

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 24 DICEMBRE 2001

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 52

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 NOVEMBRE 2001 - N. VII/351	[1.1.3]
Mozione concernente la composizione del nuovo governo afgano	4093
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 NOVEMBRE 2001 - N. VII/354	[4.7.2]
Ordine del giorno concernente attività di sostegno a favore di cittadini lombardi emigrati all'estero	4093
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 NOVEMBRE 2001 - N. VII/363	[3.4.0]
Risoluzione concernente l'assegnazione di fondi ai comuni in materia di diritto allo studio e trasporti scolastici, in attuazione degli artt. 2 e 3 della l.r. 20 marzo 1980, n. 31 «Diritto allo studio - norme di attuazione»	4093
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 NOVEMBRE 2001 - N. VII/364	[1.1.3]
Risoluzione concernente attivazione di misure di collaborazione e cooperazione internazionale con la Repubblica democratica della Somalia per interventi umanitari in campo sanitario	4093
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 27 NOVEMBRE 2001 - N. VII/368	[1.2.0]
Designazione di un consigliere di parità effettivo e uno supplente	4094

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 12 OTTOBRE 2001 - N. 24419	[2.2.1]
Direzione Generale Sanità - Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, e della l.r. 14/93, dell'Accordo di Programma per la riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda, tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano, sottoscritto in data 8 giugno 2001	4094
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 11 DICEMBRE 2001 - N. 31130	[2.2.1]
Comune di Rozzano (MI) - Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del programma integrato di intervento, finalizzato alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione Quinto de' Stampi in comune di Rozzano (MI)	4100

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2001 - N. 7/6727	[5.1.2]
L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 - art. 4, comma 107 - Predisposizione del piano anno 2001 di attuazione degli interventi di edilizia scolastica secondo i fabbisogni individuati dal piano triennale 1999/2001 formulato ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi»	4105
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 7/6984	[5.2.0]
Approvazione delle modifiche relative all'intervento «Sistemazione del nodo stradale di l.go Decorati al Valor Civile, con realizzazione del viadotto di sovrappasso in Comune di Bergamo» compreso nel sub-progetto «Riqualificazione dei nodi critici e strade di collegamento del sistema tangenziale di Bergamo» già approvato con d.c.r. n. VII/47 del 17 ottobre 2000 ai sensi della l.r. 31/96, a seguito del parere espresso dalla Commissione consiliare	4111
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7169	[3.1.0]
Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 16 «Nuova disciplina relativa all'albo regionale e dell'attività delle associazioni Pro-Loco»	4112

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7183 Accreditamento della RSA «Casa Santa Maria» con sede in frazione Laxolo - Brembilla (BG)	[3.1.0]	4112
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7184 Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «San Giuseppe» con sede in Dalmine (BG) - Finanziamento a carico del fondo sanitario per l'anno 2001	[3.1.0]	4112
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7185 Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Istituto geriatrico f.lli Paolo e Tito Molina», con sede in Varese, ai fini del trasferimento in RSA di ospiti dimessi dall'ex ospedale psichiatrico di Varese - padiglione Monteggia - Finanziamento a carico del fondo sanitario per l'anno 2001	[3.1.0]	4113
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7186 Modifica del volume di presentazioni dell'Istituto di Riabilitazione ex art. 26 l. n. 833/78, «Centro Ripamonti - ONLUS» con sede in Cusano Milanino (MI)	[3.1.0]	4113
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7188 L.r. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia» - art. 4, comma 4-bis - Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali e al comune di Milano di finanziamenti per l'attivazione di progetti finalizzati a contrastare il fenomeno della violenza, anche sessuale e maltrattamento delle donne	[3.1.0]	4113
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7238 Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3150 del 18 ottobre 2001 - Approvazione del piano degli interventi straordinari per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate per l'eliminazione delle situazioni di pericolo nei territori dei comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 30-31 agosto del 2001	[4.1.0]	4114
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7257 Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 - Variazioni alle contabilità speciali	[2.1.0]	4118
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7258 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla direzione generale: affari generali e personale - 29° provvedimento	[2.1.0]	4118
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7259 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 499/99) - 92° provvedimento	[2.1.0]	4118
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7260 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 185/92) - 93° provvedimento	[2.1.0]	4119
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7261 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 388/00, art. 129, comma 1) - 94° provvedimento	[2.1.0]	4120
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7262 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità (l. 36/94) - 95° provvedimento	[2.1.0]	4120
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7263 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità (l. 194/98, art. 2, comma 8) - 96° provvedimento	[2.1.0]	4121
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7264 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 10/91, art. 13) - 97° provvedimento	[2.1.0]	4121
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7265 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 353 del 21 novembre 2000) - 98° provvedimento	[2.1.0]	4121
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7266 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - 99° provvedimento	[2.1.0]	4121
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7267 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Artigiano, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica (l. 122/98) - 100° provvedimento	[2.1.0]	4122
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7268 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo (d.lgs. 112/98) - 101° provvedimento	[2.1.0]	4122
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7269 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica (l. 183/89) - 102° provvedimento	[2.1.0]	4122

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7270	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica (l. 267/98) - 103° provvedimento	4122
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7273	[2.1.0]
Determinazioni in merito ai progetti da ammettere alla contrazione di mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della l.r. 144/99, art. 34	4123
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II DICEMBRE 2001 - N. 7/7291	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia - 30° provvedimento	4125
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II DICEMBRE 2001 - N. 7/7292	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative al Consiglio Regionale - D.G. Amministrazione, Gestione e Sviluppo - 31° provvedimento	4125
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II DICEMBRE 2001 - N. 7/7295	[1.7.0]
Adeguamento del patrimonio iniziale necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata, in relazione all'entrata in vigore dell'euro	4126
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II DICEMBRE 2001 - N. 7/7313	[2.1.0]
L.r. 3 aprile 2001, n. 6, art. 1, comma 8 - Disposizioni attuative del Fondo per lo sviluppo della finanza di progetto	4126
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II DICEMBRE 2001 - N. 7/7350	[5.3.4]
Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle provincie delle funzioni amministrative di cui all'art. 3, comma 68, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, limitatamente alle attività a ridotto inquinamento atmosferico	4126
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II DICEMBRE 2001 - N. 7/7351	[5.3.4]
Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione», a seguito del parere espresso dalle competenti Commissioni consiliari	4127
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II DICEMBRE 2001 - N. 7/7360	[5.1.2]
L.r. 6/2001 - Approvazione e aggiornamento dei Piani di Vendita presentati ai sensi della legge 560/1993	4128
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 DICEMBRE 2001 - N. 7/7425	[4.3.0]
Approvazione del sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione ai sensi del d.m. 494/1998 «Norme di attuazione del reg. (CEE) 2080/1992 in materia di gestione pagamenti, controlli e scadenze»	4129
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 DICEMBRE 2001 - N. 7/7429	[2.1.0]
Prelievo dal Fondo di riserva per spese imprevedute ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni	4133

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

COMUNICATO REGIONALE 18 DICEMBRE 2001 - N. 258	[1.6.0]
Direzione Generale Presidenza - Direzione Generale Affari Generali e Personale - Giornata delle onoreficenze della Polizia locale	4134

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001 - N. 27626	[3.2.0]
Direzione Generale Sanità - Istituzione del comitato regionale per i servizi di medicina di laboratorio e revoca del d.d.g. sanità n. 37604 del 5 agosto 1999 «Istituzione della rete di riferimento per la qualità dei servizi di medicina di laboratorio»	4135
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 27 NOVEMBRE 2001 - N. 28813	
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Modifica dello statuto dell'IPAB denominata «Casa di riposo Boni» con sede in Suzzara (MN) che viene ad assumere la denominazione di istituto geriatrico «Boni»	4135
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 4 DICEMBRE 2001 - N. 30394	[1.7.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Modifica dello Statuto dell'IPAB denominata «Istituto Sordomuti d'Ambo i Sessi di Bergamo», con sede legale in Bergamo	4136
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2001 - N. 31234	[4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura - Reg. CE n. 1493/99. Riapertura termini presentazione domande di regolarizzazione al disposto d.m. 28 novembre 2001	4136
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 13 DICEMBRE 2001 - N. 31323	[4.6.1]
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - Determinazione, da lire in euro, dell'entità dello sconto sul prezzo alla pompa delle benzine di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28	4136
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2001 - N. 31620	[4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura - D.g.r. n. 7/7425 del 14 dicembre 2001 - Sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione, ai sensi del d.m. 494/98, norme di attuazione del reg. (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti controlli e scadenze. Approvazione della modulistica (facsimili verbali di accertamento e prospetti esito controlli)	4137

- 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
 1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali
 5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 1.6.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Polizia locale
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 NOVEMBRE 2001 – N. 26552	[3.2.0]
Direzione Generale Sanità – Riconoscimento ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 del servizio prestato all'estero dalla dott.ssa Cristina Borri	4140
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 NOVEMBRE 2001 – N. 29956	[3.2.0]
Direzione Generale Sanità – Piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia	4140

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2001011]

[1.1.3]

D.C.R. 20 NOVEMBRE 2001 - N. VII/351**Mozione concernente la composizione del nuovo governo afgano**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 205 presentata in data 20 novembre 2001;

a norma degli artt. 97 e 98 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la mozione n. 205 concernente la composizione del nuovo governo afgano, nel testo che così recita:

«Il consiglio regionale della Lombardia considerato che:

– la comunità internazionale è chiamata a dare un apporto determinante per consentire all'Afghanistan di darsi un governo ampiamente rappresentativo di tutti i settori della società afgana, tale da realizzare un processo di vera pacificazione che assicuri finalmente in quel paese il rispetto dei diritti fondamentali della persona;

– la prima e più drammatica urgenza in questo senso è quella di conquistare una tutela effettiva ed efficace dei diritti delle donne, a partire da quelli più elementari, calpestatosi negli ultimi anni in modo abietto dal barbaro regime talebano, ma spesso violati gravemente anche in fasi precedenti;

– la sola garanzia oggi immaginabile perché il futuro governo operi in questa direzione è che nel governo stesso siano presenti in modo significativo e consistente, oltre a esponenti della parte maschile delle diverse etnie, anche donne che rappresentino e tutelino, così la maggioranza della popolazione del paese;

chiede che la comunità internazionale usi gli strumenti a sua disposizione per ottenere che, in questo spirito e a questo scopo, del nuovo governo faccia parte un numero adeguato di donne;

impegna la Giunta regionale a rappresentare, a nome della Lombardia, questa esigenza al governo della Repubblica, e ad invitarlo ad adoprarsi in tal senso in tutte le opportune sedi internazionali».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2001012]

[4.7.2]

D.C.R. 20 NOVEMBRE 2001 - N. VII/354**Ordine del giorno concernente attività di sostegno a favore di cittadini lombardi emigrati all'estero**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 0229 presentato in data 9 novembre 2001, collegato alla PDA/0157 concernente il piano d'azione regionale per l'occupazione 2001/2003;

a norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 229 concernente attività di sostegno a favore di cittadini lombardi emigrati all'estero, nel testo che così recita:

«Il consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

– nel corso dei precedenti decenni molti cittadini lombardi si sono trovati nella necessità di emigrare, per motivi di lavoro, presso altri paesi;

– attualmente molti loro discendenti, ancora in possesso della cittadinanza italiana oppure cittadini del paese ove si sono trasferiti i loro ascendenti, si trovano in una condizione di grave disagio economico dovuta alle crisi che stanno attraversando alcuni paesi, fra i quali, segnatamente, l'Argentina;

– numerosi di questi cittadini manifestano il desiderio di tornare nella nostra Regione, e che diversi fra loro lo hanno già fatto;

impegna la Giunta regionale nell'ambito del presente piano ad attivarsi per riconoscere questa categoria come fascia debole da tutelare e da difendere, attuando le opportune misure di sostegno all'inserimento e alla riqualificazione professionale dei cittadini che, trovandosi in tale situazione, abbiano fatto rientro in Lombardia o intendano farlo».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2001013]

[3.4.0]

D.C.R. 20 NOVEMBRE 2001 - N. VII/363**Risoluzione concernente l'assegnazione di fondi ai comuni in materia di diritto allo studio e trasporti scolastici, in attuazione degli artt. 2 e 3 della l.r. 20 marzo 1980, n. 31 «Diritto allo studio - norme di attuazione»**

Presidenza del vice presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Preso atto che è stato deciso il non passaggio all'esame degli articoli del progetto di legge n. 111 «Assegnazione di fondi ai comuni in materia di diritto allo studio e trasporti scolastici, in attuazione degli artt. 2 e 3 della l.r. 20 marzo 1980, n. 31 «Diritto allo studio - Norme di attuazione»» di iniziativa di 177 comuni lombardi ritenendo che il problema relativo al peso finanziario sostenuto dai comuni per il trasporto scolastico possa essere affrontato con un incremento di risorse;

Ritenuto pertanto di assumere positivamente la richiesta di maggiori finanziamenti per il trasporto scolastico espressa dalle amministrazioni comunali proponenti;

Valutata nel contempo improrogabile la ridefinizione complessiva della normativa regionale in materia di diritto allo studio, anche alla luce delle modifiche costituzionali intercorse;

Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura, formazione professionale, commercio, sport e informazione»;

con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di impegnare la giunta regionale a verificare le disponibilità finanziarie per incrementare la dotazione di fondi per il diritto allo studio sul bilancio 2002 e a chiedere contestualmente al governo maggiori trasferimenti di risorse in materia.

Il vice presidente: Pier Giorgio Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2001014]

[1.1.3]

D.C.R. 20 NOVEMBRE 2001 - N. VII/364**Risoluzione concernente attivazione di misure di collaborazione e cooperazione internazionale con la Repubblica democratica della Somalia per interventi umanitari in campo sanitario**

Presidenza del vice presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 7 maggio 2001, n. 10, che favorisce l'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso delle Aziende sanitarie a scopi umanitari;

Considerato che la III commissione ha promosso rapporti di cooperazione e collaborazione con la Repubblica democratica della Somalia;

Rilevato che nell'incontro tra la III commissione e una delegazione del governo somalo, tenutosi il 25 settembre 2001 presso la sede del consiglio regionale, è stata evidenziata una situazione di grave emergenza sanitaria, conseguente sia alla guerra civile che ha drammaticamente coinvolto la Somalia per molti anni, sia alla grave carestia che ha colpito la parte settentrionale del paese;

Preso atto che la III commissione intende promuovere iniziative finalizzate a sostenere il carente sistema sanitario somalo mediante l'invio di materiale e strumentazione dismessi da parte delle Aziende ospedaliere lombarde nonché mediante l'avvio di scambi di personale medico tra la regione Lombardia e la Somalia;

con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di impegnare la giunta regionale ad attivarsi per:

1. predisporre un protocollo d'intesa a firma congiunta dei

presidenti del consiglio e della giunta regionale con la Repubblica democratica somala, che preveda e regolamenti interventi umanitari in campo sanitario;

2. avviare in breve tempo il procedimento previsto dalla l.r. n. 10/01, avvalendosi della collaborazione di organismi che operano nel campo della solidarietà sociale, per il reperimento, la raccolta e il trasferimento di beni e attrezzature sanitarie dismesse dalle Aziende sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere;

3. prevedere nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli impegni discendenti da quanto sopra indicato.

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2001015]

D.C.R. 27 NOVEMBRE 2001 – N. VII/368

[1.2.0]

Designazione di un consigliere di parità effettivo e uno supplente

Presidenza del presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 «Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Viste le candidature pervenute.

Visto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 196/2000, il parere della Commissione regionale per le politiche del lavoro sulle candidature pervenute.

Con votazione a scrutinio segreto per schede, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 60
Non partecipano alla votazione	n. 1
Votanti	n. 59
Schede bianche	n. 7
Schede nulle	n. 2
Voti nulli	n. 3

Hanno ottenuti voti per la carica a membro effettivo:

- Bianca DE VARDA GIORCELLI n. voti 41
- Alessandra BASSAN n. voti 5

Hanno ottenuti voti per la carica a membro supplente:

- Alessandra BASSAN n. voti 42
- Roberta BRIVIO n. voti 3

Delibera

di designare, quale consigliere di parità effettivo:

- Bianca DE VARDA GIORCELLI;

di designare, quale componente di parità supplente:

- Alessandra BASSAN.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001016]

[2.2.1]

D.P.G.R. 12 OTTOBRE 2001 – N. 24419

Direzione Generale Sanità – Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, e della l.r. 14/93, dell'Accordo di Programma per la riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda, tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano, sottoscritto in data 8 giugno 2001

L'ASSESSORE

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la l.r. n. 14 del 15 maggio 1993 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Vista, la deliberazione della Giunta regionale n. 7/954 del 3 agosto 2000 di promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, in attuazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Programma quadro in materia di sanità, sottoscritto dal Ministero della Sanità e dalla Regione Lombardia in data 3 marzo 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/4978 dell'8 giugno 2001 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano finalizzato alla riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda;

Preso atto che in data 8 giugno 2001 Regione Lombardia, Comune di Milano e A.O. Niguarda Ca' Granda di Milano hanno sottoscritto l'Accordo di Programma denominato «Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano finalizzato alla riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda» – allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto – dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati presso la segreteria di Giunta;

Accertato che il consiglio comunale di Milano, con deliberazione n. 1664 dell'8 giugno 2001, esecutiva, ha ratificato, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, l'adesione del sindaco all'Accordo di Programma;

Accertato che nell'Accordo di Programma è stabilito che, previa ratifica da parte del consiglio comunale di Milano, l'accordo sarebbe stato approvato con decreto del presidente della Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 comma 4 del d.lgs. 267/2000, nonché ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 14/93;

Visto il d.p.g.r. n. 24274 del 5 ottobre 2000 «Delega all'Assessore Regionale della Sanità delle funzioni amministrative relative agli Accordi di Programma in essere e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti»;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, e che qui s'intendono integralmente riportate,

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 comma 4 del d.lgs. 267/2000, l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano finalizzato alla riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda – allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto – dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati presso la segreteria di Giunta;

2. di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 14/93, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Carlo Borsani

ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra Regione Lombardia, Comune di Milano e A.O. Niguarda Ca' Granda di Milano finalizzato alla riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda

Parte Prima – Elementi generali

Art. 1 - Premesse

Art. 2 - Finalità dell'Accordo di Programma

Art. 3 - Obiettivi generali

Art. 4 - Obiettivi specifici

Parte Seconda – Impegni in capo ai soggetti sottoscrittori per la realizzazione degli interventi di cui alla prima fase

Art. 5 - Definizione degli interventi

5.1. Raccordi con la viabilità esistente

5.2. Trasporto pubblico

5.3. Parcheggi

Art. 6 - Piano finanziario e cronologico degli interventi

Parte Terza – Interventi in capo ai soggetti sottoscrittori per la realizzazione degli interventi di cui alla seconda fase

Art. 7 - Oggetto della «seconda fase»

Parte Quarta – Contenuti urbanistici ed aspetti ambientali

Art. 8 - Varianti urbanistiche

Art. 9 - Compatibilità ambientale

Art. 10 - Programma e modalità di attuazione, impegni

Parte Quinta – Verifiche dell'Accordo

Art. 11 - Collegio di vigilanza e controversie

Art. 12 - Sanzioni per inadempimento

Art. 13 - Sottoscrizione, effetti e durata

Art. 14 - Monitoraggio dell'intervento

Art. 15 - Conclusioni

Documenti allegati

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra Regione Lombardia, Comune di Milano e A.O. Niguarda Ca' Granda di Milano finalizzato alla riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda
(ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000)

TRA

– Regione Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, nella persona del Presidente Roberto Formigoni e dell'Assessore alla Sanità Carlo Borsani;

E

– Comune di Milano, con sede in Milano, piazza della Scala n. 2, nella persona del Sindaco Gabriele Albertini e l'Assessore all'Urbanistica Maurizio Lupi;

E

– Azienda Ospedaliera «Niguarda Ca' Granda» di Milano, con sede in Milano, piazza Ospedale Maggiore n. 3, nella persona del Direttore Generale Pietro Caltagirone;

VISTI

– l'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;

– la l.r.14 maggio 1993 n. 14;

RICHIAMATI

i sotto elencati atti:

• la d.g.r. n. 31348 del 29 settembre 1997 di approvazione, in attuazione del programma pluriennale degli investimenti per l'edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e d.m. 29 agosto 1989 n. 321, della seconda fase del programma regionale degli investimenti in Sanità;

• l'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 3 marzo 1999 da Governo Nazionale e Regione Lombardia ai sensi dell'art. 2, comma 203, lett. b) della legge 13 dicembre 1996, n. 662;

• l'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità, sottoscritto in data 3 marzo 1999 dal Ministero della Sanità, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lombardia;

• la d.g.r. n. 954 del 3 agosto 2000 recante la promozione dell'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione dell'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

• il verbale del Comitato Istituzionale di Gestione dell'intesa istituzionale di programma del 3 agosto 2000;

• il Verbale del Comitato per l'accordo di programma del 13 dicembre 2000;

Le risultanze dei lavori della segreteria tecnica per l'accordo di programma riunitasi nelle date: 10 gennaio, 4 febbraio, 5 e 20 marzo, 6 aprile e 31 maggio 2001;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra i soggetti interessati all'accordo di programma, come sopra individuati, si conviene e si stipula quanto segue:

**Parte prima
ELEMENTI GENERALI**

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati del presente Accordo di programma costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Finalità dell'Accordo di Programma

Il programma a cui si riferisce il presente accordo ha per finalità la riqualificazione del presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera «Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Si intende realizzare una struttura ospedaliera in grado di rispondere alle più avanzate esigenze nella cura dei pazienti con individuazione degli specifici nodi funzionali e delle criticità di un moderno ospedale di grandi dimensioni e delle relative possibili soluzioni, al fine di poterne trasferire il risultato ad altre realtà ospedaliere simili.

L'intervento risponde alle esigenze di qualificazione dell'assistenza ospedaliera della città di Milano attraverso la riqualificazione di un ospedale che accoglie ed integra funzioni di alta complessità tecnologica sanitaria con risultati talvolta unici sul piano assistenziale e prospettive economiche di notevole interesse sperimentale.

Il nuovo ospedale dovrà, in tale direzione, riflettere la natura ed i compiti di un ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, così come previsti dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come successivamente modificato.

Un'attenzione particolare deve essere posta sull'esame preventivo e sulla conseguente soluzione delle problematiche attinenti i fattori tecnici organizzativi e funzionali, che costituiscono il punto di partenza per lo studio e la progettazione del nuovo ospedale – di rilievo nazionale e di alta specializzazione – e che sono riassumibili come segue:

- forte attenzione alle esigenze di personalizzazione, di umanizzazione, di comfort e di sicurezza delle prestazioni sanitarie;

- diversificazione dei percorsi interni alla struttura in modo da semplificare l'accessibilità degli utenti ai servizi, garantire il rispetto delle problematiche igienico-sanitarie e nel contempo facilitare le esigenze di lavoro degli operatori;

- maggiore razionalità nella disposizione delle strutture e dei servizi, in modo da rendere il presidio ospedaliero di facile lettura da parte dell'utenza e di ridurre la necessità di informazioni e della segnaletica di stato e di percorso per il pubblico e il personale;

- progressiva riduzione dei posti letto e maggiore connotazione specialistica, avendo riguardo alle prospettive dell'evoluzione della medicina e con la previsione di attivazione di nuove tecniche all'interno delle discipline già esistenti;

- sempre maggior incremento di forme di assistenza alternativa al ricovero ordinario quali day-hospital e day-surgery, nonché delle prestazioni ambulatoriali;

- qualificazione e sviluppo delle prestazioni di diagnostica strumentale, per immagini e di laboratorio, a supporto delle attività cliniche di diagnosi e cura sia rivolte a pazienti interni che agli esterni. A questo fine i servizi saranno dotati delle tecnologie più avanzate e della possibilità della trasmissione di immagini a distanza (telemedicina);

- maggiore differenziazione dell'assistenza sanitaria per i diversi livelli di intensità delle cure necessarie (intensive care, high care, day hospital, day surgery, low care);

- sviluppare metodologie per il miglioramento continuo della qualità, della ricerca clinica finalizzata, della didattica, della formazione e dell'aggiornamento del personale;

- maggiore integrazione delle attività e dei servizi con altre strutture e con i servizi sanitari del territorio, attivando iniziative sinergiche, valorizzando la funzione di coordinamento e stimolando lo sviluppo dei sistemi di miglioramento della qualità;

- apertura a progetti di ricerca in collaborazione con società scientifiche, istituti universitari e soggetti privati al fine di attivare la metodologia della ricerca scientifica applicata alla pratica clinica;

- garantire le attività libero professionali a tariffe predeterminate;

- dare priorità alle possibili economie di gestione rispetto ai risparmi in fase di realizzazione: edificio «intelligente» con controlli centrali e periferici degli impianti e delle sicurezze; facilità nella manutenzione e nelle pulizie interne ed esterne; accorgimenti per il risparmio energetico; della gestione dei dati anche sanitari;

- vasta applicazione di risorse informatiche e telematiche per fini sanitari, amministrativi e gestionali con la più ampia interconnessione per evitare inutili repliche di procedure nel massimo rispetto della privacy;

- grande flessibilità spaziale e funzionale della struttura per assicurarne il tempestivo adeguamento ai continui progressi scientifici e tecnici, alle nuove caratteristiche funzionali conseguenti alle variazioni degli indirizzi epidemiologici, nonché all'evoluzione dei bisogni sanitari;

- maggiore differenziazione dell'area delle degenze dalle aree ove si svolgono le altre attività ospedaliere al fine di dare sempre maggiore autonomia funzionale al personale infermieristico e permettere un ricorso alla funzione medica in modo sempre più mirato, per utilizzare al meglio le competenze specifiche di ciascuna professionalità;

- attivare l'organizzazione dipartimentale attraverso il superamento della attuale suddivisione tra unità operative, con l'obiettivo della massima integrazione delle attività in un insieme di relazioni più ampio, orientato alla gestione razionale ed efficiente delle risorse per la risoluzione dei problemi di natura clinico-assistenziale.

Nell'ambito dello studio di fattibilità, previsto dal successivo art. 5, dovranno essere evidenziati tutti gli aspetti urbanistici relativi alla ristrutturazione di tutta l'area ospedaliera, evidenziando il sistema delle connessioni tra le diverse parti interne a tale area e tra queste ed il tessuto urbano circostante. A tal fine dovranno essere messi in atto tutti i dispositivi funzionali alla sua qualificazione dal punto di vista ambientale.

Un'attenzione particolare deve essere posta nella fase progettuale di riorganizzazione del nuovo presidio ospedaliero al fine di ottenere una nuova centralità urbana integrata al territorio circostante.

Dovrà essere, altresì, individuata la localizzazione dell'area dei parcheggi pertinenziali e studiato un nuovo accesso alla struttura ospedaliera dalla città, che sottolinei ed enfatizzi l'importanza di questo polo.

Art. 3 – Obiettivi generali

Alla luce di quanto in premessa, i soggetti sottoscrittori del presente atto hanno individuato nell'accordo di programma, come normato dall'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000 e dalla legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, lo strumento idoneo a promuovere e disciplinare l'azione integrata e coordinata degli enti al fine di giungere alla determinazione condivisa e consensuale degli interventi necessari alla riqualificazione del presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano e di tutte le opere necessarie alla sua completa funzionalità.

Gli enti sottoscrittori con l'accordo di programma intendono perseguire l'obiettivo di cui sopra attraverso:

3.1. – l'impegno degli enti sottoscrittori ad avviare tutte le iniziative utili a garantire il regolare, sollecito e continuo svolgimento delle procedure amministrative di loro competenza necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dall'accordo, nonché ad attivare tutte le iniziative opportune per ottimizzare i risultati e la ricaduta degli effetti degli interventi;

3.2. – l'impegno degli enti sottoscrittori ad attivare tutte le iniziative utili a reperire le risorse finanziarie necessarie per rendere possibile l'attuazione, in tempi brevi, delle opere previste dal presente accordo;

3.3. – l'impegno dei soggetti pubblici e degli eventuali privati che potranno aderire all'accordo, per le parti che li riguardano, ad assolvere gli obblighi da ognuno di essi assunti secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente accordo di programma nonché nei documenti ad esso allegati.

Art. 4 – Obiettivi specifici

Le previsioni di cui alla presente ed alle successive norme disciplinano la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano secondo l'ipotesi di localizzazione della nuova struttura ospedaliera descritta nella tavola allegata sub 1 al presente accordo di programma.

Come meglio indicato al successivo art. 5 la Regione Lombardia è impegnata a produrre entro 120 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo uno studio di fattibilità contenente proposte anche in ordine alla più idonea localizzazione del nuovo presidio ospedaliero.

Qualora da tale studio emerga che la nuova struttura possa essere meglio localizzata su altra area, pur sempre compresa all'interno del perimetro ospedaliero, diversa da quella descritta nell'allegato sub 1, in quanto ritenuta più idonea, il presente accordo verrà conseguentemente modificato per le parti che riguardano la nuova localizzazione.

A tale fine, la descrizione contenuta nell'allegato sub 1 è da intendersi ipotesi indicativa di localizzazione del nuovo presidio.

Il presente accordo, in relazione alle premesse ed agli obiettivi generali, sopra indicati, definisce:

1. gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'accordo di programma e più specificamente quelli relativi alla riorganizzazione urbanistica dell'area indicata in tinta rossa retinata ed in tinta verde nell'allegato sub 1 pari a circa 330.000 mq.;

2. gli interventi relativi all'«area d'intervento nuovo Ospedale» – indicati nell'allegato sub 1 quale ipotesi indicativa di localizzazione del nuovo presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano. Tale area, oggetto degli interventi disciplinati dal presente accordo e d'ora in poi denominati «prima fase», è pari a 140.000 mq circa di cui 133.000 mq circa di superficie d'intervento (Si) interessata da un insieme sistematico di interventi di demolizione, di ristrutturazione e nuova edificazione per una superficie lorda di pavimento (SLP) complessiva di 147.500 mq circa di cui 83.000 mq circa destinati alla realizzazione del nuovo edificio;

3. i termini e le modalità per la sottoscrizione di un atto integrativo del presente accordo di programma – con le conseguenti varianti urbanistiche – riguardante la valorizzazione e la riqualificazione dell'area che si renderà disponibile a seguito della realizzazione del nuovo presidio su indicato. Tale area, pari a 196.000 mq circa di superficie d'intervento (Si) come indicata nell'allegato sub 1 in tinta verde ove insistono attualmente circa 123.000 mq di superficie lorda di pavimento (SLP) come dettagliata nell'allegato sub 2, sarà oggetto degli interventi disciplinati dal citato atto integrativo al presente accordo e d'ora in poi denominati «seconda fase». Qualora tale atto integrativo implichi variante urbanistica al PRG, il Consiglio Comunale dovrà ratificare lo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000;

4. i termini e le modalità per la realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali ritenute necessarie nonché i soggetti tenuti a realizzarle;

5. le attività finalizzate ad assicurare che si verifichi la piena compatibilità, anche sotto i profili ambientale e viabilistico, delle attività dell'ospedale;

6. le risorse finanziarie mobilitabili per la completa attuazione degli interventi previsti;

7. gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore all'attuazione degli interventi previsti in relazione:

- alla quantificazione dei costi delle realizzazioni previste nel presente accordo di programma;

- alla individuazione delle fonti di finanziamento per reperire le necessarie risorse;

- all'espletamento di tutti gli atti interni ed esterni necessari alla messa a disposizione di tali risorse;

- ai tempi previsti per onorare gli impegni assunti con il presente accordo;

- al rispetto delle convenzioni tra gli Enti stipulanti collegate al presente accordo di programma.

Il presente accordo ha come obiettivo anche la definizione del coordinamento e della tempistica di attuazione degli interventi nonché la loro corretta esecuzione secondo le prescrizioni concordemente e consensualmente dettate dagli enti che aderiscono all'accordo di programma.

Parte seconda

IMPEGNI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA PRIMA FASE

Art. 5 – Definizione degli interventi

Ambito dell'intervento

Le aree interessate dal presente accordo di programma e

di proprietà dell'A.O. Niguarda Ca' Granda di Milano, della superficie complessiva di mq 330.000 circa sono individuate al catasto terreni al foglio 99 mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Contenuti urbanistici edilizi

Fermo rimanendo quanto disposto dal precedente art. 3, commi 1, 2, 3, 4, la riqualificazione dell'Ospedale riguarda un lotto, meglio illustrato nell'allegato sub 1, pari a circa 140.000 mq circa di superficie totale di cui 133.000 mq circa di superficie d'intervento (Si), ed è interessata da un insieme sistematico di interventi di demolizione, di ristrutturazione e nuova edificazione per una superficie lorda di pavimento (SLP) complessiva di 147.500 mq circa di cui 83.000 mq circa destinati alla realizzazione del nuovo edificio.

Urbanisticamente l'area nel PRG vigente è per mq 133.000 circa compresa in zona omogenea F, con destinazione funzionale a SI/H - aree per attrezzature pubbliche d'interesse generale di livello intercomunale con sovrapposto simbolo «H» di ospedale, disciplinata dall'art. 39 delle N.T.A. del vigente PRG e per mq. 5.000 circa destinata a VI - aree per spazi pubblici a livello intercomunale - disciplinata dall'art. 40 dell'N.T.A. del vigente PRG, compresa nel perimetro del Parco Nord Milano di cui alla legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 e legge regionale 63/90 di approvazione del piano territoriale di coordinamento, come riportato nell'allegato sub 3.

L'edificazione è così articolata:

Si	Superficie d'intervento	133.000 mq circa
V	Volumetria prevista	442.500 mc circa
Slp	Superficie lorda di pavimento prevista	147.500 mq circa
P	Parcheggi per dipendenti, fornitori, EAS, servizio mortuario	15.000 mq circa di cui 6.000 circa già esistenti
P	Parcheggi esterni al lotto fase I per visitatori (1)	29.250 mq circa

Nota: Ferme restando le previsioni delle superfici e dei volumi edificabili, nonché dei parcheggi, le restanti superfici indicate nel presente documento e nei relativi allegati devono essere meglio precisate all'interno dello studio di fattibilità di cui all'art. 5.

(1) La localizzazione di tali parcheggi e le modalità per la loro realizzazione sarà disciplinata in sede di eventuale revisione del presente accordo e/o nell'atto integrativo di cui all'art. 4.

Soggetti responsabili

La Regione Lombardia si impegna:

- a produrre, a sua cura e spese entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di programma uno studio di fattibilità tecnica, economico e finanziario che dovrà chiarire i margini di applicazione dei modelli di collaborazione pubblico/privato a partire dallo studio prodotto dall'Azienda, allegato sub 5. Tale studio dovrà inoltre contenere proposte in ordine:

- alla più idonea localizzazione del nuovo presidio ospedaliero all'interno della superficie complessiva di mq 330.000 circa ed al suo corretto dimensionamento;

- alla valorizzazione dell'area che si renderà disponibile a seguito della realizzazione del nuovo presidio ospedaliero;

- alla parte del patrimonio immobiliare che ai sensi dell'art. 5 - 3° alinea - l'A.O. potrà alienare con la relativa valutazione economica;

- agli aspetti urbanistici inerenti il sistema delle connessioni tra le diverse parti interne all'area ospedaliera e tra queste ed il tessuto urbano circostante per il quale dovranno essere messi in atto tutti i dispositivi atti alla sua qualificazione dal punto di vista ambientale.

- alla localizzazione dell'area dei parcheggi pertinenziali, al nuovo accesso alla struttura ospedaliera dalla città, destinato a sottolineare ed enfatizzare l'importanza di questo polo.

- L'A.O. si impegna ad assicurare la piena collaborazione al soggetto/i che la Regione Lombardia incaricherà per l'effettuazione dello studio di fattibilità. Tale studio sarà sottoposto all'esame del collegio di vigilanza entro 20 giorni dalla presentazione da parte della Regione Lombardia.

L'Azienda Ospedaliera si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a:

- valutare, fra gli strumenti giuridici a disposizione, le modalità di progettazione e realizzazione dell'opera più convenienti per la Pubblica Amministrazione che assicurino la

piena copertura finanziaria dell'intervento, anche attraverso l'alienazione di parte del patrimonio immobiliare aziendale disponibile. A tale fine l'A.O. si impegna a valutare prioritariamente la possibilità di alienare le strutture Paolo Pini e Villa Marelli;

- esperire le procedure per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di cui alla «prima fase», secondo l'articolazione indicativa in dipartimenti/strutture complesse/unità operative di cui al prospetto a pag 9 dell'allegato sub 4.

Le modalità di progettazione e di realizzazione dell'opera individuate dall'A.O. dovranno essere sottoposte preventivamente all'esame del Collegio di vigilanza come meglio indicato al successivo art. 7. Il Collegio di Vigilanza deciderà, alla luce delle risultanze emergenti dallo studio di fattibilità di cui all'art. 7 e dall'esame delle modalità proposte dall'Azienda di cui sopra, se procedere con realizzazioni, e relative procedure di gara, separate o congiunte delle opere ed attività di cui alla «fase 1» e «fase 2».

Oneri finanziari

L'azienda ospedaliera si impegna a sostenere gli oneri finanziari relativi all'espletamento delle attività ed alla realizzazione delle opere sopra descritte come indicati nell'allegato sub 5.

Tempi

I tempi per l'espletamento delle attività e la realizzazione delle opere di cui sopra sono definiti nell'allegato sub 6.

5.1. Raccordi con la viabilità esistente

Il complesso ospedaliero deve essere opportunamente raccordato con la viabilità esistente.

Tale collegamento deve riguardare sia il traffico veicolare che quello pedonale e, perciò, devono essere realizzate idonee corsie veicolari e marciapiedi.

Soggetti responsabili

Il Comune di Milano si impegna a progettare e realizzare le opere di collegamento, comprese quelle accessorie, con la viabilità principale per garantire l'accessibilità al presidio ospedaliero sia ai mezzi privati che ai mezzi di soccorso e di servizio, in relazione all'ubicazione del nuovo presidio come risultante dallo studio di fattibilità di cui all'art. 5.

L'individuazione delle aree assoggettate alla realizzazione di tali opere verrà effettuata nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al successivo art. 11 entro 45 gg dall'esame da parte del Collegio di vigilanza dello studio di fattibilità di cui all'art. 5.

L'individuazione di tali opere verrà sottoposta all'esame del Collegio di Vigilanza.

Oneri finanziari

Il Comune di Milano si impegna a sostenere gli oneri finanziari relativi all'espletamento dell'attività ed alla realizzazione delle opere di cui al presente punto.

La quantificazione di tali oneri verrà effettuata dal Comune di Milano entro 60 gg. dall'esame da parte del Collegio di vigilanza dello studio di fattibilità di cui all'art. 5.

Tempi

I lavori per la realizzazione delle opere di viabilità principali ed accessorie dovranno essere conclusi entro due anni dall'effettivo avvio dei lavori di costruzione del nuovo edificio.

5.2. Trasporto pubblico

Soggetti responsabili

Il Comune di Milano si impegna a garantire ogni idoneo collegamento attraverso il trasporto ad alta frequenza, tranviario o automobilistico atto a consentire l'accesso al presidio ospedaliero, tenuto conto dei flussi di accesso pedonale di cui all'allegato sub 7 ed in relazione all'ubicazione del nuovo presidio come risultante dallo studio di fattibilità di cui all'art. 5.

La proposta delle soluzioni verrà sottoposta al Collegio di Vigilanza.

Oneri finanziari

Il Comune di Milano si impegna a sostenere gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle opere di cui al presente punto.

Tempi

L'adeguamento dei collegamenti di cui al presente punto dovrà essere effettuato in tempo utile e comunque entro la

data di ultimazione dei lavori del nuovo edificio ospedaliero, come verrà indicato dallo studio di fattibilità di cui all'art. 5.

5.3. Parcheggi

Soggetti responsabili

Il nuovo presidio ospedaliero «Niguarda Ca' Granda» dell'A.O. Niguarda Ca' Granda di Milano dovrà essere dotato di un numero di parcheggi adeguato a garantire l'usufruità della struttura nonché il rispetto requisiti di cui alla d.g.r. 6/38133 del 6 agosto 1998.

In particolare dovranno essere reperiti mq 44.250 circa di parcheggi di cui 15.000 mq circa nell'area oggetto della prima fase dell'accordo di programma e la restante parte potrà essere realizzata all'esterno di tale area, secondo le indicazioni previste nello studio di fattibilità.

La regione Lombardia si impegna ad attivare le procedure idonee a valutare la possibilità di realizzare i parcheggi esterni sull'area all'interno del perimetro del Parco Nord.

L'Azienda Ospedaliera si impegna a progettare e realizzare i parcheggi, individuando la modalità di realizzazione e gestione più efficace all'interno del quadro di riferimento del sistema del trasporto pubblico e della mobilità comunale e provinciale.

Oneri finanziari

L'Azienda Ospedaliera si impegna a reperire e sostenere gli oneri finanziari, quantificati in 30 miliardi di lire circa relativi alla progettazione e realizzazione dei parcheggi come quantificati nella tabella di cui al presente articolo.

Tempi

La realizzazione dei parcheggi dovrà essere terminata in tempo utile ad assicurare la piena accessibilità al nuovo edificio.

Art. 6 - Piano finanziario e cronologico degli interventi

I piani finanziario e cronologico degli interventi - allegati sub 5 e 6 - identificano, oltre alle risorse finanziarie, il programma dei lavori e le azioni che ciascun soggetto sottoscrittore dovrà compiere per poter dare avvio alla realizzazione delle varie opere descritte e per poterle realizzare e ultimare in tempi coordinati, onde consentirne l'utilizzo completo e tempestivo.

Interventi: Realizzazione nuovo edificio e ristrutturazione degli edifici esistenti (A. Rossini, Vergani, ex convitto suore, officine)	
Costo complessivo (2) 438 miliardi di lire circa (226,208 ml di euro)	
Copertura finanziaria in mld di lire:	
135,445 (69,9515 ml di euro)	Finanziamento statale AdPQ
48,441 (25,0177 ml di euro)	Finanziamento statale legge 135/90 previa autorizzazione ministeriale
254,114 (131,239 ml di euro)	Finanziamento reperito dalla A.O. (3)
(2) Di massima, da dettagliare in fase di progettazione.	
(3) Tale finanziamento viene garantito mediante alienazione del patrimonio immobiliare ovvero con l'utilizzo degli strumenti di collaborazione pubblico-privato.	

I costi complessivi sono stati determinati sulla scorta dell'allegato sub 8 e l'indicazione dei posti letto è stata effettuata ai fini esclusivi della parametrizzazione del costo unitario di realizzazione. A loro volta il numero massimo di posti letto realizzabili discende dalla analisi della tipologia di prestazioni di ricovero e ambulatoriali che l'Azienda Ospedaliera dovrà garantire nell'area medica e chirurgica, secondo il trend prestazionale di cui all'allegato sub 9.

Al presente quadro finanziario si aggiungono gli oneri che dovrà sostenere il Comune di Milano per l'adeguamento della viabilità e della rete dei trasporti pubblici.

L'Azienda Ospedaliera, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi oggetto del presente accordo (prima fase), si impegna a destinare a tali interventi ogni ricavo derivante dalla riqualificazione (es: attraverso l'alienazione, la concessione, l'affitto..) dell'area oggetto degli interventi indicati come «seconda fase» di cui all'art. 7 del presente accordo.

Parte terza

INTERVENTI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA «SECONDA FASE»

Art. 7 - Oggetto della «seconda fase»

Gli interventi denominati «seconda fase» hanno ad oggetto

la ristrutturazione urbanistica dell'area che si renderà disponibile a seguito della realizzazione del nuovo edificio previsto nella prima fase. La ristrutturazione urbanistica è funzionale alla valorizzazione dell'area onde consentire all'A.O. di sostenere l'onere finanziario relativo alla riqualificazione del presidio ospedaliero. Tale area è pari a 196.000 mq circa di superficie d'intervento (Si) indicata nell'allegato sub 1 ove insistono attualmente circa 123.000 mq di superficie lorda di pavimento (SLP).

Per la realizzazione di tali interventi:

- la Regione Lombardia, sulla scorta degli esiti dell'esame dello studio di fattibilità reso dal Collegio di Vigilanza, s'impegna a promuovere l'atto integrativo dell'accordo di programma fra tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo coinvolgendo, se necessario, l'Ente Parco Nord. L'atto integrativo dell'accordo avrà ad oggetto l'attuazione degli interventi sull'area denominata «seconda fase» e sarà promosso entro 20 giorni dall'esame da parte del Collegio di Vigilanza;

- l'atto integrativo dell'Accordo di Programma concernente la ristrutturazione urbanistica dell'area denominata «seconda fase» potrà comportare variazione urbanistica al PRG, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, qualora vengano previste funzioni non conformi all'attuale destinazione di PRG.

Sull'area in oggetto insistono attualmente padiglioni dedicati all'attività di ricovero e cura ed i sottoscrittori del presente accordo di programma prendono atto del certificato rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano - di cui all'allegato sub. 10 - che attesta che sui suddetti padiglioni non esiste specifico provvedimento di tutela ai sensi del d.lgs. 490/99. L'Azienda Ospedaliera si impegna a presentare apposita istanza alla medesima Soprintendenza al fine di accertare che i padiglioni siano privi di requisiti d'interesse storico, artistico, architettonico, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 490/99, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo di programma.

L'area oggetto degli interventi della «seconda fase» potrà essere modificata alla luce dello studio di fattibilità di cui al secondo comma del presente articolo, qualora emergesse l'opportunità di collocare il nuovo presidio in area diversa da quella prospettata nell'ipotesi indicativa di cui all'allegato sub. 1:

- L'A.O. si impegna ad adottare le più idonee soluzioni procedurali relative alle modalità di progettazione e realizzazione degli interventi, tenendo conto delle esigenze di programmazione socio sanitaria regionale e della necessità di utilizzare i proventi derivanti dalla valorizzazione di detta area per la riqualificazione del presidio di cui alla prima fase.

Parte quarta

CONTENUTI URBANISTICI E ASPETTI AMBIENTALI

Art. 8 - Varianti urbanistiche

Il presente accordo di programma relativo all'attuazione degli interventi nell'area denominata «prima fase» non comporta variante urbanistica.

Art. 9 - Compatibilità ambientale

In relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'intervento si prende atto che ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 l'intervento è soggetto a verifica di compatibilità ambientale.

La Regione Lombardia si impegna ad esperire la procedura di verifica a seguito della presentazione del progetto di cui alla prima fase del presente accordo da parte dell'A.O.

IMPEGNI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 10 - Programma e modalità di attuazione, impegni

I soggetti sottoscrittori del presente accordo si impegnano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla l. 241/1990, a rendere quanto più possibile celeri le fasi e le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'accordo di programma e di ogni suo specifico elemento, nonché per il compimento delle procedure necessarie al finanziamento dell'intervento. Le parti adoteranno tutti gli atti e porranno in essere tutti i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dell'accordo di programma, nel rispetto

delle procedure ed in accordo alle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti con gli effetti dell'accordo di programma di cui all'art. 6 della l.r. 14/93.

In particolare:

– la Regione Lombardia assume i seguenti impegni:

- 1) produrre lo studio di fattibilità di cui all'art. 5;
- 2) esprimere tempestivamente i pareri di competenza sui progetti preliminare ed esecutivo del complesso ospedaliero ai sensi delle ll.rr. 70/83 e 1/00;
- 3) avviare tempestivamente, le procedure per la richiesta di cambio di destinazione dei fondi ministeriali di cui alla l.67/88 e l. 135/90;
- 4) rilasciare tempestivamente ogni altro provvedimento eventualmente necessario;
- 5) esperire le procedure di verifica di compatibilità ambientale.

– Il Comune di Milano assume i seguenti impegni:

- 1) progettare e realizzare le opere di collegamento, comprese quelle accessorie, con la viabilità principale per garantire l'accessibilità al presidio ospedaliero sia ai mezzi privati che ai mezzi di soccorso;

- 2) garantire idonei collegamenti atti a consentire l'accesso al presidio ospedaliero attraverso il trasporto ad alta frequenza, tranviario o automobilistico.

– L'Azienda Ospedaliera «Niguarda Ca' Granda» assume i seguenti impegni:

- 1) porre in essere le procedure per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al presente accordo con la massima tempestività e secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici e le procedure di cui alla d.g.r. 42718/99;

- 2) reperire le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intervento, individuando gli strumenti giuridici più idonei di collaborazione pubblico privato e ricorrendo alla alienazione del patrimonio immobiliare aziendale disponibile.

Parte quinta VERIFICHE DELL'ACCORDO

Art. 11 – Collegio di Vigilanza e controversie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 5 lett. g) della l.r. 14/93, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un Collegio composto dall'Assessore alla Sanità della Regione, che lo presiede, dal Sindaco del Comune di Milano o dall'Assessore delegato e dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera «Ca' Granda di Milano».

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

– vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma nel rispetto degli indirizzi e dei tempi sopra enunciati;

– individuare gli ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

– provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;

– dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente accordo di programma; per tale funzione il Collegio potrà essere integrato, su richiesta di almeno una delle parti fra cui è insorta la controversia, da 2 esperti nominati, entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta, di comune accordo dalle parti fra le quali è insorta la controversia, ed in difetto di accordo, dal Prefetto della Provincia di Milano. Le controversie che non verranno risolte dal Collegio saranno deferite ad un Collegio arbitrale nominato di comune accordo dalle parti;

– disporre gli interventi sostitutivi, in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario *ad acta*;

– esprimere pareri e determinazioni, nonché vigilare sulle attività previste negli articoli di cui al presente atto.

Il Collegio di vigilanza assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'accordo di programma per il funzionamento del Collegio: eventuale compenso e gli eventuali rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

La Segreteria tecnica dell'accordo di programma composta da rappresentanti della regione Lombardia, del Comune di Milano e dell'A.O. Niguarda Ca' Granda di Milano continuerà la sua attività successivamente alla sottoscrizione del presente accordo di programma anche al fine di assicurare il supporto tecnico all'attività del Collegio di Vigilanza.

Art. 12 – Sanzioni per inadempimento

Il Collegio di vigilanza, qualora riscontri che uno o più dei soggetti sottoscrittori o attuatori dell'accordo non adempiano, per fatto proprio e nei tempi previsti gli obblighi assunti, provvede a:

– contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

– disporre, con voto di maggioranza, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui all'art. 11.

Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

Nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

Art. 13 – Sottoscrizione, effetti e durata

Ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5, comma 3, della l.r. 14/93 il presente accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La realizzazione del nuovo ospedale costituisce opera pubblica e di interesse generale, realizzata dall'Ente istituzionalmente competente, e come tale non è dovuto il contributo consorzio ai sensi dell'art. 9, lettera f) della l. 28 gennaio 1977 n. 10.

Tutti i termini temporali previsti nel presente accordo di programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo di programma.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'accordo di programma.

Le attività disciplinate del presente accordo di programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Art. 14 – Monitoraggio dell'intervento

In attuazione dell'art. 10 dell'accordo di programma quadro citato in premessa ed in riferimento alla l. 144/99 nonché al d.lgs. 229/99, il soggetto responsabile dell'accordo di programma quadro ha il compito di monitorare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto del presente accordo.

Art. 15 – Conclusioni

Il presente accordo di programma raccoglie ed attesta il consenso unanime dei soggetti intervenuti:

– Regione Lombardia, Comune di Milano e Azienda Ospedaliera «Niguarda Ca' Granda» di Milano.

DOCUMENTI ALLEGATI

Al presente accordo sono allegati, a costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

1. Planimetria scala 1:1000
2. Scheda dettaglio Superficie Lorda di pavimento insistente sull'area oggetto degli interventi «seconda fase»
3. Estratto delle Norme Tecniche di attuazione
4. Relazione sanitaria
5. Studio di fattibilità economico finanziaria per la riqualificazione del P.O. dell'A.O. Niguarda Ca' Granda
6. Cronoprogramma
7. Flussi pedonali giornalieri
8. Tabella stima costi e superfici lorde di pavimento

9. Trend prestazioni di ricovero AO Niguarda Ca' Granda

10. Certificato Sopraintendenza ai beni architettonici

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto oggi 8 giugno 2001 in Milano.

Il Presidente della Regione Lombardia:

Roberto Formigoni

L'Assessore alla Sanità:

Carlo Borsani

Il sindaco del Comune di Milano:

Gabriele Albertini

L'Assessore all'Urbanistica:

Maurizio Lupi

Il Direttore Generale dell'A.O. «Niguarda Ca' Granda»

di Milano: Pietro Caltagirone

[BUR2001017]

[2.2.1]

D.P.G.R. II DICEMBRE 2001 - N. 3130

Comune di Rozzano (MI) - Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del programma integrato di intervento, finalizzato alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione Quinto de' Stampi in comune di Rozzano (MI)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Vista la legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei programmi integrati di intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale 9/99 che prevede, per l'approvazione di programmi integrati di intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la promozione da parte del sindaco della procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico sugli enti locali»;

Vista la nota n. 553 del 21 dicembre 2000 con la quale il sindaco del comune di Rozzano ha promosso l'avvio della procedura di un accordo di programma con la regione Lombardia relativo all'approvazione del programma integrato di intervento finalizzato alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione di Quinto de' Stampi nel territorio del comune di Rozzano;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3986 del 23 marzo 2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2001, con la quale la regione Lombardia ha deliberato le modalità di partecipazione della regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione di Quinto de' Stampi nel territorio del comune di Rozzano;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 con il quale l'assessore regionale al territorio e urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti del presidente della giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti per l'approvazione di programmi integrati di intervento attivati ai sensi della l.r. 9/99;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 21 febbraio 2000 con la quale il consiglio comunale di Rozzano, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/99, ha approvato il documento di inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale;

Vista, altresì, la deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 18 luglio 2000 con la quale il consiglio comunale di Rozzano ha approvato un atto di indirizzo sulle politiche urbanistiche, al fine di definire gli obiettivi puntuali nell'ambito di ogni singola frazione;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 6642 del 29 ottobre 2001, con la quale la regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di accordo, finalizzato all'approvazione del programma integrato di intervento, avente ad oggetto interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione di Quinto de' Stampi nel territorio del comune di Rozzano;

Rilevato, che in data 6 novembre 2001, l'assessore al territorio e urbanistica della regione Lombardia e l'assessore all'urbanistica del comune di Rozzano, hanno sottoscritto l'accordo di programma, avente ad oggetto il programma integrato di intervento finalizzato alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione di Quinto de' Stampi nel territorio del comune di Rozzano;

Considerato che il consiglio comunale di Rozzano, con deliberazione n. 98 del 26 novembre 2001, trasmessa con nota del 28 novembre 2001, ha ratificato l'adesione del sindaco all'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che nell'accordo di programma è stabilito che, a seguito della ratifica dell'adesione del sindaco del comune di Rozzano, l'accordo sarebbe stato approvato con decreto del presidente della regione Lombardia ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, l'accordo di programma sottoscritto a Milano in data 6 novembre 2001, dall'assessore al territorio e urbanistica della regione Lombardia e dall'assessore all'urbanistica del comune di Rozzano, avente ad oggetto il programma integrato di intervento finalizzato alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione di Quinto de' Stampi nel territorio del comune di Rozzano, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati in copia originale presso l'unità organizzativa piani e programma urbanistici, direzione generale territorio e urbanistica;

2. di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente
l'assessore al territorio e urbanistica:
Alessandro Moneta

———— • ————

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'attuazione del programma integrato di intervento (PII) ai sensi dell'art. 9 della l.r. 14 aprile 1999 n. 9 relativo alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione di Quinto de' Stampi, in comune di Rozzano (MI)

Tra

il comune di Rozzano (in seguito denominato comune) con sede in Rozzano, piazza G. Foglia n. 1, nella persona dell'assessore all'urbanistica;

e

la regione Lombardia (in seguito denominata regione) con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona dell'assessore all'urbanistica e territorio

Premesso:

– che tra il comune di Rozzano e le società Aurogest s.r.l. e Biriagest s.r.l. è stata stipulata in data 18 dicembre 1998, a rogito notaio dott. Alfredo Aquaro convenzione di lottizzazione rep. n. 105454 -raccolta n. 26732 per l'insediamento e lo sviluppo urbanistico di aree edificabili in comune di Rozzano – località Quinto de' Stampi;

– che la citata convenzione lottizzatoria prevedeva, con il piano di lottizzazione di cui essa stessa è parte, che lo sviluppo edificatorio avvenisse gradualmente ed in due distinti comparti, (comparto A e comparto B) come risultante dalla tavola 3/2 in conformità al PRG vigente, ed in particolare:

- il comparto A) con destinazione residenziale in espansione (Ca) esteso su una superficie territoriale pari a mq 15.941,62, con una edificabilità consentita, a seguito dell'applicazione dell'indice territoriale di 2 mc/mq, pari a mc 31.883, 24, corrispondenti a mq. 9.661,58 di SLP;

- il comparto B) con destinazione ad uso terziario (D2) su una superficie territoriale pari a mq 25.508,26 con una edificabilità consentita, a seguito dell'applicazione dell'indice territoriale di 3/4 mc/mq, pari a mq. 19.131,19 di SLP, corrispondenti a mc 63.132, secondo le norme del PRG;

- il comparto con destinazione residenziale di espansione costituiva il primo comparto di intervento e le relative opere edilizie, ivi comprese le infrastrutture primarie sono in corso di realizzazione ai fini dell'adempimento pieno e del rispetto del termine assegnato di 4 anni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la loro cessione all'amministrazione comunale;

- il secondo comparto con destinazione terziaria non è stato ancora oggetto di intervento, essendo assegnato tuttavia nella progressiva e citata convenzione il termine di 8 anni per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ad esso pertinenti e con esso correlate, ed in considerazione delle riserve di mutamento di destinazione urbanistica motivate da ragioni di pubblico interesse e contenute nell'art. 11 e seguenti della convenzione lottizzatoria;

– che in coerenza con quanto previsto dalla convenzione di lottizzazione citata agli artt. 11 e seguenti, l'amministrazione comunale ha preso in esame la possibilità di variare la destinazione di zona del comparto B da «terziario» a «residenziale» con riclassificazione del medesimo comparto a zona Ca (residenziale di espansione);

– che a tale determinazione l'amministrazione è pervenuta con il «Documento di inquadramento» ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/99 approvato dal consiglio comunale in data 21 febbraio 2000 con deliberazione n. 4, che, al punto 9, prevede, tra l'altro, la possibilità di trasformazione delle zone «D2 per attività prevalentemente terziarie», in zone «residenziali»;

– che con nota in data 28 luglio 2000 e successiva integrazione in data 19 dicembre 2000 le società Aurogest s.r.l. e Biriagest s.r.l. hanno proposto congiuntamente al comune un programma integrato di intervento ai sensi della l.r. 9/99;

– che il ricorso al «Programma integrato di intervento» di cui alla l.r. 9 del 12 aprile 1999 consente puntualmente di conseguire in unico atto di ripianificazione e di progresso, senza alcun onere aggiuntivo per il comune:

- la ristrutturazione varia della frazione Quinto de' Stampi come risulta dall'intervento indicato quale ambito n. 2 nella tavola di progetto 3/2;

- la realizzazione di un essenziale opera di urbanizzazione secondaria identificata quale ambito 3 nella tavola di progetto 3/2 e consistente nella realizzazione di un «centro anzia-

ni» completo di parcheggi ed infrastrutture di accesso, riquilificando notevolmente l'area prima destinata a «verde pubblico attrezzato», e però mai realizzata, in area per «attrezzature collettive» con cessione totale dell'opera in proprietà all'amministrazione comunale;

- la riqualificazione ambientale e funzionale dell'area di via Franchi Maggi, individuata quale ambito n. 4 nella tavola di progetto 3/2 e la trasformazione in parco pubblico (verde pubblico attrezzato) della parte più degradata e prima d'ora destinata ad attrezzature collettive (aree per spettacoli viaggiatori);

- la riqualificazione funzionale del giardino di via Curiel, identificata quale ambito 5 nella tavola di progetto 3/2;

- la ristrutturazione e l'ampliamento dell'attuale struttura edilizia oggi utilizzata come «centro anziani» di via Lambro da destinare a scuola materna identificata quale ambito n. 6 nella tavola di progetto 3/2;

- finanziamento delle opere per la realizzazione delle attrezzature ricreative dei giardini di via Curiel e di via Franchi Maggi in attuazione del «progetto partecipato» dalle scuole interessate;

- la realizzazione di collegamenti viari tramite la formazione di piste ciclopedonali di collegamento tra l'ambito 1 e l'ambito 5, come individuati con apposita retinatura nella tav. 3/2;

- la piantumazione delle zone a parco già individuate dal piano di lottizzazione approvato con delibera del consiglio comunale n. 63 del 22 settembre 1998 ed interne al comparto, individuato quale ambito 1 nella tavola di progetto 3/2;

- la realizzazione di mc. 56.120 di volumetria residenziale a fronte di una realizzazione di volumetria a destinazione terziaria precedentemente prevista di mc. 63.132,93 come si evince dalla tav. 3/4;

– che in ragione di tutti tali elementi essenziali il comune ha ritenuto che siano pienamente attuati gli obiettivi di cui alla l.r. 9/99 e alla successiva circolare esplicativa approvata con deliberazione g.r. 9 luglio 1999 n. 6/44161 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 2 agosto 1999 n. 31;

– che l'intero programma integrato di intervento ha una superficie complessiva di mq. 97.600 di cui mq. 57.492 di proprietà del comune e mq. 40.108 di proprietà delle società Aurogest s.r.l. e Biriagest s.r.l.;

– che il comune è proprietario di tutte le aree ed i beni immobili perimetrati quali ambito 2 – ambito 3 – ambito 4 – ambito 5 – ambito 6 di intervento, nonché di alcune aree comprese nell'ambito 1 destinate dal vigente piano di lottizzazione a «verde primario» e a «marciapiedi», così come evidenziati nelle tavole 3/2 e 0 comprendente anche l'elenco catastale;

– che le opere di urbanizzazione comprese nell'ambito 1, saranno cedute al comune, previo collaudo con esito favorevole, entro il termine di trentasei mesi dalla stipula della convenzione attuativa;

– che, ai sensi dell'art. 3, comma 14, lett. a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, in data 1° agosto 2000 è stata data notizia dell'avvio del procedimento, mediante avviso pubblicato all'albo pretorio comunale in data 1 agosto 2000 e sul quotidiano Il Giorno in data 5 agosto 2000;

– che il sindaco, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e degli artt. 2 e 7 della l.r. 14/1993, in data 21 dicembre 2000 ha promosso un accordo di programma, tra la regione lombardia e il comune di Rozzano al fine di addovere alla sottoscrizione di accordo di programma per l'attuazione del predetto programma integrato di intervento;

– che la regione Lombardia con deliberazione della giunta regionale n. 7/3986 in data 23 marzo 2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2001 serie inserzioni, ha aderito all'iniziativa del comun di Rozzano deliberando di partecipare alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma;

– che in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, l'assessore al territorio e urbanistica rappresentata la regione Lombardia nella conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate all'accordo di programma, è componente del collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, è delegato nel procedimento dell'accordo di programma allo svolgimento degli adempimenti di

competenza del presidente della giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

– che parte degli interventi previsti dal presente accordo di programma comportano variante urbanistica, pertanto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'accordo stesso, previa sua sottoscrizione e successiva ratifica del consiglio comunale ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, costituisce a tutti gli effetti variante allo strumento urbanistico;

– che in attuazione dell'art. 7-bis della l.r. 14/93 il programma integrato di intervento relativo alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione di Quinto de' Stampi è stato depositato dal 9 luglio 2001 al 7 agosto 2001 presso la segreteria generale del comune di Rozzano, dandone avviso mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 4 luglio 2001 e sul quotidiano Il Giorno il 12 luglio 2001, e che nel successivo periodo di giorni 30 non sono pervenute osservazioni;

– che la realizzazione delle opere di urbanizzazione è regolamentata da apposita convenzione di attuazione del programma integrato di intervento tra il comune di Rozzano e le società Aurogest s.r.l. e Birigest s.r.l.; queste ultime dovranno presentare idonea «fidejussione bancaria» o «garanzia assicurativa» a garanzia della loro esatta realizzazione, mentre i tempi sono quelli rilevabili dall'allegato programma temporale di attuazione degli interventi;

– che gli atti costituenti l'accordo di programma sono stati predisposti dalla segreteria tecnica nelle sedute del 17-28-31 maggio 2001, 12-20 giugno 2001 e 5-24 luglio 2001 ed approvati all'unanimità dalla conferenza dei rappresentanti degli enti interessati dall'accordo di programma, nella seduta dell'8 ottobre 2001;

– che con deliberazione n. 6642 del 29 ottobre 2001 la giunta regionale ha approvato l'ipotesi del presente accordo di programma, unitamente agli allegati del programma integrato di intervento che ne costituisce parte integrante;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati di seguito indicati nell'art. 15, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma da realizzarsi con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché degli artt. 2, 7 e 7-bis) della legge regionale 14/1993.

Art. 2 – Obiettivi generali

Obiettivo del presente accordo di programma è la riqualifica del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione di Quinto de' Stampi in comune di Rozzano.

Art. 3 – Contenuti, procedure ed effetti dell'accordo di programma

I contenuti urbanistici ed edilizi dell'accordo di programma sono nel prosieguo indicati e puntualmente espressi nella documentazione allegata di cui al seguente art. 15.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 34, 4° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'approvazione del presente accordo di programma ha effetto anche di variante urbanistica.

Al fine di rendere esecutivo l'effetto di cui al precedente comma, il presente accordo di programma deve essere ratificato dal consiglio comunale entro e non oltre i trenta giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza, come previsto dall'art. 34, 5° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. In sede di ratifica verranno valutate eventuali osservazioni pervenute nel periodo di 30 giorni successivi alla data di scadenza del deposito del progetto del PII presso la segreteria generale del comune di Rozzano, così come disposto dalla l.r. 14/93.

Art. 4 – Verifica standard urbanistici

La volumetria residenziale massima assegnata all'ambito 1/B pari a mc 56.120 sommata alla volumetria residenziale (già realizzata) dell'ambito 1/A pari a mc 31.883,24 porta ad un volume residenziale massimo complessivo di mc. 88.003,24 il che determina un fabbisogno di aree a standard pari a mq 23.320,86 così come dimostrato nella tavola 3/4 «planovolumetrico e verifica standard».

Poiché le cessioni per standard ex art. 22 della l.r. 51/75, previste all'interno dell'ambito 1, sono di mq. 14.785, a fronte

della carenza di mq. 8.535,86 accertata e dall'abbondanza di aree a standard comunali dimostrata nella relazione tecnica e dalle allegate tavv. 4B, 4B/1, 4B/2, in applicazione dell'art. 6, punto 5, della l.r. n. 9/99, si prevede la realizzazione di uno standard qualitativo di valore superiore a quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute. Lo standard qualitativo è costituito dal recupero ad uso scuola materna con ristrutturazione ed ampliamento di una struttura comunale già destinata ad ospitare la sede provvisoria del centro anziani. La gestione della scuola materna sarà pubblica.

Art. 5 – Volumetrie ammesse dal PII

Gli interventi edilizi previsti dal PII avranno le seguenti possibilità volumetriche:

edifici residenziali ambito 1/B – mc. 56.120

nuovo centro anziani ambito 3 – mc. 3.564

ristrutturazione – ampliamento scuola materna – mc. 1.695

Art. 6 – Opere di urbanizzazione e standard qualitativo

6.1 Opere a carico dell'operatore privato

L'accordo di programma prevede l'impegno, formalizzato con la convenzione attuativa, delle società Aurogest s.r.l. e Birigest s.r.l., ognuna per la propria competenza ed in via solidale, di realizzare a propria cura e spese, oltre a quanto previsto nella convenzione di lottizzazione originaria, le seguenti opere di urbanizzazione, consistenti nella realizzazione di:

– opere di urbanizzazione primaria:

- opere di rifacimento viabilità comunale identificate quale ambito 2 nella tavola 3/2 e descritte graficamente nella tavv. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, per un importo di L. 1.716.425.100 (unmiliardosettecentosedicimilioniquattrocentoventicinquemilacento) pari a € 886.459,58 come risulta all'all. 1/1;

– opere di urbanizzazione secondaria:

- realizzazione di collegamenti viari e piste ciclopedonali identificati con apposita retinatura sulla tav. 3/2 e descritte graficamente nelle tav. 5/7/2 per un importo di L. 174.798.800 (centosettantaquattromilionsettecentonovantottomilaottocento) pari a € 90.276,05 come risulta dall'all. 1/6;

- realizzazione centro anziani (ambito 3 di intervento) descritta nelle tavole, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9 e allegato 1/2 per un importo di L. 3.348.959.300 (tre miliardi duecentoquarantottomilioni novecentocinquantanove milatrecento) pari a € 1.729.593,14;

- finanziamento del progetto partecipato con le scuole materna ed elementare della frazione Quinto de' Stampi per l'allestimento di parchi gioco per un importo di L. 200.000.000 (duecentomilioni) oltre IVA pari a € 103.291,38;

- riqualificazione parco di via Curiel (ambito 5 di intervento) descritta nella tavola 5/11 e allegato 1/4 per un importo di L. 240.053.200 (duecentoquarantamilionicinquantatremiladuecento) pari a € 123.977,13;

- intervento di piantumazione formazione verde e spazi pubblici in corrispondenza delle aree a parco interne all'ambito 1 descritto nella tavola 5/12 e allegato 1/5 per un importo di L. 211.512.500 (duecentoundicimilionicinquecentododici milacinquecento) pari a € 109.237,09;

6.2. Opere a carico del comune

– riqualificazione ambientale e funzionale dell'area di via Franchi Maggi descritta nella tavola 5/10 e allegato 1/3 per un importo di L. 618.857.400 (seicentodiciottomilionioctocentocinquantesette milaquattrocento) pari a € 319.613,17 oltre IVA per un totale di L. 680.743.140 (seicentottantamilionisettecentoquarantatremilacentoquaranta) pari a € 351.574,50.

La spesa viene finanziata mediante l'utilizzo del contributo commisurato al costo di costruzione inerente i due edifici residenziali da realizzarsi nell'ambito 1/B;

– rifacimento del manto stradale delle vie della frazione di Quinto de' Stampi non interessate direttamente dagli interventi di riqualificazione previsti nell'ambito del programma integrato d'intervento mediante l'utilizzo della somma di L. 200.000.000 (duecentomilioni) pari a € 103.291,38 dovuta dagli operatori privati a titolo di oneri per urbanizzazione primaria in aggiunta alla realizzazione diretta delle opere di cui al precedente punto. Tale somma verrà versata contestualmente alla firma della convenzione attuativa.

Le opere suddette verranno realizzate mediante appalto

pubblico. Eventuali minori spese dovute a ribasso d'asta verranno utilizzate per contribuire alla realizzazione del progetto partecipato delle scuole della frazione inerente gli arredi dei campi da gioco degli ambiti 4 e 5.

6.3. Standard qualitativo

L'accordo di programma, accertata una carenza di aree in cessione pari a mq. 8.535,86, in applicazione del punto 5 dell'art. 6 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, prevede l'impegno formalizzato con la convenzione attuativa delle società Aurogest s.r.l. e Birigagest s.r.l., ognuna per la propria competenza ed in via solidale, di realizzare a propria cura e spese, il seguente standard qualitativo:

- attuazione del progetto di ristrutturazione, ampliamento scuola materna (ambito 6 di intervento) descritto nelle tavole 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 e allegato 1/7 per un importo di L. 1.727.178.402 (unmiliardosettecentoventisette milioni centosettantotto mila quattrocentodieci) pari a € 892.013,20.

Si dà atto che il rapporto tra il valore dello standard qualitativo e la superficie di aree da monetizzare risulta essere di L. 202.344/mq. pari a € 104,50 ed è superiore alla cifra di L. 150.000/mq. pari a € 77,47 stabilito per le monetizzazioni nella convenzione di p.l. in data 18 dicembre 1998.

Art. 7 - Impegni dei soggetti

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente il contenuto del presente accordo di programma ed annessi elaborati nella realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle destinazioni d'uso, così come stabilite dai contenuti urbanistici del programma integrato di intervento oggetto di approvazione.

Il comune si impegna:

- a ratificare tramite il consiglio comunale l'adesione del sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a pena di decadenza;

- a stipulare entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione del presente accordo di programma la convenzione con le società Aurogest s.r.l. e Birigagest s.r.l., secondo lo schema allegato al presente atto;

- a rilasciare le concessioni edilizie ed ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal programma integrato di intervento nei termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;

- a verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente accordo;

- a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere.

La regione si impegna ad approvare definitivamente l'accordo di programma con proprio decreto entro 20 giorni dall'arrivo in regione della delibera comunale di ratifica dello stesso, provvedendo altresì alla sua tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Resta inteso sin d'ora che la mancata realizzazione degli interventi previsti comporta l'automatica inefficacia della variante urbanistica.

Art. 8 - Cause di decadenza dell'accordo di programma

Costituisce motivo di decadenza dell'accordo di programma il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 10, comma 4, della l.r. 9/99 per la decadenza del programma integrato di intervento, nonché il mancato rispetto dei termini previsti dal programma temporale di attuazione degli interventi di cui all'allegato 5), fatti salvi eventuali ritardi, debitamente giustificati, che escludano responsabilità da parte dei soggetti sottoscrittori ed attuatori.

Art. 9 - Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 6°, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio presieduto dal sindaco del comune di Rozzano o suo delegato, composto inoltre dall'assessore regionale al territorio ed urbanistica. Al collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma nel rispetto degli indirizzi enunciati, anche nei confronti del soggetto privato sottoscrittore della convenzione inerente il programma integrato di intervento;

- individuare gli ostacoli che si frapponessero all'attuazione

dell'accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;

- dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo anche avvalendosi di consulenze esterne;

- accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza previste dal presente accordo;

- assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'accordo di programma, nel caso in cui siano proposte o emerga la necessità di apportare modificazioni all'impianto tipologico ed al dimensionamento complessivo, alla localizzazione delle funzioni, delle opere pubbliche ed urbanizzative, nonché agli aspetti urbanistici primari del programma integrato di intervento, così come descritti nel successivo art. 12;

- prendere atto delle varianti rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10, della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23;

- disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione delle opere pubbliche previste nell'accordo di programma;

- applicare i provvedimenti previsti dal successivo art. 10;

- valutare e concedere eventuali richieste di proroga del termine di durata del presente accordo fissato nel successivo art. 13;

- valutare e concedere aumenti di volumetria delle opere pubbliche, urbanizzazioni secondarie e standard qualitativi previste dal presente accordo (centro anziani e scuola materna).

Si precisa che l'attività ordinaria di controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal programma integrato, con riferimento sia alle opere di urbanizzazione, che alle opere private, verrà svolta dall'ufficio tecnico del comune, che provvederà a relazionare in merito al collegio di vigilanza.

Il collegio di vigilanza si potrà avvalere della segreteria tecnica già nominata ai fini della attuazione del presente accordo.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'accordo di programma per il funzionamento del collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

Art. 10 - Provvedimenti per inadempimento

Il collegio di vigilanza, qualora riscontri che i soggetti attuatori dell'accordo non adempiano per fatto proprio e nei tempi previsti gli obblighi assunti, provvede a:

- contestare l'inadempimento, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari;

- resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato;

- nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

Art. 11 - Verifiche periodiche

Il presente accordo potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestino nel corso dell'attuazione, che avranno luogo ogni qualvolta il collegio di vigilanza lo riterrà opportuno.

Art. 12 - Varianti al programma integrato di intervento

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della l.r. 9/99, le varianti del programma integrato di intervento, conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23/97, possono essere determinate ed assunte dal comune in sede di rilascio di concessione edilizia. In tali casi il comune comunicherà l'avvenuta approvazione di dette varianti al collegio di vigilanza, nella prima seduta utile.

Si dà atto che non costituiscono varianti del programma integrato di intervento le eventuali modifiche dovute ad esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente accordo per innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti terzi pubblici; dovrà comunque essere garantito un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti.

Fuori dai casi di cui sopra, qualora la modifica riguardi l'impianto tipologico ed il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche ed urbanizzazione ed incida sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del programma integrato di intervento, il collegio di vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente accordo.

Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti primari del programma integrato, l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la dotazione di aree a standard prevista ed ogni altro elemento normativo prescrittivo specifico approvato con il presente accordo di programma:

Art. 13 – Sottoscrizioni ed effetti

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l.r. 14/93 il presente accordo di programma sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti interessati è approvato con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia.

Tutti i termini temporali previsti nel presente accordo di programma decorrono dalla data del decreto di approvazione.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'accordo di programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica, prevista per legge, da parte del consiglio comunale.

L'approvazione del presente accordo di programma determina, ai sensi di legge, le variazioni del piano regolatore generale del comune per le aree comprese nel perimetro del programma integrato di intervento.

L'intervento edilizio previsto nell'ambito 1/B è subordinato alla sottoscrizione della convenzione e a concessione edilizia in conformità ai programmi, previsioni e indicazioni del presente accordo.

Le opere previste nell'accordo di programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93.

Le attività programmate nel presente accordo di programma sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzazione nei tempi indicati nell'allegato programma temporale di attuazione degli interventi (all. 5).

La durata del programma integrato di intervento è fissata in anni quattro dalla data di stipulazione della convenzione attuativa secondo i contenuti di cui all'art. 10 della l.r. 9/99.

Art. 14 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, è competente l'autorità giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Art. 15 – Documenti allegati

Al presente accordo di programma sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

- convenzione di lottizzazione notaio Aquaro in data 18 dicembre 1998 rep. n. 105454 tra il comune di Rozzano e le società Aurogest s.r.l. e Biriagest s.r.l.;
- deliberazione del consiglio comunale di Rozzano n. 4 in data 21 febbraio 2000 ad oggetto: «approvazione documento di inquadramento previsto dall'art. 5 l.r. 12 aprile 1999 n. 9» esecutiva ai sensi di legge;
- Piano Regolatore Generale vigente con individuazione degli ambienti di variante – tav. di azzonamento 3B
- Piano Regolatore Generale in variante – tav. di azzonamento 3B/1
- Piano Regolatore Generale calcolo delle capacità residenziali e degli standards urbanistici – tav. 4B
- Piano Regolatore Generale aggiornamento del calcolo delle capacità residenziali e degli standards urbanistici a seguito delle previsioni di piano e delle varianti intervenute – tav. 4B/1
- Piano Regolatore Generale verifica del calcolo delle capa-

cià residenziali e degli standards urbanistici a seguito della variante urbanistica conseguente al PII – tav. 4B/2

- tav. 0 – estratto catastale – scala 1:1.000
- tav. 1 – planimetria di inquadramento territoriale – scala 1:10.000
- tav. 2 – stato di fatto degli ambiti di intervento – scala 1:1.000
- tav. 3/1 – planivolumetrico con ambiti di intervento – scala 1:1.000
- tav. 3/2 – perimetro degli ambiti di intervento del PII – scala 1:1.000
- tav. 3/3 – planivolumetrico descrittivo – scala 1:1.000
- tav. 3/4 – planivolumetrico con dimostrazione standard – scala 1:1.000
- tav. 4/1 – ambito 2 opere di urbanizzazione primaria – planimetria d'insieme – scala 1:1.000
- tav. 4/2 – ambito 2 opere di urbanizzazione primaria – planimetria lotto 1 – scala 1:200
- tav. 4/3 – ambito 2 opere di urbanizzazione primaria – planimetria lotto 2 – scala 1:200
- tav. 4/4 – ambito 2 opere di urbanizzazione primaria – planimetria lotto 3 – scala 1:200
- tav. 5/1 – opere di urbanizzazione secondaria – planimetria d'insieme – scala 1:1.000
- tav. 5/2 – ambito 3 di opere di urbanizzazione secondaria-centro anziani – planimetria – scala 1:200
- tav. 5/3 – ambito 3 opere di urbanizzazione secondaria centro-anziani – piano terreno – scala 1:100
- tav. 5/4 – ambito 3 opere di urbanizzazione secondaria-centro-anziani – copertura – scala 1:100
- tav. 5/5 – ambito 3 opere di urbanizzazione secondaria-centro anziani – prospetti – scala 1:100
- tav. 5/6 – ambito 3 opere di urbanizzazione secondaria-centro anziani – sezioni – scala 1:100
- tav. 5/7 – ambito 3 opere di urbanizzazione secondaria-centro anziani – schema di fognatura – scala 1:200
- tav. 5/8 – ambito 3 opere di urbanizzazione secondaria-centro anziani – dettagli – scala 1:10
- tav. 5/9 – ambito 3 opere di urbanizzazione secondaria-centro anziani – strada di accesso e parcheggi – scala 1:200
- tav. 5/10 – ambito 4 opere di urbanizzazione secondaria – parco pubblico di via Franchi Maggi planimetria – scala 1:200
- tav. 5/11 – ambito 5 di opere di urbanizzazione secondaria – riqualificazione parco pubblico di via Curiel planimetria – scala 1:200
- tav. 5/12 – ambito 1 opere di urbanizzazione secondaria – intervento per formazione verde e spazi pubblici nell'ambito 1 – scala 1:200
- tav. 6/1 – ambito 6 standard qualitativo – scuola materna – stato di fatto – scala 1:100
- tav. 6/2 – ambito 6 standard qualitativo – scuola materna planimetria – scala 1:200
- tav. 6/3 – ambito 6 standard qualitativo – scuola materna piano terreno – scala 1:100
- tav. 6/4 – ambito 6 standard qualitativo – scuola materna copertura – scala 1:100
- tav. 6/5 – ambito 6 standard qualitativo – scuola materna prospetti Ovest Nord Sud – scala 1:100
- tav. 6/6 – ambito 6 standard qualitativo – scuola materna prospetti Est sezioni A-A B-B – scala 1:100
- tav. 6/7 – ambito 6 standard qualitativo – scuola materna particolare – scala 1:20
- tav. 6/8 – ambito 6 standard qualitativo – scuola materna schema fognatura – scala 1:200
- all. 1/1 – computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria – ambito 2 lotti 1, 2, 3;
- all. 1/2 – computo metrico estimativo opere di urbanizzazione secondaria ambito 3 centro anziani
- all. 1/3 – computo metrico estimativo opere di urbanizzazione secondaria ambito 4 parco pubblico via Franchi Maggi
- all. 1/4 computo metrico estimativo opere di urbanizzazione secondaria ambito 5 riqualificazione parco via Curiel
- all. 1/5 – computo metrico estimativo opere di urbanizza-

zione secondaria intervento per formazione verde e spazi pubblici nell'ambito 1

- all. 1/6 – computo metrico estimativo realizzazione di collegamenti viari e piste ciclopedonali
 - all. 1/7 – computo metrico estimativo standard qualitativo ambito 6 ristrutturazione e ampliamento scuola materna
- Q. Stampi
- all. 2 – documentazione fotografica
 - all. 3 – relazione tecnica
 - all. 4 – relazione economica sulla fattibilità degli interventi
 - all. 5 – programma temporale di attuazione degli interventi
 - all. 6 – studio geologico
 - all. 7 – norme tecniche del PII
 - all. 8 – schema progetto per insediamento residenziale
 - all. 9 – schema di convenzione attuativa.

Milano, 6 novembre 2001

Comune di Rozzano

L'assessore all'urbanistica:

Massimo D'Avolio

Regione Lombardia

L'assessore all'urbanistica e territorio:

Alessandro Moneta

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001018]

[5.1.2]

D.G.R. 9 NOVEMBRE 2001 – N. 7/6727

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 – art. 4, comma 107 – Predisposizione del piano anno 2001 di attuazione degli interventi di edilizia scolastica secondo i fabbisogni individuati dal piano triennale 1999/2001 formulato ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di limitare i contributi regionali assegnati alle Amministrazioni Comunali alle quote proporzionali previste dal sopracitato art. 28-sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e, comunque, fino ad un limite massimo di L. 594.700.000 (€ 307.136,92);

2. di limitare fino al 70% dell'importo dei progetti segnalati i contributi da assegnare alle Amministrazioni Provinciali, nell'ambito delle quote di finanziamento preliminarmente ripartite tra le 11 Province in proporzione alla popolazione scolastica complessiva delle scuole medie superiori;

3. di approvare, ai sensi dell'art. 4 comma 107 della legge 5 gennaio 2000, n. 1 il Piano di attuazione relativo all'annualità 2001 degli interventi di edilizia scolastica per un importo complessivo di L. 34.000.000.000 (€ 17.559.534,57) costituito dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

– finanziamenti da assegnare alle Amministrazioni Provinciali pari a L. 17.000.000.000 (€ 8.779.765,28), distribuiti tra le stesse percentualmente alla popolazione scolastica delle scuole di competenza, come da prospetto allegato «A»;

– finanziamenti assegnati alle Amministrazioni Provinciali per interventi negli edifici delle scuole superiori di L. 17.000.000.000 (€ 8.779.765,28), come da prospetto di riparto allegato «B»;

– finanziamenti assegnati alle Amministrazioni Comunali per interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione barriere architettoniche nelle scuole materne e dell'obbligo L. 17.000.000.000 (€ 8.779.765,28), come da prospetto di riparto allegato «C»;

– graduatoria generale di priorità degli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche presentati ai sensi della legge 23/1996, art. 4 – Piano annuale 1999 e riconfermati dalle Amministrazioni Comunali per gli edifici delle scuole materne e dell'obbligo, come da prospetto allegato «D»;

4. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

— • —

ALLEGATO «A»

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 articolo 4 comma 107*Piano degli interventi di edilizia scolastica – Fondo anno 2001***Ripartizione preliminare dell'importo complessivo di L. 17.000.000.000 (€ 8.779.767,28) spettante alle singole amministrazioni provinciali e per gli interventi delle scuole medie superiori**

Provincia	Iscritti scuole secondarie superiori – a.s. 2000/2001 (*)	Peso % su totale regione	Quote spettanti alle Amministrazioni Provinciali per gli interventi delle scuole secondarie superiori (arrotondamento alle L. 1.000)	Euro
BERGAMO	35.972	11,45	1.946.500.000	1.005.283,35
BRESCIA	39.166	12,47	2.119.900.000	1.094.836,98
COMO	16.927	5,39	916.300.000	473.229,46
CREMONA	13.917	4,43	753.100.000	388.943,69
LECCO	10.451	3,33	566.100.000	292.366,25
LODI	8.070	2,57	436.900.000	225.640,02
MANTOVA	11.590	3,69	627.300.000	323.973,41
MILANO	123.390	39,27	6.675.900.000	3.447.814,61
PAVIA	15.535	4,94	839.800.000	433.720,50
SONDRIO	8.065	2,57	436.900.000	225.640,02
VARESE	31.073	9,89	1.681.300.000	868.318,98
Totale Lombardia	314.156	100,00	17.000.000.000	8.779.767,28

(*) Fonte dei dati: Pubblicazione del Ministero della Pubblica Istruzione Alunni, classi, dotazioni organiche del personale docente della scuola statale – Anno scolastico 2000/2001.

ALLEGATO «B»

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 articolo 4 comma 107*Piano di attuazione relativo all'annualità 2001 degli interventi di edilizia scolastica***Prospetto di assegnazione dello stanziamento di L. 17.000.000.000 (€ 8.779.765,28) alle amministrazioni provinciali**

Ente beneficiario	Opere ammesse da eseguire	Spesa ammessa in Lire	Edifici scolastici interessati	Importo contributo assegnato in Lire	Importo contributo mutuo assegnato in Euro
Provincia di BERGAMO	Risanamento e bonifica coperture ed elementi strutturali contenenti amianto – adeguamento norme di sicurezza	2.647.000.000	Istituti scolastici vari	1.946.500.000	1.005.283,35
Totale importi Provincia		2.647.000.000		1.946.500.000	1.005.283,35
Provincia di BRESCIA	Adeguamento norme sicurezza e agibilità	1.000.000.000	IPSC GOLGI di Brescia	700.000.000	361.519,83
	Adeguamento norme sicurezza e agibilità	1.000.000.000	Liceo Ginnasio ARNALDO di Brescia	700.000.000	361.519,83
	Adeguamento norme sicurezza e agibilità	500.000.000	Liceo Scientifico COPERNICO di Brescia	350.000.000	180.759,91
	Adeguamento norme sicurezza e agibilità	550.000.000	IPSIA FORTUNY di Brescia	369.900.000	191.037,41
Totale importi Provincia		3.050.000.000		2.119.900.000	1.094.836,98
Provincia di COMO	Adeguamento norme sicurezza, igiene, agibilità ed eliminazione barriere architettoniche	1.000.000.000	IPSCT PESSINA di Como	700.000.000	361.519,83
	Adeguamento norme sicurezza	840.000.000	IPSIA LEONARDO DA VINCI di Como	216.300.000	111.709,63
Totale importi Provincia		1.840.000.000		916.300.000	473.229,46
Provincia di CREMONA	Adeguamento norme sicurezza igiene, prevenzione incendi, infortuni e abbattimento barriere architettoniche	1.150.000.000	ITAS STANGA Cascina Abbazia	753.100.000	388.943,69
Totale importi Provincia		1.150.000.000		753.100.000	388.943,69
Provincia di LECCO	Adeguamento norme sicurezza	210.000.000	Liceo G.B. GRASSI di Lecco	108.000.000	55.777,35
	Adeguamento norme sicurezza	140.000.000	L.A. MEDARDO ROSSO – Lecco	72.000.000	37.184,90
	Adeguamento norme sicurezza	200.000.000	ITG BOVARA di Lecco	103.000.000	53.195,06
	Adeguamento norme sicurezza	350.000.000	ITG VIGANÒ di Merate	180.100.000	93.013,89
	Adeguamento norme sicurezza	200.000.000	ITC BACHELET di Oggiono	103.000.000	53.195,06
Totale importi Provincia		1.100.000.000		566.100.000	292.366,25
Provincia di LODI	Adeguamento norme sicurezza, igiene agibilità – eliminazione strutture contenenti amianto	750.000.000	Istituti vari	436.900.000	225.640,02

Ente beneficiario	Opere ammesse da eseguire	Spesa ammessa in Lire	Edifici scolastici interessati	Importo contributo assegnato in Lire	Importo contributo mutuo assegnato in Euro
Totale importi Provincia		750.000.000		436.900.000	225.640,02
Provincia di MANTOVA	Manutenzione straordinaria edificio	300.000.000	ITC PITENTINO di Mantova	150.000.000	77.468,53
	Manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche	300.000.000	Istituto d'Arte di Guidizzolo	150.000.000	77.468,53
	Manutenzione straordinaria per adeguamento norme sicurezza	500.000.000	Liceo FALCONE di Asola	327.300.000	169.036,34
Totale importi Provincia		1.100.000.000		627.300.000	323.973,41
Provincia di MILANO	Adeguamento normativo edificio	3.500.000.000	Liceo Classico BECCARIA – Milano	2.450.000.000	1.265.319,40
	Sostituzione serramenti a saliscendi rifacimento coperture	1.100.000.000	ITIS ALESSANDRINI – Abbiategrasso	770.000.000	397.671,81
	Sostituzione serramenti a saliscendi	1.000.000.000	ITCG MATTEI – Rho	700.000.000	361.519,83
	Sostituzione serramenti	4.000.000.000	CS PARCO NORD – Cinisello Balsamo	2.755.900.000	1.423.303,57
Totale importi Provincia		9.600.000.000		6.675.900.000	3.447.814,61
Provincia di PAVIA	Manutenzione straordinaria per adeguamento edificio	1.000.000.000	Liceo CAIROLI di Vigevano	700.000.000	361.519,83
	Manutenzione straordinaria per adeguamento edificio	210.000.000	Istituto MARAGLIANO di Voghera	139.800.000	72.200,67
Totale importi Provincia		1.210.000.000		839.800.000	433.720,50
Provincia di SONDRIO	Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza	624.200.000	Liceo Artistico di Morbegno e ITC per geometri e Liceo Scientifico di Chiavenna	436.900.000	225.640,02
Totale importi Provincia		624.200.000		436.900.000	225.640,02
Provincia di VARESE	Adeguamento norme sicurezza, igiene, agibilità ed eliminazione-barriere architettoniche	1.850.000.000	IPSIA PARMA di Saronno	1.295.000.000	668.811,68
	Adeguamento norme sicurezza, igiene, agibilità ed eliminazione-barriere architettoniche	1.050.000.000	Liceo Classico CRESPI di Busto Arsizio	386.300.000	199.507,30
Totale importi Provincia		2.900.000.000		1.681.300.000	868.318,98

ALLEGATO «C»

L.r. 5 gennaio 2000 n. 1 – art. 4 comma 107

Piano di attuazioni relativo all'annualità 2001 degli interventi di edilizia scolastica formulato in base alla graduatoria di priorità degli interventi presentati ai sensi della legge 23/1996 art. 4 – Piano annuale 1999 dalle Amministrazioni Comunali per gli edifici delle scuole materne e dell'obbligo per gli interventi di:

«Ristrutturazione, manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche»

LEGENDA:

«C.M.A.» contributo massimo attribuibile

N. posizione graduatoria l. 23/1996	Ente beneficiario	Opere ammesse da eseguire	Spesa ammessa in L./€	Edifici scolastici interessati	Importo contributo assegnato in L./€	% contributo assegnato
72	NERVIANO (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	656.000.000 338.795,73	MEDIA «LEONARDO DA VINCI»	328.000.000 169.397,86	50
74	CARUGO (CO)	adeguamento alle norme di sicurezza	230.160.000 118.867,72	ELEMENTARI E MEDIE «G. SALVADORI»	115.080.000 59.433,86	50
75	CAZZAGO S. MARTINO (BS)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	346.350.000 178.874,85	ELEMENTARE	173.175.000 89.437,42	50
76	PONTE IN VALTELLINA (SO)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	580.247.000 299.672,57	MEDIA INFERIORE ELEMENTARE MATERNA	435.185.000 224.754,30	75
78	SAMOLACO (SO)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	897.000.000 463.261,84	ELEMENTARI E MEDIE	594.700.000 307.136,92	C.M.A.
79	GARGNANO (BS)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	244.903.000 126.481,84	PALESTRA SCUOLA MEDIA	183.677.000 94.861,25	75
80	CASAZZA (BG)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	391.040.000 201.955,31	MEDIA «E. FERMI»	293.280.000 151.466,48	75
81	ROVETTA (BG)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	380.000.000 196.253,62	MEDIA STATALE «A. FANTONI»	285.000.000 147.190,22	75

<i>N. posizione graduatoria l. 23/1996</i>	<i>Ente beneficiario</i>	<i>Opere ammesse da eseguire</i>	<i>Spesa ammessa in L./€</i>	<i>Edifici scolastici interessati</i>	<i>Importo contributo assegnato in L./€</i>	<i>% contributo assegnato</i>
84	MARONE (BS)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	686.500.000 354.547,66	MEDIA «LUIGI EINAUDI»	514.875.000 265.910,75	75
85	MACCAGNO (VA)	adeguamento alle norme di sicurezza e agibilità	200.947.000 103.780,46	MEDIA IST.COMPRENS. MATERNA ELEM. MEDIA VIA OLIARI 1	150.710.000 77.835,22	75
86	FUSINE (SO)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	300.000.000 154.937,07	ELEMENTARE	270.000.000 139.443,36	90
88	CODOGNO (LO)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	1.233.917.000 637.264,95	MEDIA «OGNISSANTI»	594.700.000 307.136,92	C.M.A.
90	PIEVE EMANUELE (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	1.000.000.000 516.456,90	MEDIA «A. VIVALDI»	500.000.000 258.228,45	50
92	CASTIGLIONE D'ADDA (LO)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	279.287.000 144.239,70	ELEMENTARE VIA XX SETTEMBRE	139.643.000 72.119,59	50
94	ARESE (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	550.000.000 284.051,29	ELEMENTARE «S. PELLICO»	275.000.000 142.025,65	50
103	ROMANENGO (CR)	abbattimento barriere architettoniche	674.700.000 348.453,47	ELEMENTARI	506.025.000 261.340,10	75
105	MORBEGNO (SO)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	323.000.000 166.815,58	MEDIA «E. VANONI»	161.500.000 83.407,79	50
108	COMO (CO)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	459.500.000 237.311,95	ELEMENTARE «VENINI»	229.750.000 118.655,97	50
110	SONDRIO (SO)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	910.000.000 469.975,78	ELEMENTARE «RACCHETTI»	455.000.000 234.987,89	50
111	VILLA CARCINA (BS)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	887.500.000 458.355,50	MEDIA «TERESIO OLIVELLI»	443.750.000 229.177,75	50
117	ALZANO LOMBARDO (BG)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	318.000.000 164.233,29	ELEMENTARE «NORIS»	159.000.000 82.116,65	50
130	CREMONA (CR)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	243.600.000 125.808,90	MATERNA «S. GIORGIO»	121.800.000 62.904,45	50
133	SARONNO (VA)	manutenzione coperture palestre	138.000.000 71.271,05	SCUOLE VARIE	69.000.000 35.635,53	50
142	S. ANGELO LODIGIANO (LO)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	595.650.000 307.627,55	ELEMENTARE VIA MORZENTI	297.825.000 153.813,78	50
143	MANTOVA (MN)	adeguamento alle norme di igiene e agibilità	127.000.000 65.590,03	MEDIA «L.B. ALBERTI»	63.500.000 32.795,01	50
146	SAN DONATO MILANESE (MI)	manutenzione straordinaria tetto	499.500.000 257.970,22	MEDIA «G. GALILEI»	249.750.000 128.985,11	50
147	SESTO S. GIOVANNI (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	1.766.600.000 912.372,76	ELEMENTARE «PASCOLI»	594.700.000 307.136,92	C.M.A.
159	CESANO MADERNO (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	1.100.000.000 568.102,59	ELEMENTARE «M.L. KING»	550.000.000 284.051,29	50
161	SAMARATE (VA)	adeguamento alle norme di sicurezza	120.000.000 61.974,83	ELEMENTARE «DON C. COZZI»	60.000.000 30.987,41	50
169	SERMIDE (MN)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene e agibilità	287.080.000 148.264,45	ELEMENTARE F.LLI BANDIERA	143.540.000 74.132,22	50
178	BRESSO (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene e agibilità	705.240.000 364.226,06	ELEMENTARE (EX MEDIA) «A. MANZONI»	352.620.000 182.113,03	50
225	ALBIATE (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	735.400.000 379.802,40	ELEMENTARE «UNGARETTI»	367.700.000 189.901,20	50
227	MALGRATE (LC)	adeguamento alle norme di sicurezza	250.000.000 129.114,22	ELEMENTARE/MEDIA VIA GAGGIO	187.500.000 96.835,67	75
234	VALGOGLIO (BG)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	324.000.000 167.332,04	MATERNA «GIOVANNI XXIII»	291.600.000 150.598,83	90
236	VIGOLO (BG)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architet.	165.000.000 85.215,39	ELEMENTARE «COSTA»	148.500.000 76.693,85	90
237	CARONNO VARESI (VA)	adeguamento alle norme di sicurezza e agibilità	500.000.000 258.228,45	ELEMENTARE «L. SACCO»	250.000.000 129.114,22	50

N. posizione graduatoria l. 23/1996	Ente beneficiario	Opere ammesse da eseguire	Spesa ammessa in L./€	Edifici scolastici interessati	Importo contributo assegnato in L./€	% contributo assegnato
244	PIOLTELLO (MI)	manutenzione straordinaria	250.000.000 129.114,22	MEDIA «G. DI VITTORIO»	125.000.000 64.557,11	50
250	BIASSONO (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza	337.837.000 174.478,25	MEDIA «VERRI»	168.918.000 87.238,87	50
253	GAMBOLÒ (PV)	adeguamento alle norme di sicurezza e agibilità	725.100.000 374.482,90	MEDIA «G. MARCONI»	362.550.000 187.241,45	50
261	PREVALLE (BS)	adeguamento alle norme di sicurezza	239.500.000 123.691,43	MEDIA «G. VERGA»	119.750.000 61.845,71	50
268	REVERE (MN)	adeguamento alle norme di sicurezza agibilità e abbatt. barr. Archit.	166.000.000 85.731,85	ELEMENTARE «DON GRAZIOLI»	124.500.000 64.298,88	75
279	SAN GIULIANO MILANESE (MI)	abbattimento barriere architettoniche	201.600.000 104.117,71	ELEMENTARE «MONTESSORI»	100.800.000 52.058,86	50
283	SAREZZO (BS)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	508.000.000 262.360,10	MEDIA «G. LA PIRA»	254.000.000 131.180,05	50
287	CASTELLANZA (VA)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene e agibilità	640.000.000 330.532,42	ELEMENTARE «E. DE AMICIS»	320.000.000 165.266,21	50
290	DARFO BOARIO TERME (BS)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	304.300.000 157.157,83	MEDIA «UNGARETTI»	152.150.000 78.578,92	50
291	GARDONE V.T. (BS)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene e agibilità	729.800.000 376.910,24	ELEMENTARE «H.C. ANDERSEN»	364.900.000 188.455,12	50
334	MANERBIO (BS)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	687.000.000 354.805,89	ELEMENTARE VIA GALLIANO 10	343.500.000 177.402,94	50
337	CANEGRATE (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	660.000.000 340.861,55	ELEMENTARE «A. MORO»	330.000.000 170.430,78	50
345	SEVESO (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	712.000.000 367.717,31	MEDIA «L. DA VINCI»	356.000.000 183.858,66	50
350	COLOGNO MONZESE (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	599.900.000 309.822,49	MEDIA «MARCONI»	299.950.000 154.911,25	50
352	PADERNO DUGNANO (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza	304.000.000 157.002,90	ELEMENTARE «E. DE MARCHI»	152.000.000 78.501,45	50
417	DESENZANO DEL GARDA (BS)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	410.000.000 211.747,33	MEDIA «CATULLO»	205.000.000 105.873,66	50
426	REZZATO (BS)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	712.000.000 367.717,31	MEDIA «G. PERLASCA»	356.000.000 183.858,66	50
457	CUSANO MILANINO (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	605.500.000 312.714,65	ELEM. «PAPA GIOVANNI XXIII»	302.750.000 156.357,33	50
471	ROZZANO (MI)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	500.000.000 258.228,45	MEDIA «VERGA»	250.000.000 129.114,22	50
491	BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)	adeguamento alle norme di igiene e agibilità	227.624.000 117.557,99	ELEMENTARE VIA LOCATELLI	113.812.000 58.778,99	50
511	PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)	adeguamento alle norme di igiene	260.000.000 134.278,79	ELEMENTARE VIA MARZOLI	130.000.000 67.139,40	50
588	BERGAMO (BG)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	1.700.000.000 877.976,73	MEDIA «DONADONI»	594.700.000 307.136,92	C.M.A
621	MOTTEGGIANA (MN)	adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e abbatt. Barr. Architett.	208.559.000 107.711,73	ELEMENTARE «F. FOCHESATI»	156.419.000 80.783,67	75
667	VOGHERA (PV)	adeguamento alle norme di sicurezza	1.100.000.000 568.102,59	MATERNE/ELEM./MEDIE VARIE	550.000.000 284.051,29	50
695	COMUN NUOVO (BG)	adeguamento alle norme di sicurezza e agibilità	78.144.000 40.358,01	MEDIA «T. TASSO»	58.608.000 30.268,51	75
770	MONTAGNA IN VALTELLINA (SO)	adeguamento alle norme di sicurezza	203.616.000 105.158,89	ELEMENTARE VIA ROMA	152.608.000 78.815,45	75
TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI AI COMUNI L. €					17.000.000.000 8.779.767,28	

ALLEGATO «D»

L.r. 5 gennaio 2001, n. 1 – art. 4 comma 107

Graduatoria di priorità degli interventi riconfermati presentati ai sensi della l. 23/1996 art. 4 – Piano annuale 1999 dalle Amministrazioni Comunali per gli edifici delle scuole materne e dell'obbligo per gli interventi di:

«Ristrutturazione, manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche»

LEGENDA:

«C.M.A.» contributo massimo attribuibile

N. posiz. graduat. l. 23/1996	Punt.	Amm.ne Com.le richiedente	Prov.	Ordine di scuola	M	Abitanti	Imp. richiesto	% attr.	Contr. concesso
72	33	NERVIANO	MI	MEDIA «LEONARDO DA VINCI»		15.758	656.000.000	50	328.000.000
74	33	CARUGO	CO	ELEMENTARI E MEDIE G. SALVADORI 25 APRILE 6 – 8		4.787	230.160.000	50	115.080.000
75	33	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	ELEMENTARE		8.863	346.350.000	50	173.175.000
76	32	PONTE IN VALTELLINA	SO	MEDIA INFERIORE – ELEMENTARE – MATERNA VARIE P.ZZA DEGLI UFFICI – VIA GINNASIO – VIA DELL'ASILO	X	2.239	580.247.000	75	435.185.000
77	32	SAMOLACO	SO	ELEMENTARI E MEDIE VIA NAZIONALE	X	2.780	897.000.000	C.M.A.	594.700.000
79	32	GARGNANO	BS	PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA REPUBBLICA N. 14	X	3.211	244.903.000	75	183.677.000
80	32	CASAZZA	BG	MEDIA E. FERMI VIA BROLI	X	3.266	391.040.000	75	293.280.000
81	32	ROVETTA	BG	MEDIA STATALE «A. FANTONI» VIALE PAPA GIOVANNI XXIII N. 10	X	2.806	380.000.000	75	285.000.000
84	32	MARONE	BS	MEDIA LUIGI EINAUDI VIA BORGO NUOVO 3	X	3.065	686.500.000	75	514.875.000
85	32	MACCAGNO	VA	MEDIA IST. COMPRENS. MATERNA ELEM. MEDIA VIA SILVIO OLIVARI 1	X	2.288	200.947.000	75	150.710.000
86	32	FUSINE	SO	ELEMENTARE CEDRASCO 1	X	652	300.000.000	90	270.000.000
88	32	CODOGNO	LO	MEDIA OGNISSANTI VIA CAVOUR 24		14.136	1.233.917.000	C.M.A.	594.700.000
90	32	PIEVE EMANUELE	MI	MEDIA ANTONIO VIVALDI VIA VIQUARTERIO		15.634	1.000.000.000	50	500.000.000
92	32	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	ELEMENTARE VIA XX SETTEMBRE		4.524	279.287.000	50	139.643.000
94	32	ARESE	MI	ELEMENTARE «SILVIO PELLICO» VIA COL DI LANA N. 15		18.612	550.000.000	50	275.000.000
103	32	ROMANENGO	CR	ELEMENTARI F.LLI DEI BRAZZI		2.231	674.700.000	75	506.025.000
105	30	MORBEGNO	SO	MEDIA E. VANONI VIA AMBROSETTI	X	10.765	323.000.000	50	161.500.000
108	30	COMO	CO	ELEMENTARE VENINI FIUME	X	87.059	459.500.000	50	229.750.000
110	30	SONDRIO	SO	ELEMENTARE RACCHETTI VIA VANONI, 32	X	22.097	910.000.000	50	455.000.000
111	30	VILLA CARCINA	BS	MEDIA TERESIO OLIVELLI VIA ROMA 9	X	10.120	887.500.000	50	443.750.000
117	30	ALZANO LOMBARDO	BG	ELEMENTARE «NORIS» VIA ROMA 19	X	11.864	318.000.000	50	159.000.000
130	30	CREMONA	CR	MATERNA S. GIORGIO VIA S. MARIA IN BETLEM 36	X	74.113	243.600.000	50	121.800.000
133	30	SARONNO	VA	ELEM. MEDIA IGNOTO MILITI L. DA VINCI BASCAPÈ		38.643	138.000.000	50	69.000.000
142	30	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	ELEMENTARE VIALE RICCARDO MORZENTI		11.277	595.650.000	50	297.825.000
143	30	MANTOVA	MN	SCUOLA MEDIA L. B. ALBERTI		53.065	127.000.000	50	63.500.000
146	30	SAN DONATO MILANESE	MI	MEDIA G. GALILEI VIA GRAMSCI		31.831	499.500.000	50	249.750.000
147	30	SESTO SAN GIOVANNI	MI	ELEMENTARE PASCOLI VIA MILANO 220		86.721	1.766.600.000	C.M.A.	594.700.000
159	30	CESANO MADERNO	MI	ELEMENTARE M. L. KING P.ZZA DUCA D'AOSTA		31.934	1.100.000.000	50	550.000.000
161	30	SAMARATE	VA	ELEMENTARE DON CARLO COZZI VIA DE AMICIS		15.107	120.000.000	50	60.000.000
169	30	SERMIDE	MN	ELEMENTARE COMUNALE VIA F.LLI BANDIERA		7.008	287.080.000	50	143.540.000
178	30	BRESSO	MI	ELEMENTARE (EX MEDIA) «A. MANZONI»		30.119	705.240.000	50	352.620.000
225	29	ALBIATE	MI	ELEMENTARE «UNGARETTI» VIA RIMEMBRANZE		4.420	735.400.000	50	367.700.000
227	27	MALGRATE	LC	ELEMENTARE E MEDIA VIA GAGGIO	X	4.137	250.000.000	75	187.500.000
234	27	VALGOGLIO	BG	MATERNA GIOVANNI XXIII GIOVANNI XXIII	X	616	324.000.000	90	291.600.000
236	27	VIGOLO	BG	ELEMENTARE COSTA	X	656	165.000.000	90	148.500.000
237	27	CARONNO VARESI	VA	ELEMENTARE LUIGI SACCO VIA PIAVE 1		4.419	500.000.000	50	250.000.000
244	27	PIOLTELLO	MI	MEDIA INFERIORE G. DI VITTORIO, VIA BIZET		34.165	250.000.000	50	125.000.000
250	27	BIASSONO	MI	SCUOLA MEDIA VERRI		10.017	337.837.000	50	168.918.000
253	27	GAMBOLÒ	PV	MEDIA G. MARCONI CORSO GARIBALDI		7.654	725.100.000	50	362.550.000
261	27	PREVALLE	BS	MEDIA G. VERGA VIA DE GASPERI, 33		4.354	239.500.000	50	119.750.000
268	27	REVERE	MN	ELEMENTARE DON BARTOLOMEO GRAZIOLI P.ZZA CASTELLO 10		2.678	166.000.000	75	124.500.000
279	26	SAN GIULIANO MILANESE	MI	ELEMENTARE MONTESSORI PIAZZA ITALIA		33.106	201.600.000	50	100.800.000
283	25	SAREZZO	BS	MEDIA G. LA PIRA VIA VERDI	X	11.044	508.000.000	50	254.000.000
287	25	CASTELLANZA	VA	ELEMENTARE E. DE AMICIS		15.586	640.000.000	50	320.000.000
290	25	DARFO BOARIO TERME	BS	ELEMENTARE VIA GHISLANDI	X	13.206	304.300.000	50	152.150.000
291	25	GARDONE V.T.	BS	ELEMENTARE H.C. ANDERSEN	X	10.862	729.800.000	50	364.900.000
334	25	MANERBIO	BS	ELEMENTARE GALLIANO 10		12.242	687.000.000	50	343.500.000
337	25	CANEGRATE	MI	ELEMENTARE A. MORO VIA REDIPUGLIA 8		11.213	660.000.000	50	330.000.000
345	25	SEVESO	MI	MEDIA L. DA VINCI VIA DE GASPERI 5		17.672	712.000.000	50	356.000.000
350	25	COLOGNO MONZESE	MI	MEDIA MARCONI EMILIA 1		51.343	599.900.000	50	299.950.000

N. posiz. graduat. l. 23/1996	Punt.	Amm.ne Com.le richiedente	Prov.	Ordine di scuola	M	Abitanti	Imp. richiesto	% attr.	Contr. concesso
352	25	PADERNO DUGNANO	MI	ELEMENTARE E. DE MARCHI VIA IV NOVEMBRE 49		43.963	304.000.000	50	152.000.000
417	25	DESENZANO DEL GARDA	BS	MEDIA V. CATULLO PACE		21.183	410.000.000	50	205.000.000
426	25	REZZATO	BS	SCUOLA MEDIA «G. PERLASCA» VIA L. DA VINCI		11.460	712.000.000	50	356.000.000
457	25	CUSANO MILANINO	MI	ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII V.LE ROMA, 27		21.357	605.500.000	50	302.750.000
471	25	ROZZANO	MI	MEDIA VERGA VIA GAROFANI		37.660	500.000.000	50	250.000.000
491	25	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	ELEMENTARE VIA LOCATELLI		4.593	227.624.000	50	113.812.000
511	25	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	ELEMENTARE VIA MARZOLI		16.270	260.000.000	50	130.000.000
588	25	BERGAMO	BG	MEDIA DONADONI		114.936	1.700.000.000	C.M.A.	594.700.000
621	25	MOTTEGGIANA	MN	ELEMENTARE FRANCESCO FOCHESATI ROMA 14		1.812	208.559.000	75	156.419.000
667	24	VOGHERA	PV	MATERNE/ELEMENTARI/MEDIE VARIE		40.483	1.100.000.000	50	550.000.000
695	23	COMUN NUOVO	BG	MEDIA T. TASSO VIA MARCONI 1		2.658	78.144.000	75	58.608.000
770	5	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	ELEMENTARE VIA ROMA 2	X	3.031	203.616.000	75	152.608.000

[BUR2001019]

[5.2.0]

D.G.R. 23 NOVEMBRE 2001 - N. 7/6984

Approvazione delle modifiche relative all'intervento «"Sistemazione del nodo stradale di l.go Decorati al Valor Civile, con realizzazione del viadotto di sovrappasso in Comune di Bergamo" compreso nel sub-progetto "Riqualficazione dei nodi critici e strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo"» già approvato con d.c.r. n. VII/47 del 17 ottobre 2000 ai sensi della l.r. 31/96, a seguito del parere espresso dalla Commissione consiliare

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare le modifiche relative all'intervento «"Sistemazione del nodo stradale di l.go Decorati al Valor Civile, con realizzazione del viadotto di sovrappasso in comune di Bergamo" compreso nel sub-progetto "Riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo"» già approvato con d.c.r. n. VII/47 del 17 ottobre 2000 ai sensi della l.r. 31/96, risultanti dagli allegati contrassegnati A); B); C); D) ed E) parte integrante del presente provvedimento (omissis) (1).

Il segretario: Sala

(1) Copia degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso Giunta Regionale - Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - Unità Organizzativa Strumenti Finanziari Integrati.

ALLEGATI ALLA D.G.R. 7/6984 DEL 23 NOVEMBRE 2001

«Approvazione delle modifiche relative all'intervento "Sistemazione del nodo stradale di L.go Decorati al Valor Civile, con realizzazione del viadotto di sovrappasso in Comune di Bergamo" compreso nel sub-progetto "Riqualficazione dei nodi critici e strade di collegamento del sistema tangenziale di Bergamo" già approvato con d.c.r. n. VII/47 del 17 ottobre 2000 ai sensi della l.r. 31/96». A seguito del parere espresso dalla Commissione consiliare

Allegati che costituiscono parte integrante:

A = schema tipo con modifiche relativo al progetto «"Riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo" Intervento n. 1 "Largo Decorati al Valor civile" modificato»;

B = Progetto definitivo (omissis)

B/1 Elenco allegati (omissis)

B/1.1 Relazione generale (omissis)

B/1.2 Relazione geologica (omissis)

B/2 Inserimento urbanistico (omissis)

B/3 Corografia (omissis)

B/4.1 Inquadramento generale (omissis)

B/4.2.1 Planimetria di progetto (tratto 1) (omissis)

B/4.2.2 Planimetria di progetto (tratto 2) (omissis)

B/5.1 Profilo longitudinale tracciato principale (omissis)

B/5.2 Profilo longitudinale rampa AB (omissis)

B/5.3 Profilo longitudinale rampa BC (omissis)

B/6 Sezioni tipo (omissis)

B/7.1.1 Sezioni trasversali tracciato principale (da sez. n. 1 a sez. n. 16) (omissis)

B/7.1.2 Sezioni trasversali tracciato principale (da sez. n. 17 a sez. n. 28) (omissis)

B/7.2 Sezioni trasversali rampa «AB» (omissis)

B/7.3 Sezioni trasversali rampa «BC» (omissis)

B/8.1 Galleria artificiale L = 27.50.00m (Pianta, sezioni e particolare costruttivo) (omissis)

B/8.2 Galleria artificiale L = 30.00m (Pianta, sezioni e particolare costruttivo) (omissis)

B/8.3 Gallerie: relazione di predimensionamento (omissis)

B/9.1 Sottopasso scatolare 8.00 x 5.00m: carpenteria (omissis)

B/9.2 Sottopasso 8.00 x 5.00 m: relazione di predimensionamento (omissis)

B/10.1 Muri in C.A. e diaframmi - carpenteria (omissis)

B/10.2 Muri in C.A. e diaframmi - relazione di predimensionamento (omissis)

B/11.1 Sistema smaltimento acque: planimetria (omissis)

B/11.2 Sistema smaltimento acque: particolari costruttivi (omissis)

B/12 Planimetria segnaletica verticale (omissis)

B/13 Planimetria impianto di illuminazione (omissis)

B/14 Planimetria ubicazione sottoservizi principali (omissis)

B/15 Piano particellare ed elenco ditte (omissis)

B/16.1 Computo metrico estimativo (omissis)

B/16.2 Stima dei lavori (omissis)

B/16.3 Elaborato grafico illustrativo allegato al piano particellare d'esproprio delle aree (omissis)

C = scheda prevista dall'art. 3 - comma IV - l.r. 31/96;

D = parere esperto d'area sul progetto (omissis);

E = Verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 18 luglio 2001 (omissis)

ALLEGATO C

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo - Ripresentazione al Nucleo di Valutazione del progetto n. 1: Largo Decorati al Valor civile.

Obiettivi e risultati: Riqualfica del nodo critico di Largo Decorati al Valor civile con miglioramento dell'accessibilità viabilistica delle Valli Brembana (S.S. n. 470) e Seriana (S.P. n. 35 e S.S. n. 671) al sistema tangenziale e autostradale di Bergamo. Realizzazione del I lotto, I stralcio funzionale della tangenziale est di Bergamo con una tipologia progettuale compatibile con l'intero tracciato.

Il progetto proposto risulta inserito nell'Aggiornamento al Piano operativo dell'Attività di progetto 8.4.4. «Miglioramento dell'accessibilità viaria delle aree periferiche», validato in

CO.DI.GE. il 18 novembre 1999 ed è coerente con l'obiettivo cestonale 8.3.2.1 «Attuazione interventi già finanziati ex l.r. 31/96 secondo la tempistica definita negli specifici accordi».

Risorse impiegate: Il costo complessivo dell'opera da realizzare è pari a L. 12.250 milioni (€ 6.326.597,01).

La Provincia di Bergamo parteciperà alla spesa per complessive L. 2.600 milioni (€ 1.342.787,94) già stanziata nel bilancio 2001, mentre il Comune di Bergamo provvederà con L. 5.550 milioni (€ 2.866.335,80) nella annualità 2001.

La Regione Lombardia ha stanziato il finanziamento dell'opera con d.g.r. n. 3867 del 23 marzo 2001 per complessive L. 4.100.000.000 (€ 2.117.473,29), di cui L. 2.400 milioni (€ 1.239.496,56) nel 2001 e L. 1.700 (€ 877.976,729) nel 2002, di cui si chiede conferma al Nucleo di Valutazione. Soggetto beneficiario del contributo regionale: Provincia di Bergamo.

Soggetti responsabili: Comune di Bergamo, soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi.

Localizzazione territoriale: Comune di Bergamo.

Durata progetto, attuazione e previsione di spesa: Approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Bergamo entro giugno 2001.

Inizio lavori entro novembre 2001; completamento opere in un anno; inizio esercizio nel dicembre 2002.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi: Tramite le strutture regionali ed in particolare il Servizio Opere di Viabilità saranno effettuati i necessari sopralluoghi e le opportune verifiche di natura tecnica ed economica, sia in corso d'opera che in fase di collaudo.

L.R. 31/96 – RIPRESENTAZIONE AL NUCLEO DEL PROGETTO: «LARGO DECORATI AL VALOR CIVILE»

QUADRO RIEPILOGATIVO DI RAFFRONTO

	PROGETTO APPROVATO	NUOVO PROGETTO	NOTE
Tipologia progettuale	Sovrappasso verso la direttrice Valserriana	Sottopasso verso la direttrice Valbrenbana	Congruià con la tipologia progettuale ed il tracciato della tangenziale est di Bergamo, in corso di progettazione
Costo complessivo	L. 9.510.000.000	L. 12.250.000.000	
Finanziamento provincia di Bergamo	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	Contributo invariato
Finanziamento comune di Bergamo	L. 2.810.000.000	L. 5.550.000.000	
Finanziamento Regione Lombardia	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	Contributo invariato

[BUR20010110]

[3.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 – N. 7/7169

Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 16 «Nuova disciplina relativa all'albo regionale e dell'attività delle associazioni Pro-Loco»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della legge 25 ottobre 2001, n. 16 «Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-Loco», allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

DOCUMENTO TECNICO

Individuazione capitoli spesa

UPB	Capitoli
2.3.5.2.2.44 «Qualificazione e innovazione degli strumenti turistici sul territorio»	2.5.3.2.2.44.1031 la cui descrizione è così modificata «Contributi alle associazioni Pro-Loco per la promozione turistica ed alle loro unioni» art. 7

[BUR20010111]

[3.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 – N. 7/7183

Accreditamento della RSA «Casa Santa Maria» con sede in frazione Laxolo – Brembilla (BG)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, la residenza sanitario-assistenziale «Casa Santa Maria» con sede in frazione Laxolo – Brembilla (BG), gestita dalla «Parrocchia San Lorenzo Martire» Opera Pia CARITAS, per n. 21 posti letto per ospiti non autosufficienti totali, dei quali n. 17 riservati ad ospiti provenienti da Milano, in virtù della convenzione stipulata con l'amministrazione comunale di Milano ed autorizzata con decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 18 gennaio 2001, n. 1168;

2) di stabilire che le prestazioni erogate con riferimento ai 17 posti letto aggiuntivi, potranno essere remunerate esclusivamente in quanto rivolte a cittadini residenti nel comune di Milano;

3) di riconoscere la tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo;

4) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul fondo sanitario regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente agli ospiti rette al netto dei finanziamenti qui riconosciuti;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente la ASL di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alla stessa in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla commissione consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010112]

[3.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 – N. 7/7184

Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «San Giuseppe» con sede in Dalmine (BG) – Finanziamento a carico del fondo sanitario per l'anno 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitaria Assistenziale «San Giuseppe» con sede in Dalmine (BG) gestita dalla fondazione «San Giuseppe ONLUS» di Dalmine per n. 88 posti letto per ospiti non autosufficienti totali, alla tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Bergamo;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul fondo sanitario regionale le rette a carico degli 88 ospiti NAT, dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 24 luglio 1998, n. 37709;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla commissione consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010113]

[3.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7185

Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Istituto geriatrico f.lli Paolo e Tito Molina», con sede in Varese, ai fini del trasferimento in RSA di ospiti dimessi dall'ex ospedale psichiatrico di Varese - padiglione Monteggia - Finanziamento a carico del fondo sanitario per l'anno 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di ampliare l'accreditamento della RSA «Istituto geriatrico f.lli Paolo e Tito Molina» con sede in Varese, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, per n. 60 posti letto per ospiti non autosufficienti totali alla tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Varese;

2) di dare atto che l'accreditamento in questione è motivato dall'esigenza dell'ASL di Varese di cessare la gestione diretta del padiglione Monteggia dell'ex ospedale psichiatrico, relativamente all'assistenza di ospiti anziani dimessi e classificati di «fascia B» ed al loro conseguente trasferimento in RSA;

3) di dare atto che l'accreditamento in oggetto non comporta oneri aggiuntivi e che l'ASL di Varese continuerà a garantire, per i pazienti coinvolti nel trasferimento, la copertura del costo complessivo dei ricoveri;

4) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

5) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 24 luglio 1998, n. 37709;

6) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

7) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

8) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

9) di disporre la comunicazione del presente atto alla commissione consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

10) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010114]

[3.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7186

Modifica del volume di presentazioni dell'Istituto di Riabilitazione ex art. 26 l. n. 833/78, «Centro Ripamonti - ONLUS» con sede in Cusano Milanino (MI)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- di modificare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, il volume delle prestazioni ambulatoriali presso l'Istituto di Riabilitazione «Centro Ripamonti - ONLUS» con sede in Cusano Milanino, nel modo seguente:

da n. 10450 trattamenti ambulatoriali individuali annui, a 14.000;

- di riconoscere per le prestazioni erogate, la tariffa stabilita con d.g.r. n. 3130 del 19 gennaio 2001, precisando che la remunerazione annua massima sarà pari a L. 918.400.000 e che il maggior onere derivante, pari a L. 232.880.000 su base annua, viene assunto direttamente dall'ASL di Milano 3 - Monza -;

- di dare pertanto atto che l'onere aggiuntivo rientra nel budget già assegnato alla ASL stessa per le prestazioni socio sanitarie integrante per l'anno 2001 e non comporta alcuna ridefinizione del budget medesimo;

- di provvedere alla comunicazione del presente atto all'ente interessato nonché all'ASL territorialmente competente;

- di provvedere alla comunicazione del presente atto alla competente commissione consiliare;

- di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010115]

[3.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7188

L.r. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia» - art. 4, comma 4-bis - Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali e al comune di Milano di finanziamenti per l'attivazione di progetti finalizzati a contrastare il fenomeno della violenza, anche sessuale e maltrattamento delle donne

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare un programma di interventi, in attuazione dell'art. 4, comma 4-bis della l.r. n. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia», atti a contrastare sul territorio regionale la violenza, l'abuso e il maltrattamento delle donne attraverso l'attivazione di progetti finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) promozione dell'associazionismo femminile e dei gruppi di auto-mutuo aiuto a contrasto della violenza, anche sessuale e maltrattamento nei confronti delle donne;

b) informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della violenza, anche sessuale e del maltrattamento delle donne;

c) sostegno psicologico, educativo, sociale, sanitario e legale all'interno dei programmi dei centri di accoglienza e di ascolto e delle attività di gestione delle case di accoglienza;

d) accompagnamento all'autonomia con particolare riferimento a programmi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo;

2. di individuare i soggetti gestori degli interventi di cui al precedente punto 1 nei seguenti soggetti:

- pubblici;
- organismi del privato sociale;
- che nel proprio statuto prevedano specifici interventi finalizzati a prevenire, contrastare e sostenere le donne vittime della violenza, anche sessuale e del maltrattamento;
- che, sul territorio regionale, siano attualmente impegnati in programmi e interventi volti a contrastare e a riparare gli effetti della violenza, anche sessuale e del maltrattamento delle donne;

3. di individuare nelle ASL e nel comune di Milano i soggetti istituzionali cui compete promuovere e garantire, sui propri territori:

- la promozione di progetti finalizzati a prevenire, contrastare e sostenere le donne vittime della violenza, anche sessuale e del maltrattamento;
- la programmazione degli interventi, garantendo il necessario raccordo con i soggetti pubblici e privati che si occupano del problema sopra esplicitato e in particolare con gli interventi dei consultori familiari pubblici e privati accreditati;
- la valutazione dei progetti;
- l'assegnazione delle risorse;
- il monitoraggio, la verifica, il controllo della rendicontazione dei progetti attivati;

4. di stabilire che il cofinanziamento regionale, per ogni singolo progetto sarà pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso;

5. di stabilire inoltre che per «costo complessivo del progetto» si intende la somma risultante sia dai costi effettivi sostenuti per l'attivazione del progetto:

- personale retribuito (dipendente o a prestazione);
- spese di gestione (escluse le spese per interventi strutturali, ammortamento mutui, acquisto immobili e manutenzione straordinaria);
- costo delle attrezzature;
- sia dalla valorizzazione delle attività volontarie e/o delle donazioni (escluse quelle relative a interventi strutturali, ammortamento mutui, immobili e manutenzione straordinaria) se presenti;

6. di riservare per il finanziamento del suddetto programma la somma complessiva di L. 1.200.000.000 (€ 619.748,28) del bilancio regionale a valere sull'UPB 3.6.2.1.2.91.5109 esercizio 2001 che dispone delle necessarie disponibilità di competenza e di cassa;

7. di ripartire e assegnare alle ASL e al comune di Milano la somma complessiva di L. 1.200.000.000 (€ 619.748,28) sulla base della popolazione femminile assistita 15/65 anni presente sui singoli territori, come evidenziato nell'allegata tabella 1 che forma parte integrante del presente atto;

8. di rinviare a successivi decreti del direttore generale famiglia e solidarietà sociale l'impegno e la liquidazione alle ASL e al comune di Milano delle relative quote spettanti.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO 1

L.r. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia» art. 4, comma 4-bis

Tab. 1 - Quote di riparto alle ASL - Comune di Milano
Dati ISTAT 1998

Beneficiari	Popolazione femminile	%	Ripartizione finanziamento L.	Ripartizione finanziamento euro
ASL Bergamo	334.879	10,47%	125.632.508	64.883,78
ASL Brescia	345.570	10,80%	129.643.322	66.955,19
ASL Como	192.057	6,00%	72.051.704	37.211,60
ASL Cremona	113.762	3,56%	42.678.715	22.041,72
ASL Lecco	107.091	3,35%	40.176.037	20.749,19
ASL Lodi	72.693	2,27%	27.271.355	14.084,48
ASL Mantova	126.955	3,97%	47.628.173	24.597,90
ASL Milano 1	333.879	10,44%	125.257.351	64.690,02

Beneficiari	Popolazione femminile	%	Ripartizione finanziamento L.	Ripartizione finanziamento euro
ASL Milano 2	195.025	6,10%	73.165.173	37.786,66
ASL Milano 3	363.822	11,37%	136.490.704	70.491,57
ASL Pavia	168.393	5,26%	63.173.967	32.626,63
ASL Sondrio	61.067	1,91%	22.909.769	11.831,91
ASL Vallecarnonica-Sebino	33.147	1,04%	12.435.360	6.422,33
ASL Varese	286.964	8,97%	107.656.817	55.600,11
Comune di Milano	463.349	14,49%	173.829.045	89.775,21
LOMBARDIA	3.198.653	100%	1.200.000.000	619.748,28

[BUR20010116]

[4.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7238

Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3150 del 18 ottobre 2001 - Approvazione del piano degli interventi straordinari per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate per l'eliminazione delle situazioni di pericolo nei territori dei comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 30-31 agosto del 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, in conformità alle norme e per le motivazioni espresse in premessa, il piano degli interventi straordinari per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e per l'eliminazione delle situazioni di pericolo nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 30-31 agosto, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di riservarsi la facoltà di procedere con ulteriore deliberazione a rimodulazione e integrazione del suddetto piano in relazione a sopravvenuti approfondimenti ed alla necessità di definire priorità di intervento;

3. di trasmettere il piano degli interventi straordinari al dipartimento della protezione civile presso il ministero dell'interno per la presa d'atto, come previsto dall'art. 1 comma 2 dell'ordinanza n. 3150/2001;

4. di disporre che, per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi, sia applicato l'art. 6, comma 4, dell'ordinanza 11 luglio 2001 n. 3143 che autorizza, in rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme:

- legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216 e 18 novembre, n. 415, art. 6, comma 5, ed artt. 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 le disposizioni del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegata all'applicazione delle suindicate norme;

- d.lgs. 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 65, artt. 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

- d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

- d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, artt. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

5. di provvedere alla copertura finanziaria degli interventi indicati nel piano di interventi straordinari con priorità 1 per un importo complessivo di L. 24.952.765.462 (€ 12.877.027,87) a valere sull'UPB 4.10.3.5.3.111 - cap. 5610 facente capo alla direzione generale opere pubbliche, politiche per la casa e protezione civile sulle economie derivanti dagli interventi previsti dall'ordinanza 3143 dell'11 luglio 2001;

6. di disporre la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ORDINANZA 3150/2001

Numero intervento	Priorità	Comune	Ente attuatore	Tipo scheda	Descrizione danni e interventi	Importo	
						Lire	Euro
1	1	Algua	Amm.ne com.le	B1	Pulizia tombotti sulle strade nelle frazioni Pagliaro, Frerola, Rosolo, Sambusita, ecc.	7.000.000	3.615,20
2	1	Algua	Regione	P.i.	Franamento argine a monte e a ridotto dell'albergo «Tranquilla» in località Rosolo SP 27 – Realizzazione di una scogliera e di un muro in pietrame e cls	70.000.000	36.151,98
3	1	Algua	Amm.ne com.le	B2	Formazione scogliere lungo il torrente Serina nella località Rosolo, ex Ighetti Molino e Grumello	120.000.000	61.974,83
4	1	Algua	Amm.ne com.le	B2	Risanamento pavimentazione stradale, costruzione opere murarie nelle frazioni Frerola, Pagliaro, Sambusita e Rigosa	153.000.000	79.017,91
5	1	Algua	Amm.ne com.le	B2	Ripristino tratti di fognatura in frazione Pagliaro località San Carlo	30.000.000	15.493,71
6	1	Algua-Serina	Amm.ne prov.e	B2	SP 27 intasamento valletta e tombotto. Cedimento scarpate di valle, cedimento muri di controripa in pietra a monte, tratti saltuari. Ricostruzione tombotto, consolidamento cigli di valle e sistemazione muri di controripa	900.000.000	461.811,21
7	1	Aredesio	Amm.ne com.le	B1	Sistemazione fondo stradale via Alpe Corte. Pulizia tombotto nella valle Vendulo località Ludrigno	6.351.385	3.280,22
8	1	Ardesio	Amm.ne com.le	B3	Sistemazione versante in località Val Canale	500.000.000	258.228,45
9	1	Ardesio	Amm.ne com.le	B2	Allagamento strada comunale per Valcanale, dissesti fondo stradale e aree limitrofe alla contrada GRINI	589.500.000	304.451,34
10	1	Ardesio	Amm.ne com.le	B3	Sistemazione idraulica valle Rova	484.000.000	249.965,14
11	1	Berbenno	Amm.ne com.le	B2	Rifacimento tratto di muratura in calcestruzzo in via Quarenghi	49.903.200	25.772,85
12	1	Berbenno	Amm.ne prov.le	B1	SP 17 cedimento scarpata stradale. Tombature acque stradali e consolidamento ciglio strada	59.400.000	30.677,54
13	1	Berbenno	Amm.n com.le	B2	Frana a valle del campo di calcio in località Foppo	465.000.000	240.152,46
14	1	Berbenno	Amm.ne com.le	B2	Cedimento tratto di muro in pietrame innesto via Marconi con SP n. 17	113.823.000	58.784,67
15	1	Berbenno	Amm.ne prov.le	B2	SP 17 cedimento scarpata di valle su ciglio stradale, consolidamento ciglio di valle in frana al km 21,500 e al km 22,300 della SP 17; completamento tombatura acque bianche	500.000.000	258.228,45
16	1	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione marciapiede e parcheggio fonte Bracca	152.000.000	78.501,45
17	1	Bracca	Amm.ne prov.le	B1	SP 33 cedimento del piano viabile per movimento franoso. Ricarica sede stradale con materiale bituminoso	19.200.000	9.915,97
18	1	Bracca	Amm.ne prov.le	B2	SP 27 demolizione dei muri di sostegno ed erosione delle scarpate di valle in sponda al torrente Ambria esondato, tratti saltuari. Ricostruzione muri di sostegno spondali e formazione di scogliere di protezione scarpate	1.200.000.000	619.748,28
19	1	Bracca	Amm.ne prov.le	B2	SP 27 demolizione dei muri di sostegno ed erosione delle scarpate di valle in sponda al torrente Ambria esondato, tratti saltuari. Ricostruzione muri di sostegno spondali e formazione di scogliere di protezione scarpate	1.100.000.000	568.102,59
20	1	Bracca	Amm.ne com.le	B3	Sistemazione idraulica valle dei Panni (primo stralcio di L. 1.880.000.000)	1.480.000.000	764.356,21
21	1	Bracca	Amm.ne prov.le	B1	SP 33 e 27 cedimento scarpata stradale per erosione al piede da parte del torrente. Scogliere sostegno scarpata e regimazione alveo torrente	256.152.000	132.291,47
22	1	Bracca	Comunità montana Valle Brembana	B3	Sistemazione frana su torrente Serina	1.500.000.000	774.685,35
23	1	Bracca	Regione	P.i.	Intasamento tombotto loc. Canarino torrente Serina. Ripristino valle dei Panni	250.000.000	129.114,22
24	1	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Caduta massi e cedimenti strada Bracca – Truchel	13.000.000	6.713,94
25	1	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Cedimenti sede stradale della strada comunale Bracca – Pregaroldi	27.000.000	13.944,34
26	1	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Cedimento ponte Galleria	87.000.000	44.931,75
27	1	Bracca – Serina – Costa Serina	Amm.ne prov.le	B1	SP 27 tratto Pontemerlo – Serina: strade e vallette intasate da massi e detriti. Sgombero strade e vallette posa reti e barriere paramassi	116.454.000	60.143,47
28	1	Brembilla	Amm.ne com.le	B1	Sistemazione versante Lera Alta, spese sgombero materiale franato	3.840.000	1.983,19
29	1	Brembilla	Amm.ne com.le	B3	Potenziamento argini strada e scarico acquedotto sorgente solforosa	390.000.000	201.418,19
30	1	Brembilla	Amm.ne com.le	B3	Sistemazione idraulica valle Pomo	260.000.000	134.278,79
31	1	Brembilla	Amm.ne com.le	B3	Sistemazione ponte Lambro sul torrente Brembilla che passa per il centro del comune	39.000.000	20.141,82
32	1	Brembilla	Amm.ne prov.le	B3	Frana, SP 24 km 17.000, caduta massi da versante di monte. Interventi di consolidamento dei versanti	500.000.000	258.228,45
33	1	Brembilla	Amm.ne com.le	B3	Sistemazione dissesto cimitero Laxolo	19.500.000	10.070,91
34	1	Caprino Bergamasco	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione ponticello su torrente Solmaschio	20.000.000	10.329,14
35	1	Clusone	Amm.n com.le	B1	Rifacimento asfalto e pavimentazione in porfido via Vittorio Emanuele	20.000.000	10.329,14

Numero intervento	Priorità	Comune	Ente attuatore	Tipo scheda	Descrizione danni e interventi	Importo	
						Lire	Euro
36	1	Clusone	Amm.ne com.le	B1	Rifacimento tratti fognatura in via Vittorio Emanuele	15.000.000	7.746,85
37	1	Clusone	Amm.ne com.le	B1	Intervento facciata affrescata palazzo comunale	50.000.000	25.822,84
38	1	Clusone	Amm.ne com.le	B2	Rifacimento tratti pavimentazione stradale	120.000.000	61.974,83
39	1	Clusone	Amm.n com.le	B2	Rifacimento tratti fognatura danneggiata	66.000.000	34.086,16
40	1	Clusone	Amm.ne com.le	B2	Interventi su affreschi palazzo comunale	78.000.000	40.283,64
41	1	Cornalba	Amm.ne com.le	B2	Rifacimento tratto di fognatura danneggiata da Cornalba e Passoni	431.000.000	222.592,92
42	1	Cornalba	Amm.ne com.le	B1	Pulizia strade e piazze da materiale detritico	11.400.000	5.887,61
43	1	Cornalba	Amm.ne com.le	B2	Rifacimento piano viabilità via Cornetti e Mons. Vistalli	51.000.000	26.339,30
44	1	Cornalba	Amm.ne com.le	B2	Rifacimento muro strada Monsignor Vistalli	83.500.000	43.124,15
45	1	Cornalba	Amm.ne com.le	B2	Rifacimento scogliera in massi ciclopici e sistemazione piazzale di partenza con teleferica comunale	109.500.000	56.552,03
46	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B2	Strada «Tagliata» – loc. Ambriola. Rifacimento fondo stradale, raccolta acque e sistemazione argini	189.500.000	97.868,58
47	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B2	Strada Costa Serina. Rifacimento fondazione muro	26.200.000	13.531,17
48	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B3	Frana località Nespello	19.750.000	10.200,02
49	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B3	Pulizia tombotto in loc. Ambriola	32.750.000	16.913,96
50	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B2	Strada Traffucanti – Tassone Basso. Rifacimento fondo stradale, tombotti e pendii	68.400.000	35.325,65
51	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B1	Sgombero materiale dalle strade Costa Serina – Traffucanti – Aviatico	8.917.200	4.605,35
52	1	Costa Serina	Regione	P.i.	Cedimento delle scarpate a valle della strada via Papa Giovanni con conseguente franamento della sede stradale	65.000.000	33.569,70
53	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B2	Rifacimento muro di sostegno e tombotto in via San Lorenzo	137.250.000	70.883,71
54	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B2	Mulattiere Ascensione – Traffucanti; Ambriola – Rigosa; Nespello – Ascensione; rifacimento fondo e pavimentazione	141.500.000	73.078,65
55	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B2	Strada Costa – Nespello loc. Fondrea. Rifacimento fondo stradale, tombotti e fondi e tratto di fognatura	80.300.000	41.471,49
56	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B2	Strada Serina – Forcella. Risanamento fondo e formazione muro di sostegno	79.320.000	40.965,36
57	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B2	Frana loc. Traffucanti. Consolidamento fondazione muro e pendio	14.550.000	7.514,45
58	1	Costa Serina	Amm.ne prov.le	B2	SP 28 demolizione dei muri di sostegno ed erosione delle scarpate di valle in sponda al torrente Ambriola esondato, tratti saltuari. Ricostruzione muri di sostegno spondali e formazione di scogliere di protezione scarpate	500.000.000	258.228,45
59	1	Costa Serina	Amm.ne prov.le	B2	SP 30 cedimento scarpata di valle su ciglio stradale. Costruzione muro di sostegno stradale e ripristino stradale	150.000.000	77.468,53
60	1	Costa Serina	Amm.ne com.le	B2	Strada Traffucanti – Costa Serina. Consolidamento scarpata e rifacimento tombotti	45.800.000	23.653,73
61	1	Costa Serina – Bracca	Amm.ne prov.le	B3	Frana, tombatura a. meteoriche. SP 30 Costa Serina, SP 27 Bracca loc. Follo, SP 33 Bracca centro. Interventi sulla rete idrogr. minore insistente sul versante instabile (primo stralcio su L. 1.400.000.000)	700.000.000	361.519,83
62	1	Costa Valle Imagna	Amm.ne com.le	B2	Smottamento località Nala. Fognatura località Valpiana. Dissesto strutture lavatoio. Muro località Ca' Tedesco	85.504.000	44.159,13
63	1	Costa Valle Imagna	Regione	P.i.	Crollo di un tratto di muratura di sostegno della strada di collegamento con la frazione Areale in loc. Nala	32.000.000	16.526,62
64	1	Dossena	Amm.ne prov.le	B2	SP 26 cedimento scarpata di valle o muro di sostegno. Km 27,400 consolidamento muro di sostegno km 28,800 nuovo muro di sostegno. Km 29,200 consolidamento scarpata valle. Km 32,00 consolidamento scarpata	850.000.000	438.988,36
65	1	Dossena	Amm.ne prov.le	B1	SP 26 smottamento su sede stradale e cedimento parapetti. Sgombero sede stradale e ricostruzione parapetti	19.800.000	10.225,85
66	1	Dossena	Amm.ne prov.le	B2	Danneggiamento ponte e strada in località Molini, che collega la fraz. Di Valborgo con il centro	406.000.000	209.681,50
67	1	Dossena	Amm.ne com.le	B1	Danni edifici pubblici	5.616.000	2.900,42
68	1	Dossena	amm.ne com.le	B2	Sistemazione strada comunale Valborgo	210.000.000	108.455,95
69	1	Dossena	Amm.ne com.le	B3	Erosione spondale Valletta Camp della Valle	227.000.000	117.235,72
70	1	Dossena	Amm.ne com.le	B3	Regimazione idraulica Valle Bretto	461.000.000	238.086,63
71	1	Noviglio (MI)	Amm.ne com.le	B2	Danni al cimitero – opere murarie e da vetraio	90.000.000	46.481,12
72	1	Noviglio (MI)	Amm.ne com.le	B1	Strade comunali, parchi comunali, parcheggi comunali, interventi viabilità stradale e incolumità pubblica, edifici pubblici, cimitero, protezione strutture e messa in sicurezza, acquisto attrezzature minute, generi alimentari, prestazioni cooperativa	26.325.986	13.596,24
73	1	Oltre il Colle	Amm.ne com.le	B1	Sgombero materiali e pulizia tombini	6.399.000	3.304,81
74	1	Oltre il Colle	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione strada com.le S. Rocco	75.000.000	38.734,27
75	1	Oltre il Colle	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione strada del Drago Alto, realizzazione massicciata e opere murarie di contenimento	245.000.000	126.531,94
76	1	Oltre il Colle	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione alveo e versante in frana località Valle delle Fontane	520.000.000	268.557,59

Numero intervento	Priorità	Comune	Ente attuatore	Tipo scheda	Descrizione danni e interventi	Importo	
						Lire	Euro
77	1	Oltre il Colle	Amm.ne com.le	B2	Consolidamento strada via Piani Bracca	280.000.000	144.607,93
78	1	Oltre il Colle	Amm.ne com.le	B2	Dissesto ponte e opere stradali via Capriana e dissesto cimitero	1.397.000.000	721.490,29
79	1	Parre	Regione	P.i.	Distacco di blocchi rocciosi dalla parete rocciosa a monte della strada comunale per Piazzolo in loc. Cossaglio. Demolizione blocchi rocciosi e formazione vallo paramassi	49.000.000	25.306,39
80	1	Parre	Amm.ne com.le	B1	Ripristino manto stradale incrocio via Costa Erta, Spini, Risorgimento	11.966.904	6.180,39
81	1	Parre	Amm.ne com.le	B2	Ripristino manto stradale pozzetti e fognature e guard-rail via Costa Erta, e Pizzo Formico	100.326.787	51.814,46
83	1	San Giovanni Bianco	Amm.n com.le	B2	Frana su bacino acquedotto Fornace	215.000.000	111.038,23
84	1	San Giovanni Bianco	Amm.ne com.le	B2	Movimento franoso strada di accesso loc. Confino	114.000.000	58.876,09
85	1	San Giovanni Bianco	Amm.ne com.le	B2	Frana in località Mulera, sulla strada di collegamento con fraz. S. Gallo	372.000.000	192.121,97
86	1	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B2	Regimazione Valle Rigosa, pulizia fondo alveo e sottomurazioni	20.000.000	10.329,14
87	1	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione tratto terminale Valle Pizzale per erosione e scalzamento, sistemazione idraulica e realizzazione di sottomurazione	60.000.000	30.987,41
88	1	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B2	Ostruzione tombotto della Valle Scalvine in via Belvedere	135.000.000	69.721,68
89	1	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B1	Sistemazione fognature via Ripa e via Torre	250.000.000	129.114,22
90	1	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B1	Rimborso spese sostenute strada Belvedere	22.000.000	11.362,05
91	1	San Pellegrino Terme	Regione	P.i.	Danni alle strutture pubbliche e strade danneggiate da movimenti franosi loc. Colle Sorte e Salvarizza	72.000.000	37.184,90
92	1	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B2	Danni strada comunale per Spettino Alto	33.000.000	17.043,08
93	1	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione strada comunale Ca' Boffelli - Romeo Molinasco	66.100.000	34.086,16
94	1	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione strada comunale per la frazione Spettino	136.000.000	70.238,14
95	1	Serina	Amm.ne com.le	B1	Strada divelta con fognatura e acquedotto distrutti	590.000.000	304.709,57
96	1	Serina	Regione	P.i.	Franamento della scarpata a valle della via Chiesa, e della strada sul torrente Serina in loc. via Valle	115.000.000	59.392,54
97	1	Serina	amm.ne com.le	B2	Strada divelta con fognatura e acquedotti distrutti	1.597.000.000	824.781,67
98	1	Serina	Regione	P.i.	Località Lepreno torrente Chierio. Completamento opere di pronto intervento, costruzione muri d'argine	250.000.000	129.114,22
99	1	Serina Oltre il Colle	Amm.ne prov.le	B1	SP 27 strade e vallette intasate da massi e detriti. Sgombero strade e vallette	19.800.000	10.225,85
100	1	Zogno	Amm.ne prov.le	B1	SP 27 cedimento muro di sostegno stradale in sponda torrente. Ricostruzione muro loc. Ponte Bracca	104.814.000	54.131,91
101	1	Zogno - Bracca	Amm.ne prov.le	B2	SP 27 demolizione dei muri di sostegno ed erosione delle scarpate di valle in sponda al torrente Ambria esondato. Ricostruzione muri di sostegno spondali e formazione di scogliere di protezione scarpate	900.000.000	464.811,21
TOTALE 1						24.952.765.462	12.887.027,87
102	2	Algua	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione e sostituzione coppi rotti edificio comunale destinato a sala civica	20.000.000	10.329,14
103	2	Ardesio	Amm.ne com.le	B2	Ricostruzione delle spalle del ponte sul t. Acqualina in località Albareti	78.600.000	40.593,51
104	2	Berberno	Amm.ne com.le	B2	Danni a fognature in via Pasano e via Quarenghi	318.000.000	164.233,29
105	2	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Danni stabile fonte Bracca per esondazione torrente Serina	62.000.000	32.020,33
106	2	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Tratto fognatura zona Cornalta	21.000.000	10.845,59
107	2	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Fognatura valle dei Panni	193.000.000	99.676,18
108	2	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Strada in frazione Cornalta	501.000.000	258.744,91
109	2	bracca	Amm.ne com.le	B2	Cedimento pali illuminazione frazione Canerino	26.000.000	13.427,88
110	2	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione strada da Follo a Cornalta (mulattiera)	236.000.000	121.883,83
111	2	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione fognatura in località Cornalta	35.000.000	18.075,99
112	2	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione parcheggio in località Zubioni	23.600.000	12.188,38
113	2	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Cedimento canalizzazione acqua località Sotto il Bosco	27.000.000	13.944,34
114	2	Bracca	Amm.ne com.le	B2	Cedimento fognatura località Botta	26.100.000	13.427,88
115	2	Bracca	Amm.ne com.le	B3	Sistemazione idraulica valle dei Panni (secondo stralcio di L. 1.880.000.000)	400.000.000	206.582,76
116	2	Brembilla	Amm.ne com.le	B3	Dissesto strada collegamento frazione LERA	195.000.000	100.709,10
117	2	Brembilla	Amm.ne com.le	B3	Sistemazione frana strada agro-silvo-pastorale coinvolgente l'acquedotto	26.000.000	13.427,88
118	2	Brembilla	Amm.ne com.le	B3	Sistemazione versante Lera Alta	21.392.000	11.048,05
119	2	Brembilla	Amm.ne com.le	B3	Dissesto località Piana. Frana vicino campo sportivo	104.000.000	53.711,52
120	2	Cornalba	Amm.ne com.le	B3	Regimazione torrente «Ola», sgombero materiale e costruzione difese spondali	382.000.000	197.286,54
121	2	Costa Serina - Bracca	Amm.ne com.le	B3	Rifacimento parziale argine torrente Serina	78.500.000	40.541,87
122	2	Costa Serina - Bracca	Amm.ne prov.le	B3	Frana, tombinatura a. meteoriche. SP 30 Costa Serina, SP 27 Bracca loc. Follo, SP 33 Bracca centro. Interventi sulla rete idrogr. minore insistente sul versante instabile (secondo stralcio su L. 1.400.000.000)	700.000.000	361.519,83

Numero intervento	Priorità	Comune	Ente attuatore	Tipo scheda	Descrizione danni e interventi	Importo	
						Lire	Euro
123	2	Costa Valle Imagna	Amm.ne com.le	B3	Sistemazione tombinatura su strada comunale	86.400.000	44.621,88
124	2	Dossena	Amm.ne com.le	B2	Danneggiamento copertura scuola materna	246.000.000	127.048,40
125	2	Dossena	Amm.ne com.le	B2	Franamento materiale strada intercomunale Serina – Dossena	198.000.000	102.258,47
126	2	Dossena	Amm.ne com.le	B2	Danneggiamento strada comunale in località Trinità	70.000.000	36.151,98
127	2	Oltre il Colle	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione strada comunale di collegamento Ca' Pasi	256.000.000	132.212,97
128	2	San Giovanni Bianco	Amm.ne com.le	B2	Sistemazione strada in località Vité	496.000.000	256.162,62
129	2	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B2	Messa in sicurezza strada comunale val Sambusso	480.000.000	247.899,31
130	2	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B3	Sistemazione valle e versante in frana in località Spettino	131.000.000	67.655,85
131	2	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B3	Pulizia alveo fiume Brembo loc. Sambusso – Lungobrembo ecc.	33.200.000	17.146,37
132	2	San Pellegrino Terme	Amm.ne com.le	B2	Movimento franoso in località Sorte a Valle strada comunale	40.000.000	20.658,28
133	2	Serina	Amm.ne com.le	B3	Sistemazioni idrauliche sui torrenti Serina e Cherio nelle località Capoluogo e Lepreno	800.000.000	413.165,52
134	2	Zogno	Amm.ne com.le	B2	Ripristino fondazioni e pile del ponte di Ambria	340.000.000	175.595,35
TOTALE 2						6.650.692.000	3.434.795,77
TOTALE COMPLESSIVO						31.603.457.462	16.321.823,64

[BUR20010117]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 – N. 7/7257**Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 – Variazioni alle contabilità speciali****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 49, comma 8, della l.r. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali con deliberazione della giunta regionale, da comunicare al consiglio entro 10 giorni;

Visto l'art. 4 del regolamento di contabilità della giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001; sulle procedure per le variazioni di bilancio;

Vista la l.r. n. 5 del 2 febbraio 2001 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico, approvato con propria deliberazione n. 2870 del 22 dicembre 2000;

Verificato che nei suddetti documenti previsionali sono istituiti:

– nello stato di previsione delle entrate, titolo 6 – «Entrate per contabilità speciali», il capitolo 282 «Ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dalla regione», con uno stanziamento di competenza e di cassa, di L. 80.000.000.000 (€ 41.316.551,93);

– nello stato di previsione delle spese, area 6 – «Partite di giro», il capitolo 677 «Versamento ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dalla regione», con uno stanziamento di competenza e di cassa, di L. 80.000.000.000 (€ 41.316.551,93);

Rilevato che la corresponsione di compensi da assoggettare a ritenuta fiscale ha avuto, sino ad oggi, un incremento imprevisto che ha reso insufficiente la disponibilità residua, degli stanziamenti dei predetti capitoli di entrata e di spesa per le necessità finanziarie relative all'esercizio 2001;

Considerato, pertanto, che occorre integrare, in termini di competenza e di cassa, gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa sopra indicati, per un importo complessivo di L. 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60);

Verificato, altresì, da parte del dirigente dell'unità organizzativa bilancio e ragioneria, la regolarità dell'istruttoria e dalla proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31, della l. 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, nonché al documento tecnico di accompagnamento, le seguenti variazioni:

– Stato di previsione delle entrate:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 282

«Ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dalla regione» è incrementata di L. 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60);

– Stato di previsione delle spese:

la dotazione finanziaria di competenza e cassa del capitolo 677

«Versamento ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dalla regione» è incrementata di L. 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60);

2. di trasmettere il presente atto al consiglio regionale ai sensi dell'art. 49, comma 8, della l.r. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10, della legge regionale n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010118]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 – N. 7/7258**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla direzione generale: affari generali e personale – 29° provvedimento****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2001:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• alla funzione obiettivo 5.0.1. «Organi istituzionali», spesa corrente di funzionamento, UPB 5.0.1.0.1.172 «Consultazioni popolari»

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.1.0.1.172.360 «Spese per l'espletamento dei referendum popolari» è ridotta di L. 10.050.000.000 (€ 5.190.391,84);

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.1.0.1.172.913 «Spese per l'espletamento delle elezioni regionali» è incrementata di L. 10.050.000.000 (€ 5.190.391,84);

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010119]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 – N. 7/7259**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo**

1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 499/99) - 92° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.91 «Assegnazioni per promozione e servizi in agricoltura», è istituito il capitolo 2.1.91.5715 «Assegnazioni per l'attuazione dei programmi interregionali in agricoltura», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 15.758.288.000 (€ 8.138.476,56);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» tipo di spesa corrente, UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale» è istituito il capitolo 2.3.4.2.2.31.5716 «Contributi per l'attuazione dei programmi interregionali in agricoltura» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 15.758.288.000 (€ 8.138.476,56);

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010120]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7260

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 185/92) - 93° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.95.3769 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli per i danni arrecati alla produzione agricola», è incrementata di L. 1.481.000.000 (€ 764.872,67);

- al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» è istituito il capitolo 4.3.95.5721 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato - 2° prelevamento e riparto 2000 e 1° prelevamento 2001 - decorrenza 2001 - anni 2001/2005», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 683.000.000 (€ 352.740,06);

- al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» è istituito il capitolo 4.3.95.5722 «Assegnazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il concorso di durata quinquennale negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali d'esercizio in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale - 2° prelevamento e riparto 2000 e 1° prelevamento 2001 - decorrenza 2001 - anni 2001/2005», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.405.000.000 (€ 725.621,94);

- al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» è istituito il capitolo 4.3.95.5723 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per mutui decennali per il ripristino delle strutture aziendali e delle scorte in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale - 1° prelevamento e riparto 2001 - decorrenza 2001 - anni 2001/2010», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.905.000.000 (€ 983.850,39);

- al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» è istituito il capitolo 4.3.95.5723 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per mutui decennali per il ripristino delle strutture aziendali e delle scorte in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale - 1° prelevamento e riparto 2001 - Decorrenza 2001 - Anni 2001-2010», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.905.000.000 (€ 983.850,39);

- al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.95.2178 «Assegnazioni statali del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura per la concessione di contributi una tantum a titolo di pronto intervento e di contributi per la ricostruzione dei capitali di conduzione per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie aziendali», è incrementata di L. 7.213.000.000 (€ 3.725.203,61).

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in annualità, UPB 2.3.4.0.4.183 «Contributi in annualità per l'agricoltura» è istituito il capitolo 2.3.4.0.4.183.5724 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato - 2° prelevamento e riparto 2000 e 1° riparto 2001 - decorrenza 2001 - anni 2001/2005» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 683.000.000 (€ 352.740,06);

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in annualità, UPB 2.3.4.0.4.183 «Contributi in annualità per l'agricoltura» è istituito il capitolo 2.3.4.0.4.183.5725 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il concorso negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche riconosciute eccezionali - 2° prelevamento e riparto 2000 e 1° prelevamento 2001 - decorrenza 2001 - anni 2001/2005» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.405.000.000 (€ 725.621,94);

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in annualità, UPB 2.3.4.0.4.183 «Contributi in annualità per l'agricoltura» è istituito il capitolo 2.3.4.0.4.183.5726 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per mutui decennali per il ripristino delle strutture aziendali e in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale - 1° prelevamento 2001 - decorrenza 2001 - anni 2001/2010» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.905.000.000 (€ 983.850,39);

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» tipo di spesa capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4.1.3.30.3772 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli per i danni arrecati alla produzione agricola» è incrementata di L. 1.481.000.000 (€ 764.872,67);

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» tipo di spesa capitale, UPB 2.3.4.1.3.30. «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4.1.3.30.2190 «Contributi statali del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la concessione di contributi una tantum a titolo di pronto intervento dei contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione e di contributi per la ricostruzione o il

ripristino delle strutture fondiarie aziendali» è incrementata di L. 7.213.000.000 (€ 3.725.203,61);

2. di apportare al bilancio pluriennale 2002/2004 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

– al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa il capitolo 4.3.95.5721 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato – 2° prelevamento e riparto 2000 e 1° prelevamento 2001 – decorrenza 2001 – anni 2001/2005» è incrementata di L. 683.000.000 (€ 352.740,06);

– al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.95.5722 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il concorso di durata quinquennale negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali d'esercizio in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale – 2° prelevamento e riparto 2000 e 1° prelevamento 2001 – decorrenza 2001 – anni 2001/2005», è incrementata di L. 1.405.000.000 (€ 725.621,94);

– al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.95.5723 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per mutui decennali per il ripristino delle strutture aziendali e delle scorte in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale – 1° prelevamento e riparto 2001 – decorrenza 2001 – anni 2001/2010», è incrementata di L. 1.905.000.000 (€ 983.850,39).

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in annualità, UPB 2.3.4.0.4.183 «Contributi in annualità per l'agricoltura» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4.0.4.183.5724 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato – 2° prelevamento e riparto 2000 e 1° riparto 2001 – decorrenza 2001 – anni 2001/2005» è incrementata di L. 683.000.000 (€ 352.740,06);

– alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in annualità, UPB 2.3.4.0.4.183 «Contributi in annualità per l'agricoltura» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4.0.4.183.5725 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il concorso negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche riconosciute eccezionali – 2° prelevamento e riparto 2000 e 1° prelevamento 2001 – decorrenza 2001 – anni 2001/2005» è incrementata di L. 1.405.000.000 (€ 725.621,94);

– alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in annualità, UPB 2.3.4.0.4.183 «Contributi in annualità per l'agricoltura» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4.0.4.183.5726 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per mutui decennali per il ripristino delle strutture aziendali e in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale – 1° prelevamento 2001 – decorrenza 2001 – anni 2001/2010» è incrementata di L. 1.905.000.000 (€ 983.850,39);

3. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010121]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 – N. 7/7261

[2.1.0]

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 388/00, art. 129, comma 1) – 94° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

– al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.92 «Assegnazioni per interventi in campo agricolo e forestale», è istituito il capitolo 4.3.92.5737 «Assegnazioni per gli interventi strutturali e di prevenzione nelle aree dalle infezioni di influenza aviaria», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 9.773.938.000 (€ 5.047.817,71);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» tipo di spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» è istituito il capitolo 2.3.4.1.3.30.5738 «Contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di influenza aviaria» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 9.773.938.000 (€ 5.047.817,71);

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010122]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 – N. 7/7262

[2.1.0]

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità (l. 36/94) – 95° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.114 «Assegnazioni per tutela ambientale e interventi per risanamento idrico», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.114.4605 «Assegnazioni per il finanziamento di attività ed interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici nonché per le finalità relative al risanamento delle acque, completamento e gestione delle reti di monitoraggio, fruizione e gestione del patrimonio idrico e tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi», è incrementata di L. 1.849.123.473 (€ 954.992,57);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• alla funzione obiettivo 4.9.3 «Programmazione e gestione delle risorse idriche», tipo spesa in capitale, UPB 4.9.3.4.3.149. «Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del piano regionale di risanamento acque», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.9.3.4.3.149.4606 «Finanziamento di attività ed interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici nonché per le finalità relative al risanamento delle acque, completamento e gestione delle reti di monitoraggio, fruizione e gestione del patrimonio idrico e tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi» è incrementata di L. 1.849.123.473 (€ 954.992,57);

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010123]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7263

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità (l. 194/98, art. 2, comma 8) - 96° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4 categoria 3 UPB 4.3.121 «Assegnazioni per investimenti nel settore dei trasporti» è istituito il capitolo 4.3.121.5735 «Mutuo per spese a favore del servizio di navigazione pubblica sul lago d'Iseo» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa di L. 10.225.070.080 (pari a € 5.280.807,99);

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:

- alla funzione obiettivo 4.8.2. «Riforma del trasporto pubblico regionale» tipo di spesa «in capitale» UPB 4.8.2.5.3.126 «Interventi di carattere organizzativo e finanziario per il sostegno della mobilità ai fini turistici» è istituito il capitolo 4.8.2.5.3.126.5736 «Impiego del mutuo per lo sviluppo del servizio di navigazione pubblica sul lago d'Iseo» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di L. 10.225.070.080 (pari a € 5.280.807,99);

2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010124]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7264

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 10/91, art. 13) - 97° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.107 «Assegnazioni per produzione di energia da fonti rinnovabili», la competenza e di cassa del capitolo 4.3.107.1759 «Quota regionale in conto capitale delle assegnazioni dello stato per l'attuazione di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 308 - art. 12 - I comma - punto 1 - quota anni precedenti», è incrementata di L. 1.379.919.021 (€ 712.668,70).

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» tipo di spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4.1.3.30.1769 «Contributi in capitale per gli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo a favore di aziende e cooperative agricole - quota anni precedenti» - è incrementata di L. 1.379.919.021 (€ 712.668,70);

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010125]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7265

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 353 del 21 novembre 2000) - 98° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.91 «Assegnazioni per promozioni e servizi in agricoltura», è istituito il capitolo 2.1.91.5739 «Assegnazioni dello stato per le funzioni conferite ai fini della prevenzione, conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 901.325.000 (€ 465.495,51);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» tipo di spesa corrente, UPB 2.3.4.6.2.38 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali» è istituito il capitolo 2.3.4.6.2.38.5740 «Contributi dello stato per le funzioni conferite ai fini della prevenzione, conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 901.325.000 (€ 465.495,51);

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010126]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7266

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - 99° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.28 «Assegnazioni per maggiori spese enti sanitari» è attribuito il capitolo 2.1.28.3805 «Assegnazione statale per le rate di ammortamento dei mutui finalizzati al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per l'anno 1990» la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata di L. 818.733.494 (€ 422.840,56);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi», spesa per rimborso prestiti, UPB 5.0.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.4.0.6.207.3807 «Spese per il pagamento della quota capitale di ammortamento dei mutui finalizzati al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per l'anno 1990» è ridotta di L. 154.938 (€ 80,02);

- alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi», spesa corrente operativa, UPB 5.0.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo

5.0.4.0.2.200.3806 «Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento dei mutui finalizzati al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per l'anno 1990» è incrementata di L. 818.888.432 (€ 422.920,58);

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010127]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7267

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Artigiano, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica (l. 122/98) - 100° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.69 «Assegnazioni per lo sviluppo delle imprese» è istituito il capitolo 4.3.69.5731 «Assegnazioni sul fondo centrale di garanzia per le imprese» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 39.927.829.327 (€ 20.621.002,92);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.1 «Artigianato», tipo spesa in capitale, UPB 2.3.1.1.3.16 «Sostegno della promozione e incentivazione dello sviluppo del comparto artigiano», è istituito il capitolo 2.3.1.1.3.16.5732 «Contributi a seguito del riparto del fondo centrale di garanzia per le imprese» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 39.927.829.327 (€ 20.621.002,92);

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010128]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7268

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo (d.lgs. 112/98) - 101° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.69 «Assegnazioni per lo sviluppo delle imprese» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.69.5410 la cui descrizione è così modificata «Assegnazioni in materia di incentivi alle imprese» è incrementata di L. 3.879.974.996 (€ 2.003.839,85);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.6. «Cooperazione», tipo spesa in capitale, UPB 2.3.6.1.3.47 «Sostegno all'accesso al credito per le cooperative», è istituito il capitolo 2.3.6.1.3.47.5730 «Fondo unico regionale per gli interventi finalizzati al soste-

gno della cooperazione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.879.974.996 (€ 2.003.839,85);

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010129]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7269

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica (l. 183/89) - 102° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.102 «Assegnazioni per interventi in campo idrogeologico», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.102.3406 «Assegnazioni statali per interventi di risistemazione e difesa delle risorse idriche del bacino idrografico del Po» è incrementata di L. 14.500.000.000 (€ 7.488.625,04);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.10.3. «Valorizzazione del territorio e difesa dai rischi idraulico e idrogeologico» tipo di spesa in capitale, UPB 4.10.3.3.3.110 «Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.10.3.3.3.110.3407 «Contributi statali per i progetti di risistemazione e di difesa delle risorse idriche del bacino idrografico del Po» è incrementata di L. 14.500.000.000 (€ 7.488.625,04);

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010130]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7270

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica (l. 267/98) - 103° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.102 «Assegnazione per interventi in campo idrogeologico», è istituito il capitolo 4.3.102.5733 «Assegnazione statale per altre attività derivanti dall'applicazione dell'accordo per la realizzazione degli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.322.500.000 (€ 683.014,25);

• al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.102. «Assegnazione per interventi in campo idrogeologico», la dotazione finanziaria

di competenza e di cassa del capitolo 4.3.102.5147 «Assegnazioni statali per l'attuazione di un programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico» è incrementata di L. 26.451.427.500 (€ 13.661.022,22);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.10.3 «Valorizzazione del territorio e difesa dai rischi idraulico e idrogeologico», spesa in capitale, UPB 4.10.3.3.3.110 «Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative», è istituito il capitolo 4.10.3.3.3.110.5734 «Contributi per altre attività derivanti dall'applicazione dell'accordo per la realizzazione degli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.322.500.000 (€ 683.014,25);

- alla funzione obiettivo 4.10.3 «Valorizzazione del territorio e difesa dai rischi idraulico e idrogeologico», spesa in capitale UPB 4.10.3.3.3.110 «Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.10.3.3.3.110.5148 «Attuazione di un programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico» è incrementata di L. 26.451.427.500 (€ 13.661.022,22);

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio re-

gionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010131]

[2.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7273

Determinazioni in merito ai progetti da ammettere alla contrazione di mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della l.r. 144/99, art. 34

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di prendere atto delle determinazioni del Nucleo di valutazione, citate in premessa, e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della l. 144/99, gli elenchi di progetti allegati sotto la lettera A) e sotto la lettera B), parti integranti del presente provvedimento;

2. di inviare il presente provvedimento alla Cassa depositi e prestiti per i successivi adempimenti.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A)

ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI

N.	Comunità Montana	Prov.	Descrizione progetto	Costo dell'intervento Lire	Richiesta di finanziamento Lire	Ammissione	Note	Punteggio totale
1	VALTELLINA DI TIRANO	SO	Progetto preliminare «Pista ciclabile di Fondovalle della Comunità Montana» – II° lotto – Tratto San Giacomo-Stazione	1.300.000.000 (Euro 671.393,97)	500.000.000 (Euro 258.228,45)	SI		54,15
2	VALLE SAN MARTINO	LC	Progetto di massima «Piano di recupero del Nucleo di Nesolio in Comune di Erve»	187.824.000 (Euro 97.003,00)	112.694.400 (Euro 58.201,80)	SI		53,19
3	VALLE TROMPIA	BS	Opere di collettamento delle acque civili della Media e Bassa Valle Trompia – II° lotto	22.080.000.000 (Euro 11.403.368,33)	500.000.000 (Euro 258.228,45)	SI		52,64
4	VALCERESIO	VA	Costruzione delle opere di copertura e deodorizzazione e delle opere di completamento dell'impianto di depurazione «Molino del Freddo» in Comune di Arcisate – 2° lotto	1.319.194.757 (Euro 681.307,23)	791.516.854 (Euro 408.784,34)	SI		50,02
5	VALLE SERIANA	BG	Recupero e valorizzazione del paesaggio fluviale mediante interventi di recupero ambientale e realizzazione di una pista ciclopedonale nei Comuni di Fiorano al Serio, Casnigo e Vertova	2.080.000.000 (Euro 1.074.230,35)	1.248.000.000 (Euro 644.538,21)	SI		47,86
6	PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	BS	Riqualificazione del territorio della Comunità	4.753.708.000 (Euro 2.455.085,29)	1.452.202.500 (Euro 750.000,00)	SI		46,84
7	VALLE CAVALLINA	BG	«Zelinda – Diamo casa a un sogno» Centro di accoglienza e assistenza persone disabili o in situazioni di svantaggio sociale	2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32)	1.452.202.500 (Euro 750.000,00)	SI		44,24
8	SEBINO BRESCIANO	BS	Nuovo porto commerciale	1.209.000.000 (Euro 624.396,39)	725.400.000 (Euro 374.637,83)	SI		43,74
9	VALLE SAN MARTINO	LC	«Strada agro-silvo-pastorale della Guarda in Comune di Monte Marengo»	120.000.000 (Euro 61.974,83)	72.000.000 (Euro 37.184,90)	SI		43,69
10	VALLE SAN MARTINO	LC	Progetto di massima «Realizzazione della pista forestale Monte Spedone da località Pertusino e Monte Spedone per Pian Munik»	360.700.000 (Euro 186.286,00)	216.420.000 (Euro 111.771,60)	SI		43,18
11	VALLI DEL LUINESE	VA	Progetto pilota «Valle Veddasca Monteviasco e Piero»	2.200.000.000 (Euro 1.136.205,18)	1.320.000.000 (Euro 681.723,11)	SI		43,11
12	VALLE SAN MARTINO	LC	Progetto di massima «Recupero del complesso di San Michele in Torre de' Busi» – I° lotto funzionale relativo al consolidamento dei versanti del sito e rilievo del complesso monumentale	300.000.000 (Euro 154.937,07)	180.000.000 (Euro 92.962,24)	SI		42,92

N.	Comunità Montana	Prov.	Descrizione progetto	Costo dell'intervento Lire	Richiesta di finanziamento Lire	Ammissione	Note	Punteggio totale
13	TRIANGOLO LARIANO	CO	Realizzazione centro di raccolta rifiuti differenziati in Canzo	815.000.000 (Euro 420.912,37)	489.000.000 (Euro 252.547,42)	SI		42,84
14	VALCHIAVENNA	SO	Struttura protezione civile	3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)	1.200.000.000 (Euro 619.748,28)	SI		42,28
15	VALLE SABBIA	BS	Sistema di collettamento intercomunale nei Comuni di Vestone e Casto	1.600.000.000 (Euro 826.331,04)	900.000.000 (Euro 464.811,21)	SI		40,80
16	VALTELLINA DI MOR-BEGNO	SO	Sistema informativo sovracomunale	3.296.000.000 (Euro 1.702.241,94)	1.450.000.000 (Euro 748.862,50)	SI		39,91
17	LARIO ORIENTALE	LC	Riqualificazione ambientale del borgo medioevale della località di Castello di Lierna	782.400.000 (Euro 404.075,88)	312.560.000 (Euro 161.423,77)	SI		38,78
18	MONTE BRONZONE E BASSO SEBINO	BG	Sistemazione idraulico-forestale di alcuni tratti del torrente Guerna	530.000.000 (Euro 273.722,16)	318.000.000 (Euro 164.233,29)	SI		36,65
19	ALTA VALTELLINA	SO	Ristrutturazione del sistema informativo bibliotecario Alta Valtellina	102.000.000 (Euro 52.678,60)	61.200.000 (Euro 31.607,16)	SI		36,21
20	LARIO ORIENTALE	LC	Riqualificazione edificio di interesse pubblico e di particolare pregio storico artistico e sociale da destinare a centro socio culturale	803.090.436 (Euro 414.761,60)	481.854.262 (Euro 248.856,96)	SI		35,19
20	VALTELLINA DI SONDRIO	SO	Realizzazione nuovo tratto del «Sentiero Valtellina» tra i Comuni di Sondrio e Castello dell'Acqua	1.800.000.000 (Euro 929.622,42)	1.080.000.000 (Euro 557.773,45)	SI		35,19
22	ALTA VALTELLINA	SO	Valorizzazione del Forte Dossaccio in Comune di Valdisotto	1.000.000.000 (Euro 516.456,90)	600.000.000 (Euro 309.874,14)	SI		34,89
23	DI SCALVE	BG	Allargamento di un tratto di strada denominata Valnotte in Vilminore di Scalve	1.860.000.000 (Euro 960.609,83)	1.116.000.000 (Euro 576.365,90)	SI		34,30
24	ALTO LARIO OCCIDENTALE	CO	Realizzazione strada forestale «Pont di Resegh-Pomacchino» in territorio del Comune di Garzeno	750.000.000 (Euro 387.342,67)	450.000.000 (Euro 232.405,60)	SI		33,72
25	ALPI LEPONTINE	CO	AGENSAL – Agenzia di sviluppo per la valorizzazione del territorio – Nuovo sistema museale – Promozione turistica e formazione	612.500.000 (Euro 316.329,85)	367.500.000 (Euro 189.797,91)	SI		33,19
25	VALSASSINA – VALVARONE – VAL D'ESINO E RIVIERA	LC	Messa in sicurezza strada Sulbiate-Arteso in Comune di Introzzo	396.000.000 (Euro 204.516,93)	237.600.000 (Euro 122.710,16)	SI		33,19
25	ALTA VALTELLINA	SO	Completamento e allestimento del Museo Vallivo di Valfurva	200.000.000 (Euro 103.291,38)	120.000.000 (Euro 61.974,83)	SI		33,19
28	VALLE IMAGNA	BG	Sistemazione e allargamento di alcuni tratti della strada di collegamento Fuipiano/ Brumano tra Galzanica e la Forestale della Costa del Palio con parcheggio di attestazione	350.000.000 (Euro 180.759,91)	190.800.000 (Euro 98.539,98)	SI		30,95
29	VALLE SERIANA SUPERIORE	BG	Realizzazione di un «polo servizi»	3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)	1.452.000.000 (Euro 749.895,42)	SI		30,56
30	VALTELLINA DI TIRANO	SO	Interventi nell'area artigianale industriale comprensoriale nei Comuni di Valtellina e Grosotto	1.960.000.000 (Euro 1.012.255,52)	1.160.000.000 (Euro 599.090,00)	SI		30,50
31	VALLE IMAGNA	BG	Piano della protezione civile	100.000.000 (Euro 51.645,69)	48.000.000 (Euro 24.789,93)	SI		30,14
32	ALTA VALTELLINA	SO	Messa in sicurezza della strada comunale della Forcola in Comune di Livigno	1.520.000.000 (Euro 785.014,49)	912.000.000 (Euro 471.008,69)	SI		29,80
33	VALLE SAN MARTINO	LC	Progetto di massima «Ampliamento del polo scolastico superiore della Valle San Martino sito in Calozziocorte» – Acquisizione dell'area	600.000.000 (Euro 309.874,14)	300.000.000 (Euro 154.937,07)	SI		29,74
34	VALLE IMAGNA	BG	Inventario dei beni storico-culturali e regolamento edilizio tipo comunitario	200.000.000 (Euro 103.291,38)	96.000.000 (Euro 49.579,86)	SI		29,14
35	ALTA VALTELLINA	SO	Sistemazione viabilità e realizzazione di opere di urbanizzazione in località San Rocco del Comune di Sondalo	1.515.000.000 (Euro 782.432,20)	755.880.000 (Euro 390.379,44)	SI		28,25
36	VALLE BREMBANA	BG	Realizzazione di un'eliperficie al suolo per soccorso e emergenza in Comune di San Giovanni Bianco	2.045.304.410 (Euro 1.056.311,57)	1.227.182.641 (Euro 633.786,94)	SI		27,69

ALLEGATO B)

ELENCO DEI PROGETTI NON AMMISSIBILI

N.	Comunità Montana	Prov.	Descrizione progetto	Costo dell'intervento Lire	Richiesta di finanziamento Lire	Ammissione	Note	Punteggio totale
1	SEBINO BRESCIANO	BS	Recupero e riqualificazione del complesso ex Cittadini e ex Villa Vismara in Comune di Marone	1.210.000.000 (Euro 624.912,85)	726.000.000 (Euro 374.947,71)	NO	L'intervento prevede interventi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato	0,00
2	VALLE SAN MARTINO	LC	Realizzazione di interventi previsti nel piano di indirizzo forestale	190.000.000 (Euro 98.126,81)	114.000.000 (Euro 58.876,09)	NO	L'intervento prevede interventi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato	0,00
3	VALSASSINA - VALVARONE - VAL D'ESINO E RIVIERA	LC	Realizzazione di un oleificio in Comune di Perledo	565.363.605 (Euro 291.985,93)	339.218.163 (Euro 175.191,56)	NO	L'intervento prevede interventi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato	0,00
4	ALTA VALTELLINA	SO	Completamento della struttura sportiva denominata «Palaghiaccio in Bormio»	980.000.000 (Euro 506.127,76)	588.000.000 (Euro 303.676,66)	NO	Progetto pervenuto fuori termine (7 agosto u.s.)	0,00

[BUR20010132]

[2.1.0]

D.G.R. II DICEMBRE 2001 - N. 7/7291

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia - 30° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2001:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni e attività culturali», spesa corrente, UPB 2.4.1.6.2.63 «Promozione e sostegno alla produzione e diffusione dello spettacolo dal vivo, alla cinematografia, alle attività multimediali nel campo dei servizi culturali»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.1.6.2.63.961 «Contributi per le attività cinematografiche ed audiovisive» è incrementata di L. 78.000.000 (€ 40.283,64);

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.1.6.2.63.962 «Spese per l'acquisizione, la conservazione e la diffusione di materiali cinematografici ed audiovisivi» è ridotta di L. 78.000.000 (€ 40.283,64);

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010133]

[2.1.0]

D.G.R. II DICEMBRE 2001 - N. 7/7292

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative al Consiglio Regionale - D.G. Amministrazione, Gestione e Sviluppo - 31° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2001:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 5.0.1. «Organi Istituzionali», spesa corrente, UPB 5.0.1.0.1.169. «Funzionamento Consiglio Regionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa

del capitolo 5.0.1.0.1.169.292 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» è ridotta di L. 6.800.895.000 (€ 3.512.369,14);

- alla funzione obiettivo 5.0.1. «Organi Istituzionali», spesa corrente, UPB 5.0.1.0.1.169 «Funzionamento Consiglio Regionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.1.0.1.169.290 «Indennità di carica e di missione dei componenti del Consiglio Regionale e dei componenti della Giunta regionale non consiglieri» è incrementata di L. 539.895.000 (€ 278.832,50);

- alla funzione obiettivo 5.0.1. «Organi Istituzionali», spesa corrente, UPB 5.0.1.0.1.169. «Funzionamento Consiglio Regionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.1.0.1.169.294 «Spese per il personale addetto al Consiglio Regionale» è incrementata di L. 4.571.000.000 (€ 2.360.724,49);

- alla funzione obiettivo 5.0.1. «Organi Istituzionali», spesa corrente, UPB 5.0.1.0.1.169. «Funzionamento Consiglio Regionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.1.0.1.169.295 «Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del Consiglio Regionale, convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche e borse di studio» è incrementata di L. 320.000.000 (€ 165.266,21);

- alla funzione obiettivo 5.0.1. «Organi Istituzionali», spesa corrente, UPB 5.0.1.0.1.169. «Funzionamento Consiglio Regionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.1.0.1.169.2956 «Acquisto, realizzazione e diffusione, da parte del Consiglio Regionale, di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni» è incrementata di L. 300.000.000 (€ 154.937,07);

- alla funzione obiettivo 5.0.1. «Organi Istituzionali», spesa corrente, UPB 5.0.1.0.1.169. «Funzionamento Consiglio Regionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.1.0.1.169.2958 «Spese postali, telefoniche, di cancelleria ed in genere di economato» è incrementata di L. 870.000.000 (€ 449.317,50);

- alla funzione obiettivo 5.0.1. «Organi Istituzionali», spesa corrente, UPB 5.0.1.0.1.169. «Funzionamento Consiglio Regionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.1.0.1.169.2959 «Spese correnti per attrezzature ed arredamento» è incrementata di L. 200.000.000 (€ 103.291,38);

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010134]

[1.7.0]

D.G.R. II DICEMBRE 2001 - N. 7/7295**Adeguamento del patrimonio iniziale necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata, in relazione all'entrata in vigore dell'euro**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di modificare l'importo del patrimonio iniziale previsto dalla d.g.r. 13882/91 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata in € 52.000 pari a L. 100.686.040 ride-terminando inoltre il limite minimo in € 26.000 pari a L. 52.343.020;

2. di considerare validi i criteri, nonché gli obblighi, indicati nella d.g.r. 13882/91;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il segretario: Sala

[BUR20010135]

[2.1.0]

D.G.R. II DICEMBRE 2001 - N. 7/7313**L.r. 3 aprile 2001, n. 6, art. 1, comma 8 - Disposizioni attuative del Fondo per lo sviluppo della finanza di progetto**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di affidare la gestione del Fondo per lo sviluppo della finanza di progetto, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6, alla società finanziaria regionale Finlombarda s.p.a. quale mandataria senza rappresentanza della Regione, in conformità con la Convenzione Quadro stipulata con Finlombarda s.p.a. in data 7 febbraio 2000 e con quanto previsto nell'allegato A, relativo alle disposizioni attuative per il funzionamento del Fondo per lo sviluppo della finanza di progetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A

FONDO PER LO SVILUPPO DELLA FINANZA DI PROGETTO**DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

1. Finlombarda s.p.a. stipula con gli istituti di credito interessati, siano essi in forma singola o associata; purché operanti in Lombardia, una convenzione, al fine di disciplinare l'erogazione dei finanziamenti da concedere, alle condizioni di cui ai successivi punti 4 e 5, a favore delle Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 109/1994.

2. L'accesso al Fondo, nei limiti di disponibilità dello stesso, determinate dagli stanziamenti previsti dal Bilancio pluriennale, avviene per tutti gli interventi infrastrutturali di investimento previsto pari o superiore a 2,5 milioni di Euro, da realizzare con il ricorso alla finanza di progetto e/o ad altre tecniche di finanza strutturata. L'ammontare complessivo del finanziamento accordato alle Amministrazioni beneficiarie dagli Istituti di credito convenzionati non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo totale dell'intervento infrastrutturale e, in ogni caso, non può essere inferiore a 250.000 €.

3. Il Fondo interviene attraverso la copertura integrale degli oneri corrispondenti alle quote per interessi e delle spese di istruttoria dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati, così come indicato dai commi 8 e 9 dell'art. 1 della l.r. 6/2001. I contributi vengono liquidati agli istituti di credito convenzionati mediante rate semestrali posticipate.

4. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti di cui al punto 1 non può essere superiore a quello stabilito dall'art. 8, punto 1 lettera b) della Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore generale «Affari generali» 23 dicembre 1999, n. 52209.

5. I contratti di finanziamento sottoscritti dagli istituti di credito con le Amministrazioni beneficiarie devono avere una durata conforme alla vigente normativa in materia di conta-

bilità pubblica e devono altresì prevedere la facoltà di restituzione anticipata del finanziamento complessivo concesso.

6. L'istanza di accesso ai contributi del Fondo da parte delle Amministrazioni beneficiarie avviene presentando alla Regione, per il tramite di Finlombarda s.p.a., a seguito della procedura di pubblicizzazione attivata da Finlombarda s.p.a., una domanda adeguatamente strutturata e corredata dalla documentazione necessaria ai fini della procedura valutativa stabilita nella presente deliberazione. Tale istanza deve essere altresì corredata dal preventivo parere favorevole e dall'impegno a finanziare rilasciato da uno degli istituti di credito convenzionati. L'istruttoria delle istanze segue l'ordine cronologico della loro presentazione. Ove le disponibilità finanziarie del Fondo risultino insufficienti rispetto alle istanze presentate, l'ammissione al Fondo avviene secondo il predetto ordine cronologico.

7. Finlombarda s.p.a. effettua la procedura di pubblicizzazione delle modalità di accesso ai contributi del Fondo, sulla base di quanto indicato nella lettera di incarico prevista al successivo punto 11.

8. Finlombarda s.p.a., entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, provvede, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi dell'amministrazione richiedente, del rispetto dei limiti quantitativi di cui al punto 2, dell'eleggibilità delle spese ed il perseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 1, comma 8, della legge regionale n. 6/2001, alla valutazione delle istanze di accesso ai contributi sotto il profilo della coerenza dell'intervento infrastrutturale con quanto previsto dagli strumenti di programmazione regionale, della conformità con le priorità eventualmente individuate dall'Unità regionale per la finanza di progetto (Unità) di cui all'art. 1, co. 12, della legge regionale n. 3/2001 e della finanziabilità dell'opera attraverso il ricorso alla tecnica della finanza di progetto o ad altra tecnica di finanza strutturata. Finlombarda s.p.a., entro il termine sopra stabilito, procede in ogni caso a trasmettere all'Unità una relazione in esito all'istruttoria svolta, comprensiva del preventivo parere favorevole e dell'impegno a finanziare espresso da uno degli istituti di credito convenzionati.

9. L'Unità, sulla base della relazione di Finlombarda s.p.a., si pronuncia in merito all'ammissibilità dell'istanza a beneficiare dei contributi, stabilendo i termini entro i quali, a pena di decadenza, devono essere realizzate le attività in vista delle quali i contributi sono stati richiesti.

Il provvedimento di ammissione al Fondo è emanato dal Dirigente dell'U.O. che assicura le funzioni di segreteria dell'Unità.

10. Le Amministrazioni destinatarie dei contributi a carico del Fondo decadono dal relativo beneficio, che sarà dunque revocato per il residuo periodo di durata del finanziamento, qualora non realizzino le attività previste entro i termini stabiliti con il provvedimento di ammissione al Fondo o nel caso in cui non provvedano, per due volte anche non consecutive, al pagamento delle quote in conto capitale entro i termini previsti nel contratto di finanziamento stipulato con l'istituto di credito.

11. I compensi per le funzioni di attivazione e gestione del Fondo, di svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi effettuate da Finlombarda s.p.a., saranno corrisposti a valere sulle giacenze del Fondo. Le modalità di determinazione dei compensi riconosciuti a Finlombarda s.p.a. e di liquidazione degli stessi, verranno stabilite nella apposita lettera di incarico, sottoscritta dal Direttore generale «Risorse Finanziarie e Bilancio», ai sensi della Convenzione Quadro stipulata con Finlombarda s.p.a. in data 7 febbraio 2000.

12. Il monitoraggio sul funzionamento del Fondo nonché sulla concreta erogazione dei contributi in favore delle Amministrazioni beneficiarie è affidato all'Unità con il supporto di Finlombarda s.p.a..

13. Decorsi due anni dalla effettiva operatività del Fondo, l'Unità regionale rassegna alla Giunta regionale un rapporto completo di monitoraggio e verifica dell'attività del Fondo.

[BUR20010136]

[5.3.4]

D.G.R. II DICEMBRE 2001 - N. 7/7350**Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle provincie delle funzioni amministrative di cui all'art. 3, comma 68, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, limitatamente alle attività a ridotto inquinamento atmosferico**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle

autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 68, della suddetta legge che delega alle Province:

a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 del d.P.R. 203/88, l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico, nonché degli impianti, non previsti nell'allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989, per i quali la Regione abbia approvato i criteri tecnici di carattere generale;

b) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.P.R. 203/88, concernenti gli impianti di cui alla lettera a);

Richiamata la d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 2663, che autorizza in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, l'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'allegato 2 al decreto medesimo, secondo i criteri e le procedure specificati nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497, come successivamente modificata ed integrata;

Dato atto che i tavoli tecnici convocati dalla competente Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, composti dai rappresentanti delle Province e della Regione Lombardia, hanno definito, limitatamente alle attività a ridotto inquinamento atmosferico, così come risulta dalla documentazione agli atti della stessa Unità Organizzativa, le modalità di attuazione della delega in oggetto, secondo i criteri e le procedure indicati dalla citata d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 e in applicazione della medesima d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 2663.

Richiamata la d.g.r. 24 ottobre 2000, n. 1767, così come modificata con d.g.r. 8 novembre 2000, n. 1974 «Proposta regionale di riparto delle risorse finanziarie ed umane agli enti locali»;

Rilevato che in ordine alle risorse finanziarie da attribuire alle province per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui alla delega in oggetto, deve farsi riferimento all'accordo che la Regione Lombardia, a seguito del d.p.c.m. 22 dicembre 2000, ha stipulato con l'Unione delle province lombarde in data 6 marzo 2001 ed integrato nell'incontro del 9 marzo 2001;

Dato atto che l'Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Autonomie di cui all'art. 1, comma 16, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, in data 13 novembre 2001 ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto del presente provvedimento, formulato secondo le osservazioni presentate dall'UPL nel corso della riunione del Tavolo Tecnico della medesima Conferenza, svoltasi in data 31 ottobre 2001;

Dato atto inoltre che il contenuto del presente provvedimento è stato altresì sottoposto, in data 23 novembre 2001, alla valutazione della suddetta Conferenza delle Autonomie e che la stessa, in tale sede, non ha potuto esprimere il parere di competenza per mancanza del numero legale;

Ritenuto di procedere comunque all'approvazione del presente atto, in applicazione dell'art. 1, comma 26, della richiamata l.r. 1/2000;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le modalità e i criteri per l'attuazione della delega alle Province delle funzioni amministrative di cui all'art. 3, comma 68, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, limitatamente alle attività a ridotto inquinamento atmosferico, come di seguito specificati:

a) con decorrenza 1 gennaio 2002 le Province esercitano le funzioni delegate in materia di attività a ridotto inquinamento atmosferico, di cui all'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991, secondo i criteri e le procedure indicati nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 e in applicazione della d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 2663 ed adottano i provvedimenti di cui agli artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

b) le pratiche agli atti dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, relative alle attività in oggetto, sono conferite alle Province secondo il seguente calendario:

- nel mese di gennaio 2002 le pratiche concernenti esclusivamente le attività a ridotto inquinamento atmosferico;

- successivamente, su eventuale richiesta delle Province interessate, come da elenchi trasmessi con cadenza mensile,

le pratiche contenute in altre più ampie, non esclusivamente concernenti attività a ridotto inquinamento atmosferico, di cui costituiscono uno stralcio;

2. di precisare che le risorse finanziarie da utilizzarsi per l'attuazione della delega in oggetto sono da individuarsi nell'ambito di quelle previste per l'ambiente, indicate nelle premesse del presente provvedimento, che saranno ripartite tra le Province con successivo atto;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010137]

[5.3.4]

D.G.R. II DICEMBRE 2001 - N. 7/7351

Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione», a seguito del parere espresso dalle competenti Commissioni consiliari

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione».

Richiamato, in particolare, della suddetta legge il secondo comma dell'articolo 4, ai sensi del quale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, definisce, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 4, i criteri per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, nonché i criteri per l'installazione dei medesimi.

Visti i criteri di cui al precedente paragrafo, predisposti dal Gruppo di Lavoro Interdirezionale costituito con decreto del Direttore Generale Qualità dell'Ambiente 10 luglio 2001, n. 16803, che ha attestato, col verbale del 21 settembre 2001, la conclusione dei propri lavori.

Dato atto che il sopracitato documento, contrassegnato A), viene allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

Preso atto che le competenti Commissioni Consiliari V e VI, relativamente ai suddetti criteri, non hanno espresso il parere richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 11/2001.

Preso atto inoltre che la competente Commissione III, nella seduta del 26 novembre 2001, esprimendo parere favorevole, a maggioranza, all'ulteriore corso del presente provvedimento, ha approvato i seguenti emendamenti:

«1. All'allegato A della delibera al paragrafo "individuazione delle aree - definizioni", la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Aree di particolare tutela: le aree comprese entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà, comprese le relative pertinenze, delle strutture ed edifici indicati al comma 8 art. 4 della l.r. 11/2001."»

2. All'allegato A della delibera al paragrafo "individuazione delle aree - localizzazioni consentite" le prime 3 righe sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree di particolare tutela è vietato ogni tipo di installazione di impianti di cui alla l.r. 11/2001".»

Ritenuto che i suddetti emendamenti appaiono contrastanti con le disposizioni della l.r. 11/2001, in quanto i criteri regionali, formulati secondo le indicazioni della Commissione III, verrebbero applicati a fattispecie già normate dalla stessa legge e pertanto escluse dalla regolamentazione della Giunta;

Ritenuto pertanto di non accogliere i medesimi emendamenti e quindi di confermare i criteri, come formulati nel richiamato allegato A), anche per le ulteriori motivazioni di seguito specificate.

I criteri regionali definiscono «aree di particolare tutela» quelle comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, individuate per ciascuno dei suddetti recettori.

Tale definizione soddisfa la disposizione di cui all'art. 4,

comma 4, della l.r. 11/01, ai sensi del quale, per la formulazione dei criteri in oggetto, deve essere altresì tenuto conto dell'incidenza degli impianti rispetto agli ambiti indicati alla lettera a) del medesimo comma 4.

Infatti, rispetto alle «aree di particolare tutela», come sopra definite, i criteri dispongono, ai fini dell'installazione degli impianti, il non superamento del valore di 300 W di potenza al connettore d'antenna.

I medesimi criteri peraltro non possono essere riferiti al comma 8 dello stesso art. 4, il quale dispone espressamente il divieto di installazione di impianti in corrispondenza – e pertanto entro il perimetro – di specifici edifici e strutture, con relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni. Infine, l'emendamento proposto dalla III Commissione Consiliare, concernente il divieto di installazione di ogni tipo di impianto nelle «aree di particolare tutela», contrasta con quanto stabilito al comma 7 del medesimo art. 4, laddove non è richiesta una specifica regolamentazione urbanistica per l'installazione di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W.

Visti i commi 24 e 26 dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3.

Richiamata la l.r. 23 aprile 1996, n. 16, come successivamente modificata ed integrata.

Su proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione», definiti nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A)

Criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi

Premessa

I seguenti criteri sono emanati in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11.

In base alla normativa vigente l'installazione degli impianti in oggetto deve tendere a minimizzare l'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici indotti dagli impianti stessi.

Gli impianti collocati nelle aree definite conformemente ai criteri in oggetto devono comunque rispettare i limiti fissati dalla normativa vigente e nella loro installazione deve essere, inoltre, fatto salvo il divieto sancito dal comma 8 dell'articolo 4 della suddetta legge regionale.

I criteri potranno essere soggetti a revisione a seguito di variazione della normativa o ad evoluzione della tecnologia.

Individuazione delle aree

Definizioni

a) Area 1: si definisce «Area 1» l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

b) Area 2: si definisce «Area 2» la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1.

c) Aree di particolare tutela: aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.

Modalità di individuazione delle aree

Il comune provvede a ripartire l'intero territorio comunale in Area 1 e Area 2 e a circoscrivere le aree di particolare tutela,

dandone comunicazione all'ARPA ai fini dell'attuazione del comma 9, dell'articolo 4, della citata legge regionale 11/01.

Localizzazioni consentite

Nelle aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W.

In Area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

In Area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11.

È fatto comunque salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze televisive e di radiodiffusione sonora.

Si dovrà valutare l'inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme ed agli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, con particolare considerazione:

- degli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici (art. 20 delle Norme di Attuazione);
- del Piano di sistema «infrastrutture a rete» (volume 7 del P.T.P.R.);
- delle «linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (art. 30 delle Norme di Attuazione).

Installazione degli impianti

L'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.

Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:

- entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W;
- entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
- entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

[BUR20010138]

[5.1.2]

D.G.R. II DICEMBRE 2001 – N. 7/7360

L.r. 6/2001 – Approvazione e aggiornamento dei Piani di Vendita presentati ai sensi della legge 560/1993

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

Vista la legge regionale 3 aprile 2001, n. 6, concernente «Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziario regionale – Collegato ordinamentale 2001», in particolare l'art. 3, comma 11 «.... *omissis* La Giunta regionale approva i piani di vendita degli alloggi di proprietà degli enti locali non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.»;

Viste le deliberazioni consiliari del 28 giugno 1994, n. V/1105, 26 giugno 1996, n. VI/286, 13 maggio 1997, n. VI/579, 20 maggio 1997, n. VI/595 e 29 settembre 1999, n. VI/1310, con le quali si approvavano e s'integravano i piani di vendita (P.d.V.) presentati dalle Amministrazioni interessate;

Viste le d.g.r. n. 6179/2001 e n. 6761/2001 di sospensione dei Piani di Vendita delle ALER;

Rilevato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che:

• la deliberazione consiliare del 28 giugno 1994, n. V/1105 al punto 6.2 che «esigenze di modesto adeguamento e fatte oggetto di approvazione diretta da parte della Giunta regionale omissis e comunque nell'ambito del contingente di vendita ricompreso nel presente piano (o nei suoi aggiornamenti biennali).»;

– l'Aler di Lecco ha chiesto l'aggiornamento del P.d.V approvato con d.c.r. del 29 settembre 1999, n. VI/1310, secondo lo specchio sottostante

Piano di vendita d.c.r. 29 settembre 1999, n. VI/1310			Piano aggiornato alla d.c.r. n. 1310/99		
n. alloggi in proprietà soggetti alla 560/93	n. alloggi proposti alla vendita	n. alloggi non in vendita	n. alloggi in proprietà soggetti alla 560/93	n. alloggi proposti alla vendita	n. alloggi non in vendita
2326	965	1361	2326	37 (1)	1361 (2)
1) il numero degli alloggi deve essere incrementato per il numero delle domande valide presentate entro il 20 settembre 2001 per l'acquisto dell'alloggio, secondo quanto previsto dalle d.g.r. n. 6179/2001 e n. 6761/2001; 2) il numero degli alloggi deve essere incrementato per il numero degli alloggi per i quali non è stata presentata domanda entro il 20 settembre 2001 per l'acquisto dell'alloggio, secondo quanto previsto dalle d.g.r. n. 6179/2001 e n. 6761/2001					

• che quanto proposto dall'ALER di Lecco costituisce una riduzione sensibile del precedente piano di vendita, secondo quanto previsto dalla citata d.c.r. n. 1105/1994;

• l'Amministrazione Comunale di Bonate Sotto (BG) con d.c.c. n. 59 del 29 settembre 2001 ha revocato il proprio p.d.v. approvato con d.c.r. 1105/1994;

• le proposte avanzate dagli Enti interessati sono state redatte ai sensi della citata legge n. 560/93 e degli indirizzi regionali stabiliti dalla d.c.r. n. 1105/1994;

Considerato che quanto proposta dal Dirigente proponente consente di approvare il Piano di Vendita presentato dall'ente interessato;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della l. 15 maggio 1997, n. 127.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di autorizzare la variazione del Piano di Vendita dell'ALER di Lecco, approvato con d.c.r. n. 1310/1999, secondo quanto indicato nelle premesse.

2. Di prendere atto della revoca del Piano di Vendita del comune di Bonate Sotto (BG).

Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010139]

[4.3.0]

D.G.R. 14 DICEMBRE 2001 - N. 7/7425

Approvazione del sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione ai sensi del d.m. 494/1998 «Norme di attuazione del reg. (CEE) 2080/1992 in materia di gestione pagamenti, controlli e scadenze»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CEE n. 2080/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;

Visti i programmi della Regione Lombardia attuativi del suddetto regolamento:

• Programma pluriennale 1994-1996, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 20 maggio 1994, modificata con decisione del 15 febbraio 1995;

• Programma pluriennale 1998-1999, approvato dalla Commissione delle Comunità con decisione del 10 marzo 1999;

Viste le circolari regionali applicative dei suddetti programmi pluriennali;

Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari;

Visto il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole in data 18 dicembre 1998, n. 494, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi»;

Vista la circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 4 ottobre 2000, n. 4373, concernente «Decreto ministeriale 18 dicembre 1998, n. 494, recante: «Norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze»», con la quale sono stati forniti chiarimenti e precisate meglio i compiti spettanti ai diversi soggetti (Regione, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Corpo Forestale dello Stato) coinvolti dal d.m. 494/98;

Visti in particolare, l'art. 11 del d.m. 494/98 e la circolare applicativa, ai sensi dei quali ogni Regione, sulla base del proprio programma attuativo, si doti di un sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione, allo scopo di applicare i casi di decadenza parziale e totale, nonché i relativi effetti individuati negli artt. 14 e 15 dello stesso decreto;

Vista la circolare n. 84 in data 24 ottobre 2001 concernente «Reg. (CEE) 2080/92 - d.m. 494/98 - Art. 14 comma 4 - Chiarimenti» con la quale si chiarisce che la decadenza totale di cui al III comma dell'art. 14 del d.m. 494/98 si verifica in conformità a quanto previsto all'art. 9, par. 2, comma II del reg. CEE n. 3887/92, qualora l'eccedenza constatata, rispetto alla superficie collaudata e liquidata, sia superiore al 20% della superficie determinata;

Considerato che le procedure amministrative connesse all'istruttoria delle domande di contributo sono state in precedenza definite con le circolari attuative dei programmi regionali di cui sopra;

Dato atto, dal dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, che, in applicazione della l.r. 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura», la gestione tecnico-amministrativa delle pratiche relative agli interventi finanziati, ai sensi del regolamento (CEE) 2080/92, è stata delegata alle Province, alle quali competono anche le verifiche per la concessione dell'aiuto per la manutenzione, di cui all'articolo 10 del d.m. 494/98;

Considerato che in ottemperanza alla normativa nazionale e comunitaria viene definito il sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione agli impianti di arboricoltura e agli imboschimenti, finanziati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, così come riportato nell'allegato 1, composto da n. 9 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Ambientale, Rurale e Forestale di proporre l'approvazione del sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione di cui sopra, al fine di consentire l'espletamento dei controlli da parte delle Province (controlli ex-ante: prima dei pagamenti) e Corpo Forestale dello Stato (controlli ex-post: dopo i pagamenti);

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. Di approvare il sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione, ai sensi del d.m. 494/98 «Norme di attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi», di cui all'allegato 1, composto da n. 9 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare mandato al direttore generale della Direzione Generale Agricoltura di approvare la modulistica (facsimili verbali di accertamento) e di apportare, con proprio atto, le modifiche tecniche che si renderanno necessarie in fase di applicazione del sistema di verifica di cui al precedente punto 1;

3. di disporre la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, della presente deliberazione e del suo allegato.

Il Segretario: Sala

ALLEGATO N. 1

Sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione, ai sensi del d.m. 494/1998 «Norme di attuazione del reg. (CEE) 2080/1992 in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze»

Premessa

Con le presenti disposizioni si definisce il sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione necessarie all'espletamento dei controlli, così come stabilito dal regolamento adottato con decreto del Ministro per le Politiche Agricole 18 dicembre 1998, n. 494, e dalla sua circolare attuativa 4 ottobre 2000, n. 4373.

Nell'effettuare i controlli deve essere rispettato il principio di separazione delle funzioni stabilito dal reg. (CEE) n. 1663/95 in conseguenza del quale il funzionario che effettua i controlli deve essere diverso da colui che ha eseguito l'accertamento finale dei lavori (collaudo).

1. Controlli ex-ante

Oltre alle verifiche istruttorie che precedono l'esecuzione dei lavori e agli accertamenti finali di avvenuta esecuzione dei lavori, di cui agli articoli 3 e 5 del d.m. 494/1998, sono di competenza delle Province le verifiche (controlli) *ex-ante* di cui agli articoli 7, 9 e 10 dello stesso decreto. Le domande per le quali è in corso il pagamento del premio per le manutenzioni (primi 5 anni degli impianti e degli imboschimenti) sono sottoposte soltanto ai controlli *ex-ante* (precedenti la liquidazione dei premi), successivamente le stesse saranno assoggettate ai controlli *ex-post*, di cui al seguente punto 2.

I succitati articoli 7 e 10, dispongono che le Regioni (Province su delega della Regione Lombardia con l.r. 11/98) accertino annualmente sulle domande che beneficiano dei premi per la manutenzione e per la perdita di reddito la permanenza dei requisiti oggettivi (rispetto degli obblighi e degli impegni tecnici assunti dai beneficiari: mantenimento delle superfici imboscite ed arborate, effettuazione delle cure colturali, ecc.) per poter procedere al pagamento dei premi. Tale verifica si attua mediante l'acquisizione dell'autocertificazione annuale (art. 9 d.m. 494/1998) e sopralluogo di accertamento sul 10% delle domande.

In attesa che AGEA predisponga il software per l'estrazione del campione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19 del d.m. 494/1998, le Province, prima di effettuare i sopralluoghi, estrarranno un campione costituito da almeno il 10% delle domande. Tutte le domande del campione saranno controllate. Il campione sarà costituito come segue:

- dalla domanda che percepisce il premio maggiore e dalle successive in graduatoria, fino a costituire almeno il 10% del campione;
- dalla domanda di maggiore superficie e dalle successive in graduatoria, fino a costituire almeno il 10% del campione;
- da domande scelte a caso tra tutte quelle che non hanno presentato l'autocertificazione nell'anno precedente, fino a costituire almeno il 25% del campione;
- da domande scelte a caso tra tutte quelle che hanno presentato irregolarità o inadempienze degli impegni negli anni precedenti, fino a costituire almeno il 25% del campione;
- da domande scelte a caso per la restante parte del campione.

I beneficiari per poter percepire i premi di cui sopra devono presentare, entro il 31 agosto, per tutta la durata dell'impegno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), resa nelle forme di cui al d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale attestino di aver adempiuto agli obblighi assunti con la domanda di adesione e risultanti dal programma regionale e dalla normativa nazionale e comunitaria in materia, dai piani di manutenzione, e/o da quelli prescritti dagli Uffici istruttori.

Se l'autocertificazione annuale non viene presentata entro la suddetta scadenza si perde il diritto di percepire i premi per l'anno in questione, in quanto tale adempimento è condizione essenziale per la liquidazione degli aiuti.

Gli uffici istruttori delle Province, al fine di predisporre gli ultimi elenchi di liquidazione in tempo utile per l'erogazione del contributo entro l'esercizio finanziario FEOGA di riferimento, possono richiedere ai beneficiari che detta autocertificazione venga presentata entro il 31 luglio. Nel caso in cui un beneficiario non presenti la suddetta documentazione, gli Uffici competenti possono procedere al controllo degli im-

pianti ed inserirli negli elenchi di liquidazione soltanto se risultano in regola con le superfici e gli impegni tecnici di manutenzione. Se si riscontrano irregolarità che danno luogo a scadenze parziali andranno inseriti negli elenchi di liquidazione per importi ridotti, calcolati utilizzando la metodologia di seguito illustrata.

Al fine di consentire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante, le Province preavviseranno - a mezzo telegramma, telefax o telefono - l'azienda selezionata al controllo (max 48 ore prima).

Le operazioni di verifica dovranno essere riportate nell'apposito verbale di accertamento di cui al facsimile allegato al d.m. 494/98 oppure predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

Concluse le operazioni di controllo le Province trasmetteranno alla Direzione Generale Agricoltura, una tabella con i dati sui risultati dei controlli effettuati.

2. Controlli ex-post

Ai sensi dell'articolo 12 del d.m. 494/98, per controllo *ex-post* si intende la verifica che viene effettuata successivamente alla liquidazione del premio, nel corso del periodo dell'impegno obbligatorio.

I controlli con sopralluogo, effettuati dal Corpo Forestale dello Stato riguardano gli imboschimenti, gli impianti a ciclo lungo dal 6° anno di vita (dopo il pagamento dell'ultima annualità del premio di manutenzione) e gli impianti a rapido accrescimento.

Il sopralluogo dovrà accertare il permanere dei requisiti oggettivi per il pagamento del premio, verificando la superficie imboscita, il rispetto degli obblighi e degli impegni tecnici di manutenzione assunti dal beneficiario, applicando la metodologia di seguito riportata.

Al fine di consentire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante, il Corpo Forestale dello Stato preavviserà - a mezzo telegramma, telefax o telefono - l'azienda selezionata al controllo (max 48 ore prima).

Le operazioni di verifica dovranno essere riportate nell'apposito verbale di accertamento di cui al facsimile allegato al d.m. 494/98 oppure predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

La Regione e le Province assicurano la loro collaborazione al Corpo Forestale dello Stato attraverso l'eventuale partecipazione ai sopralluoghi e la messa a disposizione dei documenti necessari ad accertare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti assunti dai beneficiari.

Concluse le operazioni di controllo, il Corpo Forestale dello Stato trasmetterà:

- alla Direzione Generale Agricoltura una tabella con i dati sui risultati dei controlli effettuati;
- alla Provincia di competenza una copia del verbale relativo al controllo.

3. Metodologia

3.1 Descrizione degli obblighi e degli impegni del beneficiario

Salvo i casi di forza maggiore, di cui all'art. 8, comma 2, del d.m. 494/1998, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere in buone condizioni di sviluppo gli impianti di arboricoltura e gli imboschimenti per i quali sono stati liquidati gli aiuti per l'intero periodo di durata indicato, per le diverse tipologie, nelle circolari applicative dei programmi regionali. La decorrenza parte sempre dall'annata di campagna agraria nella quale sono stati ultimati i lavori.

Gli impegni vengono distinti in:

- essenziali*: gli obblighi il cui mancato rispetto comporta la decadenza totale degli aiuti e quindi la restituzione di tutte le somme percepite e il mancato godimento dei premi futuri.
- accessori*: sono gli impegni tecnici di manutenzione previsti dai piani colturali oppure prescritti dagli uffici istruttori in sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, il cui mancato rispetto comporta la restituzione di una parte delle somme percepite o da percepire. Alcuni di questi impegni fanno riferimento al periodo temporale di concessione del premio per le manutenzioni, mentre altri (es. diradamenti) fanno riferimento a periodi successivi.

3.1.1 Impegni essenziali

- *Conservazione della superficie impiantata*: tale impegno deve essere verificato per il periodo di durata dell'implan-

to, accertando che la superficie imboschita corrisponda a quella liquidata, rilevata catastralmente, escluse le tare evidenti. La misurazione delle superfici potrà essere effettuata anche su particelle campione. L'eccedenza constatata (1) (differenza tra superficie determinata (2) e superficie liquidata) non deve essere superiore al 20% della superficie determinata (3) al momento del controllo. In caso contrario si dà luogo alla decadenza totale degli aiuti.

- **Non coltivazione della superficie impiantata:** Le superfici oggetto di impianto o di imboschimento non devono essere oggetto di coltivazioni o di pascolo di alcun tipo. Sono ammesse coltivazioni di limitate superfici e l'allevamento di animali da cortile, in entrambi i casi a fini di autoconsumo del beneficiario (es. orti familiari), nonché le colture a perdere per la fauna selvatica. Queste ultime devono essere specificatamente denunciate con le modalità descritte nel successivo punto 3.1.2. In tutti i casi, coltivazioni ed allevamenti non devono causare danni diretti o indiretti agli impianti.

3.1.2 Impegni accessori

Devono essere verificati per gli impianti di arboricoltura e gli imboschimenti per i quali viene concesso il premio quinquennale di manutenzione e quello ventennale di mancato reddito. Il controllo potrà essere eseguito anche a campione su alcune aree nel caso di superfici vaste e/o frammentate.

- **Sostituzione delle piantine morte:** l'impegno deve essere verificato nei primi 3 anni di vita del popolamento per gli impianti di arboricoltura (piante di accompagnamento escluse) qualora la mortalità sia superiore, anche solo su parte dell'impianto, al 10%. Nel caso degli imboschimenti, l'impegno deve essere verificato in tutti i casi nei primi tre anni di vita dell'impianto qualora la mortalità sia superiore, anche solo su parte dell'impianto, al 20%. Sempre nel caso degli imboschimenti, la sostituzione deve avvenire anche successivamente qualora previsto dal piano culturale oppure richiesto dal beneficiario con la «denuncia di intervento» di seguito descritta oppure prescritto dall'Ente competente.
- **Controllo delle infestanti:** mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamatura o diserbo chimico con prodotti registrati ed autorizzati. Tale impegno deve essere verificato nei primi 5 anni dal collaudo. Al momento del sopralluogo il terreno deve presentarsi ripulito dalle infestanti oppure le stesse devono avere uno sviluppo tale da non compromettere lo sviluppo ottimale degli alberi.
- **Potature di formazione e di allevamento:** tale impegno non è indispensabile per gli imboschimenti a finalità protettiva o naturalistica, se non per motivi fitosanitari, di prevenzione dagli incendi oppure per consentire la lotta alle infestanti. Per gli impianti a finalità produttiva (arboricoltura e boschi produttivi), l'impegno si considera soddisfatto se il beneficiario ha eseguito, in particolare nei primi 5 anni, le operazioni di potatura a carico delle specie principali destinate alla produzione di legname di pregio.
- **Difesa fitosanitaria:** per gli impianti a scopo produttivo (arboricoltura e boschi produttivi), per tutta la loro durata, è obbligatoria la lotta contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità o ridurre la quantità del legname ricavabile; negli altri impianti è necessaria la lotta contro le avversità che possono comunque arrecare significative morie del popolamento.
- **Sfolli e diradamenti:** normalmente sono previsti dopo il 5° anno ed interessano soprattutto gli impianti a finalità produttiva con densità di impianto superiore a quella di fine ciclo.
- **Altri impegni:** in questa categoria vi rientrano eventuali

(1) L'**eccedenza constatata** è definita dall'art. 9 del regolamento U.E. 3887/1992: si tratta della differenza tra la superficie dell'impianto rilevata e liquidata al momento del collaudo e la superficie dell'impianto riscontrata in fase di controllo.

(2) La **superficie determinata** è quella riscontrata in fase di controllo.

(3) Esempio: la superficie al collaudo è di 100 Ha, la superficie al momento del controllo («superficie determinata») è di 81 Ha. L'eccedenza constatata è quindi di 19 Ha ed è pari al 23,46% della superficie determinata [deriva da = (19/81)*100]. Non è stato perciò mantenuto l'impegno essenziale e ne consegue la decadenza totale.

ulteriori impegni tecnici previsti nel piano delle manutenzioni oppure prescritte in sede di accertamento finale di esecuzione dei lavori (collaudo), le cui inadempienze possono avere effetti negativi sull'ottimale sviluppo degli impianti (es. irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.).

Qualora gli impianti dovessero presentare problemi tecnici relativi agli attecchimenti o allo stato fitosanitario, i beneficiari sono tenuti a comunicarlo tempestivamente agli Uffici provinciali competenti, con i quali verranno concordati eventuali interventi tecnici.

Al fine di consentire la realizzazione di interventi colturali che, sebbene non previsti dal piano delle manutenzioni, risultino essere necessari ad ottimizzare lo sviluppo quali-quantitativo degli impianti e imboschimenti, il beneficiario è tenuto ad inviare una preventiva «**denuncia di intervento**» alle Province competenti, indicando dettagliatamente le modalità tecniche di intervento.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta denuncia, le Province possono:

- vietare gli interventi colturali oggetto di denuncia;
- impartire differenti modalità di realizzazione degli interventi denunciati;

inviando apposita comunicazione al beneficiario.

Solo in caso di omessa comunicazione nel termine di 30 giorni, ovvero di invio di «nulla osta» da parte delle Province, il beneficiario può eseguire gli interventi colturali denunciati.

L'inosservanza degli impegni tecnici nei primi 5 anni ha effetti sul premio di manutenzione; può avere anche effetti sul premio di mancato reddito se gli inadempimenti riguardano la coltivazione e il pascolo dei terreni interessati dagli impianti (arboricoltura o bosco), così come di seguito specificato.

4. Decadenze e penalità per le inadempienze accertate

Le Province, sulla base delle risultanze degli esiti dei controlli effettuati dai propri Uffici o dal Corpo Forestale dello Stato, pronunciano le decadenze.

4.1 Decadenza totale

La decadenza totale si pronuncia qualora si accerti che per effetto:

- a) di **taglio anticipato** dell'impianto;
- b) di **fallimento dell'impianto**, per negligenza o inadempienza del beneficiario;
- c) di **coltivazione e/o di pascolo**, salvo quanto previsto nel precedente punto 3.1.1., l'eccedenza constatata sia superiore del 20% della superficie determinata (4).

La decadenza totale comporta la restituzione di tutti gli aiuti indebitamente percepiti e l'esclusione totale dall'aiuto per le restanti annualità di impegno.

L'impianto di arboricoltura e l'imboschimento si considera fallito nei seguenti casi.

- 1) **impianti di arboricoltura da legno (a scopi produttivi):** qualora la densità del soprassuolo arboreo, su tutta la superficie dell'impianto o su parte di essa, risulti inferiore di oltre il 40% rispetto alla densità del popolamento a 20 anni, prevista dal progetto, piano culturale o dai moduli di impianto in relazione alle specie principali o secondarie (escluse le specie accessorie). In assenza di previsione, si considera fallito un impianto con densità inferiore a 100 piante/ettaro.
- 2) **imboschimenti a scopi produttivi:** l'imboschimento si considera fallito qualora la densità del soprassuolo arboreo, su tutta la superficie dell'impianto o su parte di essa, risulti inferiore di oltre il 40% rispetto alla densità del popolamento a 20 anni, prevista dal progetto, piano culturale o dai moduli di impianto in relazione alle specie principali o secondarie. In assenza di previsione, si considera fallito un impianto con densità inferiore a 180 piante/ettaro.
- 3) **imboschimenti a scopi protettivi o naturalistici:** l'imbo-

(4) La superficie dell'impianto al collaudo non può essere superiore del 20% rispetto alla superficie rilevata in fase di controllo ex-post. Ad esempio, se al momento del controllo ex-post determina una superficie di 50 ettari e al momento del collaudo se ne erano accertati 61, l'eccedenza constatata è di 11 ettari, pari al 22% della superficie determinata. Questo fatto causa la decadenza totale. Vedi anche le note del paragrafo 3.1.

schimento si considera fallito qualora la densità del soprassuolo arboreo, su tutta la superficie dell'impianto o su parte di essa, risulti inferiore di oltre il 40% rispetto alla densità del popolamento a 20 anni, prevista dal progetto, piano colturale o dai moduli di impianto in relazione alle specie principali o secondarie. In assenza di previsione, si considera fallito un impianto con densità inferiore a 500 piante/ettaro.

Relativamente ai soli punti 2 e 3, nel caso in cui tale densità derivante dall'impianto sia inferiore, ma risulta compensata dalla rinnovazione naturale di specie forestali autoctone (ovvero delle stesse specie messe a dimora) presente nelle aree di fallanza, l'imboschimento non si considera fallito. Le piante vitali devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie imboschita.

Ai fini della decadenza, nel conteggio delle piante esistenti, non si prendono in considerazione quelle morte, quelle deperienti o comunque prive di avvenire.

Per particolari tipologie di popolamenti, l'Ente di controllo può adottare densità minime di riferimento differenti da quelle sopra elencate, indicandone dettagliatamente nel verbale le motivazioni.

Qualora l'impianto di arboricoltura o l'imboschimento sia costituito da due o più corpi distinti, ai fini della decadenza questo si considera come unica superficie aggregata.

4.2 Decadenza parziale

La decadenza parziale si pronuncia quando si accerta:

a) il *mancato mantenimento dell'impianto* (per taglio anticipato o fallimento come sopra descritto) se l'eccedenza constatata (cioè la differenza tra superficie determinata e la superficie collaudata) è pari o inferiore al 20% della superficie determinata (5);

b) la *cattiva conduzione dell'impianto*, per mancato rispetto degli impegni tecnici assunti dal beneficiario ovvero per negligenza, su qualsiasi superficie del popolamento;

c) la *coltivazione e/o il pascolo*, salvo quanto previsto nel precedente punto 3.1.1., se l'eccedenza constatata (cioè la differenza tra superficie determinata (6) e la superficie collaudata) è pari o inferiore al 20% della superficie determinata.

La decadenza parziale comporta l'esclusione parziale dall'aiuto e/o il conseguente ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, sulla base della superficie accertata secondo le modalità di seguito riportate.

Nei casi a) e c):

Le inadempienze danno luogo alla riduzione dei premi di manutenzione e di mancato reddito.

Nel caso b):

In questo caso, le superfici vengono calcolate utilizzando la seguente formula (7):

$$Sd = Si \cdot Cp$$

dove

Sd = superficie irregolare utilizzata come calcolo ai fini della decadenza;

Si = superficie sulla quale sono riscontrate le irregolarità;

Cp = coefficiente ponderale attribuito a ciascun inadempimento e definito dalle sottostanti tabelle 1, 2 e 3.

Dal 6° anno si riduce il premio di mancato reddito applicando la formula di calcolo con i coefficienti ponderali di cui sopra se si accerta la coltivazione e il pascolamento nelle superfici imboschite. Nel caso in cui si accertassero altri inadempimenti si applica, per ogni singola inadempienza, una penalità, espressa in Euro/ettaro, pari al valore del coefficiente ponderale dell'inadempienza in esame (8), con un limite massimo complessivo di 100,00 Euro/ettaro. Tale penalità viene detratta dalla liquidazione del premio di mancato reddito.

(5) Vedi note al paragrafo 3.1.

(6) In questo caso, la superficie non coltivata e/o non dedita al pascolo.

(7) In caso si registrino due o più inadempienze, anche su diverse superfici, si determina il valore di Sd per ogni inadempienza e i singoli valori ottenuti si sommano.

(8) Ad esempio: se in un impianto di arboricoltura non si eseguono i diradamenti, la penalità annua da applicare è di 20,00 Euro/ettaro (cfr. tabella n. 1, coefficiente ponderale = 20%).

In tutti i casi:

Ai soli fini del calcolo del premio effettivamente dovuto, la superficie accertata viene ridotta di due volte l'eccedenza constatata, nel caso in cui questa eccedenza di superficie superi del 3% o di 2 ettari (9), ma non più del 20%, la superficie accertata (10).

In tutti i casi, la mancata o parziale effettuazione di cure colturali a seguito di cause di forza maggiore (come definite dall'art. 8 del d.m. 494/1998) non dà luogo a decadenze.

(9) Qualora l'eccedenza constatata sia inferiore a 2 ettari ma superiore al 3% della superficie determinata, si considera il dato relativo alla superficie. Esempio, si ipotizzi un impianto con superficie determinata al controllo pari a 7 Ha e superficie al collaudo di 8 Ha. L'eccedenza constatata è di 1 Ha ma rappresenta il 14,29% della superficie determinata. Si deve però far riferimento alla superficie e pertanto non si applica la riduzione di due volte l'eccedenza constatata.

(10) Ad esempio, se la superficie determinata al controllo è di 18 ettari e quella collaudata è di 18,4 ettari (eccedenza constatata di 0,4 Ha pari al 2,22%), la superficie è accertata viene ridotta di 0,4 Ha. Invece, se quella collaudata fosse stata di 20,5 ettari (eccedenza constatata di 2,5 Ha, pari al 13,88%), la superficie accertata viene decurtata di 5,0 Ha.

TABELLA 1: Impegni tecnici di manutenzione e dei coefficienti ponderali relativi agli impianti di arboricoltura (a scopo produttivo)

Descrizione impegni tecnici non rispettati	Codice inadempienza	Periodo di verifica	Coefficiente ponderale (%)
Sostituzione piante morte	1	Primi 3 anni	20%
Controllo infestanti	2	Primi 5 anni	20%
Potature di formazione e di allevamento	3	Primi 5 anni	15%
Potature di formazione e di allevamento	4	Dal 6° anno, qualora previste	10%
Sfolli e diradamenti	5	Dal 6° anno, qualora previsti	20%
Difesa fitosanitaria verso patologie e parassiti che limitano l'accrescimento	6	Intera durata impegno	10%
Difesa fitosanitaria verso patologie e parassiti che determinano il deperimento del legname ricavabile	7	Intera durata impegno	20%
Altri impegni tecnici	8	Intera durata impegno	5%
Non coltivazione della superficie imboschita	9	Intera durata impegno	100%
Non pascolamento della superficie imboschita	10	Intera durata impegno	100%

TABELLA 2: Impegni tecnici di manutenzione e dei coefficienti ponderali relativi agli imboschimenti a scopo produttivo

Descrizione impegni tecnici non rispettati	Codice inadempienza	Periodo di verifica	Coefficiente ponderale (%)
Sostituzione piante morte (specie accessorie escluse)	1	Primi 3 anni o successivamente qualora previsto	20%
Controllo infestanti	2	Primi 5 anni	15%
Potature di formazione e di allevamento	3	Primi 5 anni	8%
Potature di formazione e di allevamento	4	Dal 6° anno, qualora previste	5%
Sfolli e diradamenti	5	Dal 6° anno, qualora previste	15%
Difesa fitosanitaria verso patologie e parassiti che limitano l'accrescimento	6	Intera durata impegno	8%
Difesa fitosanitaria verso patologie e parassiti che determinano il deperimento del legname ricavabile	7	Intera durata impegno	15%
Altri impegni tecnici	8	Intera durata impegno	5%
Non coltivazione della superficie imboschita	9	Intera durata impegno	100%
Non pascolamento della superficie imboschita	10	Intera durata impegno	100%

TABELLA 3: Impegni tecnici di manutenzione e dei coefficienti ponderali relativi agli imboschimenti a scopo protettivo o naturalistico

Descrizione impegni tecnici non rispettati	Codice inadempienza	Periodo di verifica	Coefficiente ponderale (%)
Sostituzione piante morte	1	Primi 3 anni o successivamente qualora previsto	20%
Controllo infestanti	2	Primi 5 anni	15%
Sfolli e diradamenti	3	Dal 6° anno, qualora previsto	10%
Difesa fitosanitaria	4	Intera durata impegno	5%
Altri impegni tecnici	5	Primi 5 anni	5%
Non coltivazione della superficie imboschita	6	Intera durata impegno	100%
Non pascolamento della superficie imboschita	7	Intera durata impegno	100%

Le somme da restituire devono essere calcolate secondo le modalità indicate nell'articolo 15 del regolamento adottato con d.m. 494/1998.

Per quanto non specificato con le presenti disposizioni, si applicano quelle contenute nel regolamento dell'Unione Europea n. 3887/1992, nel d.m. 494/1998, nella sua circolare applicativa n. 4373/2000 e nelle circolari della Regione Lombardia di attuazione dei programmi regionali.

[BUR20010140]

[2.1.0]

D.G.R. 14 DICEMBRE 2001 - N. 7/7429**Prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste;

Visto l'art. 6 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 5 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 2870 del 22 dicembre 2000 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la richiesta della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro prot. n. E1 2001.86646 del 17 ottobre 2001, con la quale si richiede l'incremento della dotazione finanziaria di competenza e di cassa della seguente UPB:

- 2.5.1.2.2.72 cap. 3268 del bilancio di esercizio 2001, avente ad oggetto: «Programmi operativi di formazione professionale relativi agli obiettivi del fondo speciale europeo cofinanziamento regionale» per un importo di L. 212.847.062 (€ 109.926,33) per il pagamento della somma relativa alla sentenza provvisoriamente esecutiva con la quale il giudice ha riconosciuto inesistente un credito precedentemente riscosso nei confronti dell'ACIST, trattenendo l'importo, dalle erogazioni disposte a favore del beneficiario per l'attuazione dei corsi F.S.E.;

Ritenuto pertanto che tali spese sono inderogabili e non procrastinabili e considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'integrazione dello stanziamento di competenza e cassa del bilancio 2001 dell'UPB richiamata per l'importo di L. 212.847.062 (€ 109.926,33);

Dato atto che la dotazione di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste», alla data dell'8 novembre 2001 è di L. 15.450.370.397 (€ 7.979.450,39);

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

- di prelevare, la somma di L. 212.847.062 (€ 109.926,33) dalla dotazione di competenza e cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del bilancio 2001 sulla base delle motivazioni espresse in premessa;
- di integrare per l'importo di L. 212.847.062 (€ 109.926,33) la dotazione di competenza e cassa dell'UPB 2.5.1.2.2.72 cap. 3268 del bilancio 2001 «Programmi operativi di formazione professionale relativi agli obiettivi del fondo sociale europeo cofinanziamento regionale»;
- di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 6 del regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 34/78.

Il segretario: Sala

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20010141]

[1.6.0]

COM.R. 18 DICEMBRE 2001 - N. 258

Direzione Generale Presidenza - Direzione Generale Affari Generali e Personale - Giornata delle onoreficenze della Polizia locale

La Giunta della regione Lombardia, con deliberazione del 16 gennaio 2001, n. 7/2395, ha istituito la giornata regionale delle onoreficenze per meriti speciali alla Polizia locale, al fine di conferire il dovuto riconoscimento a quegli operatori di polizia locale che, nello svolgimento del loro servizio, hanno evidenziato doti di alto valore, compiendo azioni encomiabili sul piano professionale e sociale.

In previsione del conferimento delle onoreficenze per l'anno 2002 il Presidente della Regione Lombardia e l'assessore agli Affari Generali e Personale

INVITANO

- i Presidenti delle province lombarde;
 - i sindaci dei comuni lombardi;
 - i comandanti e i responsabili dei corpi e servizi di Polizia locale della Regione;
 - i Presidenti nazionali delle Associazioni professionali di categoria della Polizia locale;
 - i Segretari regionali delle Associazioni sindacali della Polizia locale;
 - i Presidenti regionali delle Associazioni di categoria della Polizia locale;
 - gli operatori di Polizia locale che, almeno in numero di 50, intendano avanzare proposte;
 - i cittadini che, almeno in numero di 500, intendano avanzare proposte;
- a presentare le proposte di conferimento dell'onorificenza, motivate e corredate da adeguata documentazione, entro il 10 gennaio 2002, al seguente indirizzo:
- Assessorato Affari Generale e Personale
Struttura Sicurezza e Polizia locale
Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano.
- Eventuali informazioni telefoniche possono essere richieste al n. 02-67658488.

Roberto Formigoni
Presidente della Regione Lombardia
Guido Della Frera
Assessore agli Affari Generali e Personale

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20010142]

[3.2.0]

D.D.G. 19 NOVEMBRE 2001 - N. 27626

Direzione Generale Sanità - Istituzione del comitato regionale per i servizi di medicina di laboratorio e revoca del d.d.g. sanità n. 37604 del 5 agosto 1999 «Istituzione della rete di riferimento per la qualità dei servizi di medicina di laboratorio»

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. 7/3313 del 2 febbraio 2001 «Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 12 agosto 1999 n. 15, art. 4, comma 4, relativa ai servizi di medicina di laboratorio e all'attività di prelievo», in cui si ritiene «necessario costituire un comitato con la partecipazione di esperti esterni che esprima il proprio parere sulle problematiche riguardanti la medicina di laboratorio»;

Stabilito che i compiti del comitato, denominato comitato regionale per i servizi di medicina di laboratorio (CReSMeL), saranno quelli di fornire supporto tecnico-scientifico alla direzione generale sanità su tutte le problematiche inerenti la medicina di laboratorio, comprese le procedure di attuazione del sistema qualità;

Stabilito che il CReSMeL è presieduto dal dirigente dell'u.o. qualità e integrazione dei servizi sanitari della direzione generale sanità, o da suo delegato, e che è composto da tre funzionari della citata u.o., di cui uno esercita le funzioni di segretario, e da 6 membri esterni, esperti in medicina di laboratorio;

Ritenuto opportuno chiedere alla FISMELAB (federazione delle società scientifiche italiane nel settore della medicina di laboratorio) l'indicazione di 6 professionisti, esperti ciascuno in una delle 6 sottobranches identificate dalla citata d.g.r. 7/3313 (biochimica clinica e tossicologia, ematologia ed emocoagulazione, immunoematologia, microbiologia e virologia, anatomia patologica e citogenetica e genetica medica);

Vista la nota, prot. H1.2001.0069363 del 7 novembre 2001, a firma del presidente della FISMELAB in cui vengono indicati quali membri del costituendo comitato i sottoelencati esperti, per le relative sottobranches

Prof. Paolo Mocarelli - servizio di medicina di laboratorio, p.o. Desio - biochimica clinica e tossicologia

Dott. Silvano Biagiotti - servizio immunotrasfusionale e di ematologia, p.o. ospedale civile Legnano - ematologia ed emocoagulazione

Dott. Claudio Velati - servizio immunotrasfusionale, p.o. di Sondrio - immunoematologia

Prof. Enrico Magliano - servizio di medicina di laboratorio di microbiologia, A.O. Ospedale Ca' Granda Niguarda - microbiologia e virologia

Prof. Enrico Cristofori - servizio di medicina di laboratorio di anatomia patologica, A.O. di Lecco - anatomia patologica

Dott.ssa Leda Dal Prà - servizio di medicina di laboratorio di citologia, A.O. S. Gerardo Monza - citogenetica e genetica medica

Ritenuto che il CReSMeL potrà individuare, su specifiche problematiche, dei gruppi di lavoro avvalendosi della collaborazione di altri professionisti;

Stabilito che il comitato rimarrà in vigore fino al termine della presente legislatura o fino alla cessazione dell'incarico del presente direttore generale;

Stabilito, infine, che membri del comitato e degli eventuali gruppi di lavoro non avranno diritto ad alcun gettone di presenza;

Ritenuto di abrogare il d.d.g. sanità n. 37604 del 5 agosto 1999 «Istituzione della rete di riferimento per la qualità dei servizi di medicina di laboratorio», considerato che le funzioni esercitate dalla rete vengono assorbite dal comitato regionale per i servizi di medicina di laboratorio;

Vista la d.g.r. n. 40941 dell'11 gennaio 1999 «Approvazione dei criteri per la costituzione e il funzionamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali, commissioni, comitati o collegi comunque denominati»;

Visti l'art. 17 della l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, che individua le competenze dei direttori generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 avente ad oggetto «Avvio della settima legislatura. Costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali»;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione del presente prov-

vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della direzione generale sanità;

Decreta

per le motivazioni indicate in premessa:

Art. 1 - Di istituire un comitato regionale per i servizi di medicina di laboratorio (CReSMeL) i cui compiti saranno quelli di fornire supporto tecnico-scientifico alla direzione generale sanità su tutte le problematiche inerenti la medicina di laboratorio, comprese le procedure di attuazione del sistema qualità.

Art. 2 - Di stabilire che il CReSMeL è presieduto dal dirigente dell'u.o. qualità e integrazione dei servizi sanitari della direzione generale sanità, o da un suo delegato, e che è composto da tre funzionari della citata u.o., di cui uno esercita le funzioni di segretario e da 6 membri esterni, esperti in medicina di laboratorio.

Art. 3 - Di nominare quali membri esterni del comitato i sottoelencati esperti, per le relative sottobranches

- Prof. Paolo Mocarelli - servizio di medicina di laboratorio, p.o. Desio - biochimica clinica e tossicologia

- Dott. Silvano Biagiotti - servizio immunotrasfusionale e di ematologia, p.o. ospedale civile Legnano - ematologia ed emocoagulazione

- Dott. Claudio Velati - servizio immunotrasfusionale, p.o. di Sondrio - immunoematologia

- Prof. Enrico Magliano - servizio di medicina di laboratorio di microbiologia, A.O. Ospedale Ca' Granda Niguarda - microbiologia e virologia

- Prof. Enrico Cristofori - servizio di medicina di laboratorio di anatomia patologica, A.O. di Lecco - anatomia patologica

- Dott.ssa Leda Dal Prà - servizio di medicina di laboratorio di citologia, A.O. S. Gerardo Monza - citogenetica e genetica medica

Art. 4 - Di stabilire:

- che il CReSMeL potrà individuare, su specifiche problematiche, dei gruppi di lavoro avvalendosi della collaborazione di altri professionisti;

- che il comitato rimarrà in vigore fino al termine della presente legislatura o fino alla cessazione dell'incarico del presente direttore generale;

- che i membri del comitato e degli eventuali gruppi di lavoro non avranno diritto ad alcun gettone di presenza.

Art. 5 - Di abrogare il d.d.g. sanità n. 37604 del 5 agosto 1999 «Istituzione della rete di riferimento per la qualità dei servizi di medicina di laboratorio», considerato che le funzioni esercitate dalla rete vengono assorbite dal comitato regionale per i servizi di medicina di laboratorio.

Art. 6 - Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della direzione generale sanità.

Renato Botti

[BUR20010143]

D.D.G. 27 NOVEMBRE 2001 - N. 28813

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Modifica dello statuto dell'IPAB denominata «Casa di riposo Boni» con sede in Suzzara (MN) che viene ad assumere la denominazione di istituto geriatrico «Boni»

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di approvare le variazioni apportate allo statuto dell'IPAB denominata «Casa di riposo Boni» con sede in Suzzara (MN) che viene ad assumere la denominazione di istituto geriatrico «Boni» ed approvate, con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 34 del 28 settembre 2001, nel testo allegato che ne costituisce parte integrante (*omissis*);

2. di disporre la notifica del presente atto all'istituzione interessata e la comunicazione del provvedimento medesimo all'ASL e al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa
affari istituzionali e terzo settore:
Marina Gerini

[BUR20010144]

[1.7.0]

D.D.G. 4 DICEMBRE 2001 - N. 30394**Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Modifica dello Statuto dell'IPAB denominata «Istituto Sordomuti d'Ambo i Sessi di Bergamo», con sede legale in Bergamo**

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di approvare le variazioni apportate allo statuto dell'IPAB denominata «Istituto Sordomuti d'Ambo i Sessi di Bergamo» con sede legale in Bergamo, approvato con deliberazione del consiglio d'amministrazione n. 14 del 15 ottobre 2001, nel testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante (*omissis*);

2. di approvare altresì la modifica introdotta d'ufficio all'art. 11 inserendo la parola «non» tra le parole «disposizioni» e «contemplate»;

3. di disporre la notifica del presente atto all'istituzione interessata e la comunicazione del provvedimento medesimo all'ASL e al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa
affari istituzionali e terzo settore:
Marina Gerini

[BUR20010145]

[4.3.0]

D.D.G. 12 DICEMBRE 2001 - N. 31234**Direzione Generale Agricoltura - Reg. CE n. 1493/99. Riapertura termini presentazione domande di regolarizzazione al disposto d.m. 28 novembre 2001**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA

Vista da d.g.r. n. 1247 del 22 settembre 2000 «Misure applicative del regolamento (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo» e in particolare l'allegato n. 2 «Misure di regolarizzazione» che prevede che i produttori che intendono usufruire delle deroghe previste dal Reg. CE n. 1493/99 possano presentare la relativa domanda alle Amministrazioni provinciali competenti entro il 31 marzo 2001 e che la concessione di tale deroga è subordinata alla presentazione della dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il d.m. 26 luglio 2000 «Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate» che all'art. 1 indica al 31 marzo 2001 quale termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate;

Visto il d.m. del 27 luglio 2001 «Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive» con il quale è stata disposta una proroga al 31 ottobre 2001 del termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate;

Preso atto che il d.m. del 28 novembre 2001 «Proroga della presentazione della dichiarazione delle superfici vitate» all'art. 1, proroga il termine di presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate al 31 dicembre 2001 e conseguentemente si devono adeguare i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione secondo quanto stabilito dalla citata d.g.r. n. 1247, stabilendo al 31 dicembre 2001 il termine ultimo per la presentazione delle stesse;

Considerato che la d.g.r. n. 1247 sopra citata al punto 5 del deliberato incarica il Direttore Generale Agricoltura affinché assuma con propri provvedimenti le procedure per l'applicazione operativa delle diverse misure previste come pure le misure per cui la Commissione europea e il Ministero non abbiano ancora emanato le normative attuative corrispondenti;

Valutate le necessità di rendere nota a tutti i produttori quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 16/96 che individua le competenze dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000, avente ad oggetto «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali», è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura il dott. Paolo Baccolo;

Decreta

Recepite integralmente le premesse

1) di stabilire al 31 dicembre 2001 il termine ultimo per la presentazione delle domande di regolarizzazione secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. n. 1247 del 22 settembre 2000, adeguando il termine al disposto del d.m. 28 novembre 2001 «Proroga della presentazione della dichiarazione delle superfici vitate»;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore: Paolo Baccolo

[BUR20010146]

[4.6.1]

D.D.G. 13 DICEMBRE 2001 - N. 31323**Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - Determinazione, da lire in euro, dell'entità dello sconto sul prezzo alla pompa delle benzine di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28**IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Vista la normativa vigente e precisamente:

- l'articolo 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

- l'articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»;

- l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

- il d.lgs. 213/1998;

- la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine» e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le d.g.r.:

- 1 marzo 2000 n. 48802 «Modalità per la fruizione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine»;

- 13 giugno 2000 n. 77 «Attribuzione dei contributi ai comuni per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 - prima assegnazione»;

- 28 giugno 2000 n. 196 «Definizione all'1 luglio 2000 della data di decorrenza per l'applicazione del beneficio di cui alla l.r. 20 dicembre 1999 n. 28»;

- 28 luglio 2000 n. 603 «Modifica alla d.g.r. 31 maggio 2000 n. 7/26 ad oggetto "Individuazione dei comuni lombardi compresi nel territorio regionale interessati dalla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e definizione dell'entità dello sconto - L.r. 20 dicembre 1999 n. 28" - Variazione all'elenco dei comuni»;

- 8 giugno 2001 n. 4965 «Determinazioni in ordine alle osservazioni trasmesse da alcuni comuni sulla misurazione delle distanze dal confine nazionale per la fruizione del beneficio di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine" ai sensi del punto 4) della d.g.r. 1° dicembre 2000 n. 2400»;

- 27 luglio 2001 n. 5706 «Determinazioni in ordine alle osservazioni trasmesse dai comuni di Senna Comasco e Lambrugo, sulla misurazione delle distanze dal confine nazionale per la fruizione del beneficio di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine" ai sensi del punto 4) della d.g.r. 1° dicembre 2000 n. 2400»;

- 27 luglio 2001 n. 5707 «Modifica dei criteri per l'erogazione dei contributi da assegnare ai comuni. Attribuzione delle somme riscosse ed effettivamente introitate dai comuni a seguito dell'attività di vigilanza effettuata dai comuni medesimi ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28»;

- 1 ottobre 2001 n. 6242 «Determinazioni in ordine alle osservazioni trasmesse ai comuni di Rovellasca e di Bardello sulla misurazione delle distanze dal confine nazionale per la fruizione del beneficio di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine" ai sensi del punto 4) della d.g.r. 1° dicembre 2000 n. 2400»;

Visto in particolare, l'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, che demanda a provvedimenti della Giunta la determinazione della riduzione da apportare al prezzo alla pompa delle benzine;

Vista in particolare la d.g.r. 1 dicembre 2000 n. 2440 «Modificazione dei provvedimenti attuativi della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine"» con la quale sono state ridefinite le due fasce di sconto:

- fascia «A» con sconto di lire 350 al litro;
- fascia «B» con sconto di lire 200 al litro;

Visto il punto 10 della citata d.g.r. 31 maggio 2000 n. 26, con il quale viene demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al punto 9 della medesima deliberazione, la facoltà di variare lo sconto, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti e fino alla concorrenza del prezzo alla pompa praticato in Svizzera;

Visto il decreto 25 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U. n. 27 Serie Generale del 2 febbraio 2001 «Modalità di assegnazione e pagamento di una quota delle accise sulle benzine alle regioni Lombardia e Piemonte» che individua nell'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica federale svizzera l'istituzione che provvede a comunicare il prezzo medio alla pompa delle benzine praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 10 chilometri dal confine italiano;

Considerato che ad oggi non sono pervenute comunicazioni al riguardo da parte dell'Ambasciata d'Italia;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dell'entità dello sconto a partire dalla data dell'1 gennaio 2002 in funzione dell'introduzione dell'Euro quale moneta avente corso legale nei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea;

Ritenuto di dover determinare lo sconto come segue:

- FASCIA «A» euro 0,18 al litro;
- FASCIA «B» euro 0,10 al litro;

Verificata da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Tributi ed Entrate Regionali la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della Giunta regionale»;

Visto l'art. 17, della citata l.r. n. 16/96, che individua le competenze ed i poteri dei direttori generali;

Atteso che con d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764, è stato confermato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio al dottor Giovanni Tesi;

DECRETA

1. di determinare l'entità dello sconto sul prezzo alla pompa delle benzine applicabile nelle zone interessate dalle disposizioni della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28, con decorrenza 1° gennaio 2002, per le motivazioni in premessa esposte, come segue:

- FASCIA «A» euro 0,18 al litro;
- FASCIA «B» euro 0,10 al litro;

2. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
delle risorse finanziarie e bilancio:
Giovanni Tesi

[BUR20010147]

[4.3.0]

D.D.G. 19 DICEMBRE 2001 - N. 31620

Direzione Generale Agricoltura - D.g.r. n. 7/7425 del 14 dicembre 2001 - Sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione, ai sensi del d.m. 494/98, norme di attuazione del reg. (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti controlli e decadenze. Approvazione della modulistica (facsimili verbali di accertamento e prospetti esito controlli)

**IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA**

Vista la d.g.r. n. 7/7425, in data 14 dicembre 2001, con la quale si approva il sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione, ai sensi del d.m. 494/98, norme di attuazione del reg. (CEE) 2080/1992, in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze;

Visto il punto 2 della suddetta deliberazione che da mandato al direttore generale della Direzione Generale Agricoltura di approvare la modulistica composta da n. 9 (nove) pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la modulistica in questione, predisposta dall'Unità Organizzativa Gestione Ambientale Rurale e Forestale - Struttu-

ra Foreste e Montagna, che consiste nei facsimili dei verbali di accertamento per i controlli ex-ante ed ex-post e dei prospetti sull'esito dei controlli;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Atteso che con d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 è stato nominato direttore generale della Direzione Agricoltura il dr. Paolo Baccolo;

Decreta

Per le motivazioni di cui alle premesse:

1) di approvare la specifica modulistica richiamata in premessa, composta da n. 9 (nove) pagine, parte integrante e sostanziale del presente decreto, necessaria all'espletamento dell'attività di controllo;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

Modulistica allegata al d.d.g. Agricoltura n. 31620 del 19 dicembre 2000

1. Fac-simile verbale controlli *ex-ante*;
2. Fac-simile verbale controlli *ex-post*;
3. Prospetto esito domande sottoposte a controllo *ex-ante*;
4. Prospetto esito domande sottoposte a controllo *ex-post*.

Fac-simile verbale controlli ex-ante

**REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI**

**Misure forestali Reg. (CEE) n. 2080/1992
Verbale di accertamento di adempimento
degli impegni tecnici per la concessione degli aiuti
per la manutenzione,
di cui all'articolo 10 del d.m. 494/1998**

Organismo preposto al controllo: Provincia di

Controllo eseguito da:

Cognome

Nome

Qualifica e ufficio di appartenenza

Visti:

- l'art. 9 del Reg. (CEE) 3887/1992 della Commissione del 23 dicembre 1992;
- il decreto 18 dicembre 1998, n. 494, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- le disposizioni regionali per l'applicazione del sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione, ai sensi del d.m. 494/98, norme di attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di imboschimenti, approvate con d.g.r. n. 7/7425 in data 14 dicembre 2001;
- la documentazione agli atti degli Uffici di questo Ente, compresa l'autocertificazione di adempimento di cui all'articolo 9 del d.m. 494/98.

1. Dati del beneficiario

Cognome e Nome o Ragione Sociale:

Residenza o sede legale:

Comune: Provincia:

2. Dati dell'azienda

Sede accertamento:

Comune: Provincia:

Rappresentante del beneficiario presente al controllo:

Cognome Nome

Documento di delega presente: SI NO

3. Dati relativi al controllo

N. domanda AIMA:

Anno presentazione domanda

(indicare eventuale domanda di rettifica)

Data del controllo
 Esito controllo: impegni rispettati / impegni parzialmente rispettati / impegni non rispettati

Fac-simile verbale controlli ex-post

**REGIONE LOMBARDIA
 PROVINCIA DI**

**Misure forestali Reg. (CEE) n. 2080/92
 Verbale di accertamento
 successivo al pagamento degli aiuti,
 ai sensi dell'articolo 12 del d.m. 494/98**

Specifica delle irregolarità per particella catastale

Comune	Sez.	Foglio	Mappale	Superficie imboschita (ettari)	Superficie irregolare (ettari)	Codice inadempienza

Organismo preposto al controllo: Corpo forestale dello Stato
 Controllo eseguito da:

Cognome
 Nome
 Qualifica e ufficio di appartenenza

Note:

Sulla base degli elementi acquisiti nel corso del presente controllo, effettuato con sopralluogo in campo il giorno, alla presenza del beneficiario/rappresentante delegato dal beneficiario, i sottoscritti dichiarano che:

- il beneficiario o il suo rappresentante ha/non ha consentito il regolare svolgimento delle operazioni di controllo (motivato/non motivato da cause di forza maggiore);
- Il beneficiario **ha adempiuto** agli impegni previsti dal Programma Pluriennale Regionale e dal Piano di coltura / Programma di manutenzione e agli obblighi prescritti dagli Uffici istruttori, come meglio precisato nel rapporto particolareggiato, e può continuare a usufruire del contributo
 SI NO
- il beneficiario **ha parzialmente adempiuto** agli impegni previsti dal Programma Pluriennale Regionale e dal Piano di coltura / Programma di manutenzione e agli obblighi prescritti dagli Uffici istruttori come meglio precisato nel rapporto particolareggiato, e **decade parzialmente** dal contributo
 SI NO
- Il beneficiario **non ha adempiuto** agli impegni previsti dal Programma Pluriennale Regionale e dal Piano di coltura / Programma di manutenzione e agli obblighi prescritti dagli Uffici istruttori, come meglio precisato nel rapporto particolareggiato, e **decade totalmente** dal contributo
 SI NO
- Redazione verbale di contestazione per l'applicazione di sanzioni amministrative
 SI NO

4. Eventuali dichiarazioni del beneficiario

Data
 Firma del beneficiario o di un suo delegato

5. Rapporto particolareggiato

Data
 Firma (degli incaricati al controllo)

- Visti:
- l'art. 9 del Reg. (CEE) 3887/1992 della Commissione del 23 dicembre 1992;
 - il decreto 18 dicembre 1998, n. 494, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
 - le disposizioni regionali per l'applicazione del sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione, ai sensi del d.m. 494/98, norme di attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di imboschimenti, approvate con d.g.r. n. 7/7425 in data 14 dicembre 2001;
 - la documentazione agli atti degli Uffici di questo Ente, compresa l'autocertificazione di adempimento di cui all'articolo 9 del d.m. 494/98;
 - la domanda di aiuto n. presentata in data protocollo n. della Ditta/sig. (di seguito denominato **beneficiario**): (legale rappresentante sig.) nato il a residente in comune di via;
 - il relativo verbale di accertamento finale e prospetto di liquidazione a firma del sig. in qualità di dirigente del Settore di del (nome ente) e l'elenco di liquidazione per la campagna (anno) n. / prot. n. del a firma del sig. in qualità di Dirigente del Settore della Provincia di
 - l'autocertificazione di adempimento per la campagna agraria (anno), presentata a norma dell'art. 9 del d.m. 494/1998;
 - la documentazione, agli atti, comprovante che al momento della presentazione della domanda, il reddito complessivo del beneficiario corrisponde ai requisiti richiesti dall'art. 2, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento CEE 2080/92, dall'art. 7, paragrafo 3, del d.m. 494/1998 e dal programma pluriennale regionale ... attuativo del Reg. CEE 2080/1992 approvato con delibera di Giunta regionale della Lombardia n. del

Accertata

- La regolarità della documentazione sopraccitata;
- La non regolarità della documentazione sopraccitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportati le motivazioni).

Considerato

che i sottoscritti hanno svolto in data alla presenza del beneficiario, il sopralluogo in campo di verifica delle superficie ammessa ad aiuto, sulla consistenza, stato vegetativo e manutentivo delle piante e sull'attuazione di eventuali prescrizioni date dall'ufficio istruttore.

- L'esito di tale sopralluogo è risultato essere:
- Positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie usate per l'accertamento in campo)
 - Negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni)

Certifica

che il beneficiario sopra identificato ha diritto agli aiuti finora percepiti come previsto dal Regolamento CEE 2080/1992, dal d.m. 494/1998, nonché dalla deliberazione della Giunta Re-

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20010148]

[3.2.0]

D.D.U.O. 7 NOVEMBRE 2001 - N. 26552

Direzione Generale Sanità - Riconoscimento ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 del servizio prestato all'estero dalla dott.ssa Cristina Borri

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE

Omissis

Decreta

1. Il servizio di cooperazione in Mozambico prestato a tempo pieno dal 4 luglio 2000 al 3 gennaio 2001 dalla dott.ssa Cristina Borri, nata a Busto Arsizio il 24 aprile 1956, presso l'ospedale rurale del distretto di Alto Molocué in Zambesia (Repubblica di Mozambico) è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della legge 10 luglio 1960, n. 735 e dalla legge 26 febbraio 1978, n. 49, quale servizio svolto in ambito ospedaliero nella posizione di dirigente medico nella disciplina di medicina interna;

2. Il servizio di cui al precedente art. 1 è equiparato a servizio prestato dal personale di ruolo sanitario ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e dell'art. 13 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e rientra nelle valutazioni di cui agli artt. 28 e 29 del CCNL dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000, ai fini dell'affidamento degli incarichi dirigenziali;

3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Maurizio Amigoni

[BUR20010149]

[3.2.0]

D.D.U.O. 30 NOVEMBRE 2001 - N. 29956

Direzione Generale Sanità - Piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvato il «piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia.», contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità.

Cesare Bonacina

ALLEGATO

DEFINIZIONI

Animali con sintomi clinici riferibili alla BSE

Gli animali segnalati dai Veterinari libero professionisti, dagli allevatori, e dai detentori prima della denuncia ufficiale di caso sospetto.

Animale sospetto di infezione da BSE

Gli animali vivi, abbattuti o morti, che presentano o hanno presentato turbe neurologiche o comportamentali o una progressiva deteriorazione dello stato generale connessa a una lesione del sistema nervoso centrale e per i quali le informazioni raccolte sulla base di un esame clinico, della risposta ad un trattamento, di un esame post mortem o di un'analisi di laboratorio ante o post mortem non consentono di stabilire altra diagnosi.

Persone tenute alla denuncia

Sono tenute alla denuncia tutte le persone di cui all'art. 2 del d.P.R. 320/54, ed in particolare:

- i Veterinari ufficiali,
- i Veterinari liberi professionisti,
- i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo.

PROCEDURE

1. A seguito di segnalazione da parte di allevatori, detentori a qualsiasi titolo degli animali e Veterinari liberi profes-

nisti, di bovini con sintomi clinici compatibili con la BSE, il Veterinario ufficiale, effettua un'ispezione nell'allevamento;

2. Il Veterinario ufficiale competente per l'allevamento, nel caso in cui la sintomatologia non sia chiaramente associata a lesioni del sistema nervoso centrale e pertanto non sia possibile segnalare immediatamente il sospetto, ordina il sequestro dell'animale;

3. In tal caso l'animale può essere tenuto in osservazione per la successiva indagine clinica e in attesa di eventuali analisi di laboratorio o in attesa di risposta ad un eventuale trattamento farmacologico;

4. Qualora, alla fine di detto periodo di osservazione clinica, la sintomatologia regredisca o sia possibile emettere una diagnosi di malattia diversa dalla BSE, verranno tolti i vincoli di cui al comma 2;

5. Nel caso in cui, dopo la segnalazione, a seguito di indagine clinica e in base ai dati anamnestici sia subito possibile elevare sospetto di BSE, il Servizio Veterinario ordinerà l'invio al macello dell'animale con sintomatologia ed effettuerà il censimento di tutti gli animali presenti in allevamento, inoltre ordinerà una limitazione ufficiale di movimento di tutti gli altri bovini presenti nella stessa azienda finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine;

6. Gli animali presenti in allevamento o che al momento dell'invio al macello manifestano segni comportamentali o neurologici resistenti alle normali terapie, oppure animali in gravi condizioni generali, che non presentano segni riconoscibili di natura infettiva o metabolica devono essere segnalati come casi sospetti;

7. Tali misure saranno attuate anche nel caso in cui l'animale di cui al comma 2, al termine del periodo di osservazione, manifesti sintomi compatibili con la BSE o nel caso in cui l'animale venga a morte durante tale periodo;

8. L'animale o gli animali sospetti devono essere immediatamente abbattuti in un macello posto nel territorio regionale e i Servizi Veterinari della ASL di partenza comunicheranno l'invio ai Servizi Veterinari della ASL di destinazione.

Sulla dichiarazione di provenienza (mod. 4 modificato) deve essere riportata la dicitura «animale sospetto BSE».

Il Veterinario ufficiale responsabile del macello provvede affinché gli animali sospetti vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri, le loro carcasce, e tutte le altre parti (sangue, visceri, pelle etc.) restino sotto sequestro in attesa dell'esito delle analisi o inviate come MSR. Inoltre comunica, alla ASL competente per l'allevamento, l'avvenuta macellazione dell'animale;

9. L'autorità sanitaria dispone il prelievo di tutto l'encefalo che dovrà essere inviato alla sede di Brescia dell'IZS per l'effettuazione delle successive analisi (vedi diagramma di flusso - allegato A) utilizzando il relativo verbale di prelievo (allegato B);

10. I campioni dovranno essere prontamente inviati all'IZS di Brescia che a sua volta inoltrerà una parte di tessuto nervoso al CEA di Torino e una parte alla sezione di Milano dell'IZS;

11. Il CEA effettua, come previsto all'art. 12 comma 2 del Regolamento 999/2001, i test di laboratorio previsti all'allegato III capitolo C del succitato Regolamento;

12. L'Istituto Zooprofilattico di Brescia, ricevuto il campione, effettua il test rapido;

13. Se il test rapido dovesse dare esito positivo, l'autorità sanitaria ordina il sequestro dell'intero allevamento e il divieto di movimentazione per tutti gli animali e per i prodotti;

14. Solo dopo che il CEA ha emesso referto di positività dell'esame istologico il Servizio Veterinario, ai sensi del d.P.R. 320/54, dovrà dichiarare l'allevamento infetto da BSE;

15. Se il campione risultasse negativo all'esame istologico, tutti i vincoli devono essere immediatamente rimossi;

16. Anche se il test rapido risultasse negativo si procederà all'effettuazione dell'esame istologico e dell'esame immunocitochimico per le successive diagnosi differenziali;


17. Il Veterinario ufficiale competente per l'allevamento, in attesa dell'esito delle analisi, predisporrà l'indagine clinica prevista dall'allegato 1 del d.m. 7 gennaio 2000 (che si allega in copia). Tale indagine dovrà essere trasmessa al CEA di Torino e alla sezione di Milano dell'IZS;

18. La stessa procedura, con l'esclusione di quanto previsto al successivo punto 20, deve essere attivata nel caso in cui gli

animali con sintomatologia di cui al punto 6. siano presentati alla visita ante mortem presso il macello. A tal fine l'ASL competente per il macello invierà una comunicazione all'ASL competente per l'allevamento da cui proviene l'animale sospetto. Nel caso in cui detto animale provenga da fuori regione, la comunicazione di cui al presente comma dovrà essere inviata anche all'U.O. Veterinaria della Regione che provvederà al successivo inoltro alla regione competente e al Ministero della Salute;

19. Per «limitazione ufficiale delle movimentazioni» si deve intendere una movimentazione autorizzata dall'Autorità Sanitaria mediante rilascio della dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4 modificato) su cui viene riportata la seguente dicitura «l'animale di cui al presente certificato proviene da un allevamento sottoposto a limitazione ufficiale delle movimentazioni ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Regolamento 999/2001/CE». Nel caso di invio alla macellazione il Veterinario ufficiale competente per l'allevamento dovrà informare il Veterinario competente per il macello di destinazione dell'arrivo dell'animale. La carcassa dell'animale rimarrà in vincolo sanitario in attesa della conclusione delle indagini di cui ai commi precedenti;

20. Gli animali abbattuti ai sensi del punto 8 verranno prontamente indennizzati ai sensi della legge 218/88.



FLUSSO INVIO CAMPIONI

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ASL DI – SERVIZIO VETERINARIO
 Verbale di campionamento tessuto nervoso per diagnosi BSE

ANIMALE SOSPETTO

Verbale numero Data del prelievo

Impianto di macellazione:

Ragione sociale

Indirizzo

Numero identificazione

Identificazione del campione:

Spazio per etichetta con codice a barre	Spazio riservato all'I.Z.S.	Contrassegno identificazione del bovino	Codice aziendale ultimo allevamento

Informazioni suppletive sull'animale sottoposto a campionamento:

Età dell'animale (giorno, mese e anno di nascita)

Tutte le parti degli animali suddetti, ad esclusione di quelle inviate alla distruzione ai sensi del d.m. 29 settembre 2000, sono poste sotto sequestro cautelativo in attesa dell'esito delle analisi e sono consegnate in custodia al sig., in qualità di dell'impianto di cui sopra.

Firma del resp.
dell'impianto

Firma
del prelevatore

.....

